REGOLAMENTO

Sulla contabilità generale dello Stato, e sul servizio del Tesoro del 13 dicembre 1863, modificato col R. decreto del 25 novembre 1866, n° 3381.

(Vedi *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre corrente)

TITOLO I.
DEL BILANCIO.

CAPITOLO I. — *Formazione del bilancio.*

Sezione I. — *Norme generali.*

Art. 1. Il bilancio è l'atto col quale sono previste le entrate e le spese annuali dello Stato.

Art. 2. Il ministro delle finanze forma ogni anno il progetto del bilancio dell'entrata e della spesa dello Stato (1).

A tal uopo gli altri ministri trasmettono a quello delle finanze i necesari elementi, almeno due mesi prima del tempo stabilito per la presentazione del bilancio al Parlamento nazionale.

Art. 3. Le entrate e le spese si distinguono in *ordinarie* e *straordinarie*.

Art. 4. Le entrate e le spese fisse per loro natura, o le porzioni di esse, la scadenza delle quali si maturi nell'anno cui si riferisce il bilancio, sebbene per una parte riguardino un periodo dell'anno precedente, debbono essere allogate per intiero nei rispettivi capitoli della parte attiva o passiva del predetto bilancio.

Art. 5. Tutte le entrate debbono essere dimostrate in bilancio nell'importare loro integrale, e senza alcun diffalco per ispese di riscossione o di qualsivoglia altra natura.

Così pure le spese devono figurare in bilancio per intiero e senza essere scemate da qualunque entrata.

Art. 6. I progetti di regolamento di pubblica amministrazione o di altre disposizioni aventi tratto continuativo da cui possa derivare un carico od una perdita per l'erario pubblico saranno comunicati al ministro delle finanze col relativo parere del Consiglio di Stato acciò li vidimi prima della loro approvazione.

Art. 7. I ministri non possono valersi di entrate di qualsivoglia provenienza per accrescere gli assegnamenti loro fatti per le spese dei rispettivi servizi.

Sezione II. — *Bilancio per l'entrata.*

Art. 8. La parte del bilancio che riguarda l'entrata comprende tutte le entrate che si prevedono per l'anno cui il bilancio si riferisce.

Essa è distinta in due titoli:

Il primo delle *entrate ordinarie*;

Il secondo delle *entrate straordinarie*.

Ciascun titolo si divide in tanti capi, che rispondono all'indole e alle fonti delle entrate.

I capi sono divisi in capitoli, e questi in articoli, secondo la particolare qualità e la specie delle entrata (2).

I capitoli hanno un numero d'ordine continuativo.

Gli articoli hanno una serie speciale di numeri per ciascun capitolo.

Art. 9. Sono *entrate ordinarie* quelle originate da cause permanenti.

Tutte le altre sono *straordinarie* (3).

Art. 10. Costituiscono la parte dell'entrata:

1° Il ristretto per capitolo, colla denominazione e colla somma assegnata a ciaschedun capitolo;

2° Il prospetto particolareggiato dei capitoli divisi in articoli, e posti a confronto di quelli dell'anno precedente, colle spiegazioni delle differenze;

3° Gli allegati occorrenti a chiarimento delle proposte entrate;

4° Una relazione colla quale sieno svolti i motivi delle fatte proposte.

Art. 11. Il prospetto particolareggiato, oltre la ripartizione in capitoli, secondo la diversa qualità delle entrate, presenta pure la suddivisione dei medesimi in articoli, in ragione della loro specie colla comparazione delle somme stanziate nell'anno precedente.

Art. 12. Nel titolo delle entrate ordinarie è aperto un capitolo colla denominazione: *Entrate eventuali diverse dei Ministeri*.

Al medesimo appartengono le entrate derivanti da vendita di oggetti fuori d'uso, quelle che non sieno per propria natura applicabili ad un altro capitolo, e non ne richieggano per la loro tenuità uno speciale.

Questo capitolo è ripartito in tanti articoli quanti sono i Ministeri.

Art. 13. Le somme dovute da Corpi morali o da privati, a titolo di concorso o di rimborso di spese sostenute dallo Stato, sono inscritte in appositi capitoli.

Art. 14. Per la compilazione della parte che riguarda l'entrata del bilancio i ministri fanno pervenire a quello delle finanze, nel tempo indicato all'art. 2:

1° I prospetti delle entrate, divisi per capitoli, e questi ripartiti in articoli, e posti a confronto di quelli dell'anno precedente colle spiegazioni delle differenze;

2° Gli allegati speciali per i chiarimenti delle somme proposte;

3° Una relazione nella quale sieno svolti i motivi delle fatte proposte.

Sezione III. — *Bilancio per la spesa.*

Art. 15. La parte del bilancio che riguarda la spesa comprende tutte le spese che si prevedono per l'anno cui il bilancio si riferisce.

Essa parte del bilancio si compone riassumendo le spese proposte e ordinate in prospetti da ciascun Ministero.

È distinta in due titoli:

Il primo delle *spese ordinarie*;

Il secondo delle *spese straordinarie*.

(1) Art. 1 del R. D. del 3 novembre 1861, n. 302.
(2) Art. 2 detto.
(3) Art. 3 detto.

E si divide in tanti capi quanti sono i Ministeri cui le spese riguardano.

I capi sono suddivisi per servizi e in capitoli (4).

Art. 16. Ciascun capo deve indicare la totalità delle somme allogate per le spese ordinarie in modo distinto da quella delle spese straordinarie, e contenere la ricapitolazione delle due totalità.

In fine della parte del bilancio della spesa sono riassunte le spese di tutti i capi, distinguendo le ordinarie dalle straordinarie, per presentare in ultimo risultamento l'intiero ammontare delle spese proposte: in riscontro a quelle approvate nel bilancio dell'anno precedente.

Art. 17. Ognuno dei prospetti, che fanno corredo al bilancio della spesa, è diviso in due titoli:

Il primo delle *spese ordinarie*;

Il secondo delle *spese straordinarie*.

I titoli sono divisi per servizi e per capitoli, secondo la qualità della spesa.

I capitoli, ove occorra, si suddividono in articoli.

I capitoli hanno un numero continuativo per ogni prospetto.

Gli articoli hanno una serie speciale di numeri per ciascun capitolo.

Art. 18. Sono *spese ordinarie* quelle che per cause permanenti occorrono al procedimento normale della pubblica amministrazione.

Tutte le altre spese sono *straordinarie* (5).

Art. 19. Ogni spesa straordinaria maggiore di lire 30,000 e derivante da causa nuova deve essere approvata con legge speciale, perchè sia tutta o in parte compresa nel bilancio (6).

Il progetto di detta legge è presentato al Parlamento nazionale dal ministro proponente la spesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Si pongono a corredo del medesimo i documenti giustificativi, e, trattandosi d'opere d'arte, i progetti compiuti coi calcoli e i disegni avvalorati dal parere del competente Consiglio tecnico.

Quando però questa spesa porti variazione al progetto di bilancio già presentato dal ministro delle finanze, spetta a quest'ultimo di presentare il progetto di legge speciale, previa sempre deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 20. Nel prospetto delle spese di ogni Ministero si instituisce un capitolo con una somma approssimativa, che prende il nome di *spese casuali*: esso è l'ultimo capitolo delle spese ordinarie.

Ove, per la disparità dei servizi, si riconosca necessaria la istituzione di più capitoli di *spese casuali*, ciascuno di essi è l'ultimo delle spese ordinarie dei rispettivi servizi.

Tali capitoli sono esclusivamente destinati alle spese di natura affatto casuale, le quali non possano essere comprese, neppure per analogia, in alcuno degli altri capitoli, nè siano di tale importanza che renda opportuna l'introduzione di un apposito capitolo; come pure a quelle derivanti dalla concessione di sussidi, gratificazioni e rimunerazioni diverse, per le quali non sieno stanziate somme apposite in altri capitoli.

Art. 21. Le spese fisse sono inscritte in capitoli distinti da quelle variabili.

Sono pure inscritte in capitoli speciali le spese d'ordine e quelle obbligatorie.

Art. 22. Ogni spesa straordinaria da eseguirsi ripartitamente in più anni devesi inscrivere in apposito capitolo, colla indicazione della ripartizione già approvata con legge, o che viene proposta.

Questo capitolo è riprodotto nei bilanci successivi sino all'integrale compimento della assegnazione, anco se in qualche anno intermedio non gia allogata alcuna somma.

Art. 23. In ciascuno dei capitoli delle spese straordinarie approvate con leggi devesi indicare la data della legge.

Art. 24. I ministri trasmettono a quello delle finanze nel tempo determinato dall'articolo 2 i parziali prospetti della spesa, i quali contengono:

1° Il prospetto particolareggiato dei capitoli divisi, ove occorra, in articoli, preceduto da un ristretto contenente soltanto le somme ripartite per capi e per capitoli;

2° gli allegati occorrenti a chiarimento e giustificazione delle spese proposte;

3° La relazione in cui vien data ragione delle fatte proposte.

CAPITOLO II. — *Presentazione del progetto di bilancio e sua approvazione.*

Art. 25. Il progetto del bilancio è dal ministro delle finanze presentato, con motivata relazione, alla Camera dei deputati dieci mesi prima che cominci l'esercizio.

Il bilancio cogli allegati è fatto stampare a cura del Ministero delle finanze.

Se le Camere fossero prorogate, il bilancio stampato viene distribuito ai componenti di esse.

Se quella dei deputati fosse disciolta, il solo bilancio per capitoli viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Nell'uno e nell'altro caso i progetti di legge colle rispettive parti di bilancio sono presentati alla Camera elettiva nei quindici giorni successivi alla sua convocazione (7).

Art. 26. Le due parti del bilancio sono approvate con due leggi distinte (8).

I progetti di esse sono dal ministro delle finanze presentati al Parlamento assieme al progetto del bilancio.

Art. 27. Approvato il bilancio, prima di disporre dei fondi ivi allogati, ogni ministro procede al definitivo ripartimento in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo, tenendo conto dei voti manifestati dalle Camere e delle variazioni introdotte colle leggi di approvazione.

(4) Art. 4 del R. D. del 3 novembre 1861, n. 302.
(5) Art. 5 detto.
(6) Art. 6 detto.
(7) Art. 7 detto.
(8) Art. 8 detto.

Tale ripartimento è approvato con decreto ministeriale, previa comunicazione alla Corte dei conti per le sue osservazioni (9).

Copia autentica di quel decreto, registrato alla Corte dei conti, viene trasmessa al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) e alla Corte medesima.

CAPITOLO III. — *Aggiunte e variazioni al bilancio.*

Sezione I. — *Bilancio per l'entrata.*

Art. 28. Se durante l'anno si verifichi una nuova entrata, il ministro delle finanze ne propone alle Camere l'aggiunta al bilancio.

Ove nella stessa legge d'approvazione non sia stato instituito un apposito capitolo, il Ministero delle finanze provvede per la conveniente applicazione della nuova entrata.

Nell'uno e nell'altro caso il Ministero delle finanze compila una nota speciale indicante il nuovo capitolo e l'applicazione data all'entrata, il numero d'ordine col quale deve essere aggiunto al bilancio secondo la natura della stessa, e la data della legge di approvazione.

Un esemplare della nota è trasmesso alla Corte dei conti.

Sezione II. — *Bilancio per la spesa.*

Art. 29. Nessuna spesa può essere eseguita oltre quelle previste ed autorizzate nel bilancio, nè si può eccedere i limiti dei fondi assegnati ai diversi Ministeri per ciascun capitolo.

Art. 30. Le spese per le quali nell'interesse del servizio occorra di eccedere i limiti dei fondi assegnati nel bilancio, si distinguono in *spese nuove* e *maggiori spese* (10).

Tanto le une che le altre devono essere autorizzate per legge.

Art. 31. Le spese nuove sono quelle non previste dal bilancio, le quali, derivando da causa nuova, richieggono la istituzione di un nuovo capitolo.

Le maggiori spese sono quelle che si rendono necessarie in aggiunta a spese già previste nei capitoli del bilancio.

Art. 32. L'autorizzazione delle spese nuove o maggiori spese deve chiedersi per l'intiera loro somma, sia che abbiano da eseguirsi in un solo esercizio, sia che debbano ripartirsi in più esercizi.

Il ripartimento è determinato dalla legge di autorizzazione.

Art. 33. Le domande d'autorizzazione di spese nuove o di maggiori spese sono fatte a mezzo di note sottoscritte dai ministri proponenti, nelle quali devono essere svolti i motivi che le rendono necessarie, e per le spese nuove debbe altresì proporsi la istituzione del capitolo.

Le note sono corredate dai documenti indicati all'art. 19.

Art. 34. Le domande sono dal ministro proponente trasmesse a quello delle finanze, indicando se e quali mezzi fornisca la sua parte di bilancio per provvedere alle nuove e maggiori spese proposte, sia con economie già accertate, sia con risparmi fondatamente sperabili, e sia ancora col tralasciare in tutto od in parte qualche spesa già autorizzata.

Art. 35. I progetti di legge per l'autorizzazione delle spese nuove e delle maggiori spese sono presentati dal ministro delle finanze alle Camere coi documenti relativi.

Art. 36. Colle leggi di autorizzazione di nuove o maggiori spese sono determinati i mezzi di provvedervi; con decreto del ministro cui la spesa si riferisce è stabilito, ove fia d'uopo, lo scompartimento in articoli delle spese e delle economie prescritte.

Il decreto viene registrato dalla Corte dei conti.

Di esso è data copia autentica al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) e alla Corte dei conti.

Art. 37. Se nell'intervallo della sessione delle Camere avvenga necessità od urgenza di qualche spesa nuova o maggiore spesa in aggiunta al bilancio, vi si provvede provvisoriamente con Regi decreti dati sulla proposizione del ministro delle finanze e di quello cui la spesa riguarda, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I decreti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale del Regno* (11).

Nella prossima sessione delle Camere il ministro delle finanze presenta un progetto collettivo per la conversione in legge di tali decreti.

Art. 38. Le somme assegnate ai capitoli delle spese d'ordine e di quelle obbligatorie, determinate dalla legge sul bilancio, possono essere eccedute senza che vi preceda una legge di approvazione (12).

Queste eccedenze sono dimostrate nei conti amministrativi dell'esercizio cui si riferiscono; e la loro regolazione è proposta in apposito articolo del progetto di legge per l'assestamento del bilancio.

Le somme pagate sugli altri capitoli del bilancio che venissero restituite durante l'esercizio al Tesoro dello Stato, possono con decreto del ministro delle finanze essere ristabilite in aumento al fondo stanziato nei rispettivi capitoli; e la definitiva regolazione di tali eccedenze viene pure proposta in apposito articolo del suddetto progetto di legge di assestamento del bilancio.

Art. 39. È vietato il trasporto da un capitolo all'altro delle somme iscritte nel bilancio approvato, o aggiuntevi dopo l'approvazione del medesimo (13).

(9) Art. 9 del R. D. del 3 novembre 1861, n. 302.
(10) Art. 12 detto.
(11) Art. 13 detto.
(12) Art. 14 detto.
(13) Art. 11 capoverso 1° detto.

Art. 40. È acconsentito ai ministri di valersi di tutta o di parte della somma di un articolo per provvedere all'insufficienza di uno o più articoli dello stesso capitolo.

Tale trasporto di somme fra articoli di uno stesso capitolo vien fatto con decreto ministeriale, in cui sono dimostrate le somme tolte agli uni e aggiunte agli altri.

Il decreto è registrato alla Corte dei conti, e copia antentica di esso viene poi trasmessa al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), e alla Corte medesima (14).

CAPITOLO IV. — *Esercizio finanziere* (15).

Art. 41. Per esercizio finanziere s'intende il periodo di tempo stabilito dalla legge per l'amministrazione del bilaucio.

Art. 42. La durata dell'esercizio è di un anno; esso comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Per compiere le operazioni riguardanti la riscossione delle entrate, la liquidazione e il pagamento delle spese, l'esercizio si protrae sino a tutto il 30 settembre dell'anno successivo a quello da cui prende il nome.

In questo giorno l'esercizio è chiuso.

Art. 43. Sono materia di un esercizio le entrate accertate, i diritti acquistati dallo Stato; le spese per opere e forniture fatte o date in appalto per contratto definitivamente approvato, incominciate ad economia, e i diritti acquistati verso lo Stato dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre.

TITOLO II.
DEI CONTRATTI.

CAPITOLO I. — *Norme generali.*

Art. 44. Si provvede per mezzo di contratti a tutte le forniture, i trasporti, e i lavori occorrenti pel servizio delle diverse amministrazioni.

I servizi, i quali per loro natura hanno da eseguirsi ad economia, sono retti da regolamenti speciali approvati con Regi decreti, avuto previamente il parere del Consiglio di Stato.

Per quelli di tali servizi di natura eventuale, la cui spesa sia per oltrepassare la somma di L. 8,000, è necessario il previo parere del Consiglio di Stato, al cui esame debbono altresì rassegnarsi i conti a spesa compiuta, prima di ordinare il pagamento finale (16).

Queste spese, qualunque ne sia la somma, non possono essere pagate, se non sono approvate con decreto del ministro cui la spesa riguarda, o dell'uffiziale da esso delegato.

Art. 45. I contratti sono stipulati dinanzi a pubblici uffiziali a ciò delegati per legge o per regolamento approvato da Regio decreto (17).

Art. 46. I contratti che in virtù dei regolamenti si fanno nelle amministrazioni centrali, devono essere stipulati dinanzi il segretario generale o il direttore generale competente, e sono ricevuti da un impiegato non inferiore al grado di segretario.

Quelli che si stipulano negli uffizi di prefettura o di sottoprefettura sono ricevuti dal segretario a ciò autorizzato.

Quelli che si stipulano negli altri uffizi sono ricevuti dagli impiegati a ciò autorizzati dai regolamenti speciali d'ogni Ministero.

Art. 47. Alla stipulazione dei contratti e agli atti d'incanto prende parte per l'accettazione, nell'interesse di ciascuna amministrazione, quell'impiegato che vi è destinato a' termini dei regolamenti speciali di ciascun Ministero.

Art. 48. Tutti i contratti, dai quali derivino entrate o spese per lo Stato, debbono essere preceduti da pubblici incanti, in conformità del presente regolamento, eccettuati i casi indicati da leggi speciali, e quelli enumerati nell'articolo seguente (18).

Le forniture, i trasporti, e i lavori sono posti separatamente in appalto secondo la loro natura, e suddivisi possibilmente in lotti per facilitare la concorrenza agli incanti.

Art. 49. Si possono stipulare contratti a partiti privati senza formalità d'incanto:

1° per la vendita degli effetti mobili resi inutili al pubblico servizio, il cui valore di stima non ecceda L. 8,000 (19);

2° per gli affitti di beni rustici, fabbricati, ponti ed altre cose di ragione demaniale, quando ciò che rendono annualmente è valutato in somma non maggiore di L. 1,000, e la durata dei contratti non ecceda sei anni;

3° Per le vendite e per gli affitti della specie indicata nei numeri precedenti, anche quando si tratti di somme maggiori, se gl'incanti sieno rimasti deserti, o le offerte non riconosciute accettabili: in questo caso il prezzo e le condizioni poste dal Governo per i pubblici incanti stanno a base delle trattative private;

4° Per l'affitto dei beni urbani, quando per ragioni speciali non sia conveniente esperimentare l'incanto;

5° Per lo spaccio delle cose manufatte dai detenuti nelle carceri;

6° Per forniture, trasporti o lavori, quando la spesa non superi L. 10,000, e la durata del contratto non sia maggiore di sei anni;

7° Per la provvista dei grani necessari alle sussistenze militari per acquisto di tabacco, quando si reputi che sia per riuscire meno vantaggioso il pubblico concorso;

8° Per acquisto di cose, la produzione delle quali è garantita da privativa industriale, o la cui natura rende impossibile il concorso di offerenti;

9° Per prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti o ad artigiani valenti;

10. Per riparazioni e riduzioni di fornimenti militari;

11. Per coltivazioni, fabbricazioni, o forniture a titolo di esperimento;

12. Per le materie e derrate che, per la natura loro e per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione, o fornite direttamente dai produttori;

13. Per le forniture, per i trasporti o lavori messi a concorso quando sieno mancate le offerte o non sieno state accettabili: in questo caso l'Amministrazione non può variare le condizioni stabilite nei quaderni d'onere, nè il limite del prezzo fatto conoscere quando aprì il concorso;

14. Per le forniture, per i trasporti o lavori, quando cause imprevedute di urgenza non permettono l'indugio degli incanti; e per le provviste delle fortezze, quando sono urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;

15. Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando sieno commesse a stabilimenti di opere pie, e per lavoro da dare ad essi detenuti (20).

Art. 50. L'acquisto di cavalli per la rimonta, quando si reputi che sia per riescire meno vantaggioso il pubblico concorso, può esser fatto con contratti a partiti privati, o ad economia, previa, quanto a quest'ultimo sistema, l'osservanza delle norme volute dal precedente articolo 44 (21).

Art. 51. I contratti, dei quali la legge permette la stipulazione colla dispensa degli incanti, si possono conchiudere per mezzo di licitazione privata o di semplice trattativa.

La scelta fra questi due modi viene determinata dall'importanza dell'oggetto o dalla natura del servizio, secondo il prescritto dai regolamenti speciali.

Art. 52. I contratti che si fanno in virtù delle leggi d'autorizzazione di alienazione di beni immobili dello Stato, devono contenere tutte le condizioni stabilite dalle leggi stesse.

Art. 53. Nei quaderni d'onere relativi agli affitti si stabiliscono tutte le condizioni atte alla conservazione delle proprietà che si danno in affitto ed al loro miglioramento riguardo ai beni rurali.

Si debbe però determinare la durata dell'affitto e stabilire le condizioni necessarie per assicurare il pagamento dei fitti e l'adempimento degli obblighi in essi stabiliti.

Art. 54. Nei contratti per l'eseguimento d'opere si possono cedere agli appaltatori i materiali derivanti dalla demolizione di fabbriche sul luogo dei lavori, quando non possa esserne più vantaggiosa la vendita ai pubblici incanti.

Quando per l'importanza dei contratti debba farsi relazione al Consiglio di Stato, si espongono in essa i motivi che fecero preferire la cessione dei materiali all'appaltatore.

Art. 55. Allorchè, nell'interesse dello Stato, per analogia degli oggetti da vendere con quelli che occorresse all'Amministrazione d'acquistare, si creda conveniente di facilitare agli appaltatori l'acquisto degli effetti fuori di uso, si può, previi gli opportuni accordi col ministro delle finanze, provvedere nello stesso appalto per la vendita e per la fornitura, facendo, a mezzo di stima regolare, stabilire agli oggetti da vendere il loro valore reale, da versarsi nelle casse dello Stato come entrata eventuale.

Le offerte agli incanti devono soltanto riguardare le forniture da farsi, essendo inalterabile il valore degli oggetti da cedersi.

Art. 56. Per la validità dei contratti relativi alla vendita degli oggetti fuori di uso deve prender parte agli incanti un agente delle finanze, quando il valore di stima dei medesimi superi le L. 8,000.

Art. 57. Nei quaderni d'onere concernenti la vendita degli oggetti fuori d'uso si stabilisce che, a guarentigia dell'esecuzione del contratto, si debba fare un deposito in ragione del quinto dell'intero prezzo degli oggetti venduti; che nessuno di detti oggetti possa essere esportato senza previo pagamento del relativo prezzo; e che, ove gli oggetti venduti non sieno dall'acquirente ritirati nel termine fissato dai quaderni medesimi, l'Amministrazione proceda a nuova vendita di essi a spese e rischio del primitivo acquirente.

Art. 58. In nessun contratto per forniture, trasporti, o lavori si potrà stabilire l'obbligo di fare pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita, quando siano accettate.

I pagamenti in conto non possono eccedere i nove decimi delle somme dovute e giustificate dai prescritti documenti per i contratti la cui spesa non superi le L. 50,000, e i diciannove ventesimi per i contratti di maggior somma.

Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel n° 15 dell'articolo 49, e quelli che convenga di fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità, che non usino assumere l'incarico di lavori e di forniture senza anticipazione di parte del prezzo (22).

Art. 59. Non si possono dare interessi o provvisioni di banca ai fornitori o intraprenditori sulle somme di danaro, che fossero obbligati di anticipare per la esecuzione dei contratti nell'interno dello Stato (23).

Art. 60. I contratti per spese a carico dello Stato devono essere ristretti alle somme assegnate nei bilanci annuali; tuttavia per le spese

(14) Art. 11 capoverso 2° del R. D. 3 novembre 1861, n. 302.
(15) Art. 10 capoverso 2° detto.
(16) Art. 1 Legge 25 maggio 1865, n. 2312.
(17) Art. 20 R. D. 3 novembre 1861, n. 302.
(18) Art. 15 detto.
(19) Art. 1 Legge 25 maggio 1865, n. 2312.

(20) Art. 16 R. D. 3 novembre 1861, n. 302.
(21) Legge 21 maggio 1865, n. 2307.
(22) Art. 17 R. D. 3 novembre 1861, n. 302.
(23) Art. 18 detto.

ordinarie si possono far contratti progressivi sino ad un novennio, quando la natura delle spese, o motivi speciali ne dimostrino la convenienza, e l'Amministrazione non sia vincolata ad eccedere i limiti dei successivi bilanci.

Nei contratti relativi a spese straordinarie, da eseguirsi nel corso di più anni, l'Amministrazione non deve vincolarsi a far pagamenti oltre le somme approvate nei bilanci, od in aumento ai medesimi, senza una legge speciale che la autorizzi.

Art. 61. Nei contratti non si può convenire esenzione di dazi, pedaggi e gabelle esistenti all'epoca della loro stipulazione.

Per il caso di successive variazioni è dichiarato nei contratti medesimi a carico di chi debbano cadere.

Art. 62. I quaderni d'oneri da imporsi per ogni genere di forniture, trasporti, o lavori, si dividono in generali e parziali; gli uni e gli altri sono stabiliti dai regolamenti speciali approvati da ciascun Ministero.

I quaderni d'onere generali riguardano le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un tal genere di lavoro od appalto, e le forme da seguirsi per gli incanti. Quelli parziali contengono le condizioni che si riferiscono più specialmente all'oggetto del contratto.

Nei quaderni d'onere sono determinate la natura e l'importanza delle guarentigie, che i provveditori od appaltatori devono produrre per essere ammessi agli incanti, ed assicurare l'eseguimento dei loro impegni, come pure le condizioni coercitive, o penali, o pecuniarie, e l'azione che l'Amministrazione può esercitare sopra le cauzioni per il caso di non esecuzione di questi impegni, non che il luogo in cui l'appaltatore, il suo fideiussore e l'approbatore (*fideiussore sussidiario*) devono eleggere il domicilio legale.

Art. 63. Per i contratti relativi a forniture, trasporti, o lavori, che non possono senza inconvenienti essere abbandonati ad una illimitata concorrenza, si stabiliscono nei capitoli le condizioni sotto le quali le persone sono ammesse a fare offerte.

Art. 64. Quando trattasi di lavori d'arte o di nuova costruzione, l'aspirante deve giustificare la sua idoneità con la presentazione di attestato di persona dell'arte, il quale sia di data non maggiore di sei mesi, e assicuri che l'aspirante ha dato prove di abilità e di pratiche cognizioni nell'eseguimento e nella direzione di altri contratti d'appalto di lavori pubblici o privati.

Art. 65. Sono escluse dal far offerte per tutti i contratti le persone, che, nell'eseguire altre imprese, si sieno rese colpevoli di negligenza o di mala fede, tanto verso il Governo quanto verso privati.

Art. 66. Le epoche e le norme speciali per la stipulazione dei contratti relativi tanto agli affitti, quanto allo eseguimento di forniture, trasporti, o lavori, sono regolate da particolari disposizioni secondo la natura di ciascun ramo di servizio.

CAPITOLO II. — *Stipulazione dei contratti.*

Art. 67. Si procede alla stipulazione dei contratti:

1° A mezzo dei pubblici incanti;

2° Con licitazioni private;

3° Con private trattative.

Art. 68. Qualunque sia il modo di procedere che si adotti, debbono essere comunicati in progetto al Consiglio di Stato per averne il parere:

a) i contratti da stipulare a mezzo dei pubblici incanti quando l'ammontare acceda lire 40,000;

b) i contratti da farsi a mezzo di licitazione privata, o a privata trattativa quando l'ammontare superi L. 8,000 (24).

Avuto il parere del Consiglio di Stato, si trasmettono i documenti relativi all'uffiziale dinanzi il quale i contratti devono essere stipulati a termini dell'art. 46.

Art. 69. Quando si debbano fare contratti con formalità d'incanti, l'uffiziale incaricato della stipulazione deve far pubblicare un avviso di asta sottoscritto dalla persona, che a termini dell'art. 46 è incaricata di riceverli.

Art. 70. Gli avvisi d'asta si pubblicano 15 giorni prima di quello fissato per gl'incanti e per la successiva aggiudicazione.

È in facoltà del Ministero competente di ridurre questo termine fino a cinque giorni, o portarlo ad un tempo maggiore, quando l'interesse del servizio lo richiegga.

Art. 71. Gli avvisi d'asta devono indicare:

1° L'autorità che presiede gl'incanti, il luogo, il giorno e l'ora in cui seguir debbono;

2° L'oggetto dell'asta;

3° La qualità, od i prezzi parziali o totali secondo la natura dell'oggetto;

4° Il termine prefisso al loro compimento se trattisi di lavori, il tempo e il luogo della consegna per le forniture, e quello del pagamento per le vendite e per gli affitti;

5° Gli uffizi presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;

6° I documenti giustificativi d'idoneità e di responsabilità da prodursi per poter essere ammessi all'asta;

7° Il modo con cui seguirà l'asta, se ad estinzione di candela o a partito segreto;

8° Il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta;

9° Il termine utile per presentare un'offerta di ribasso o di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Art. 72. Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei comuni dove esistono gli effetti mobili o gli stabili da vendere o da affittare, e in quelli dove debbono farsi le forniture, i trasporti, o i lavori.

A misura dell'importanza dei contratti gli avvisi sono anche pubblicati nelle città principali del Regno, e nei comuni vicini al luogo dove esistono i mobili o gli stabili da vendere o da affittare, ovvero dove le forniture, i trasporti o i lavori si debbono fare, come pure in altri luoghi, ove lo giudichi opportuno l'autorità incaricata della stipulazione del contratto.

Se detti contratti sieno di grande rilievo, o se riflettano la vendita d'immobili, si deve dare agli avvisi d'asta la maggiore pubblicità, facendoli anco inserire nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, e nel giornale della provincia in cui hanno luogo gli incanti.

La pubblicazione ed affissione degli avvisi d'asta si fa alla porta dell'uffizio nel quale devono eseguirsi gli incanti, e negli altri luoghi destinati alla affissione degli atti pubblici.

Qualunque autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire la pubblicazione e l'affissione su menzionate.

Art. 73. I certificati della seguita pubblicazione ed affissione nel comune dove hanno luogo gli incanti fanno parte integrale dell'atto d'asta.

Art. 74. Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta l'autorità che presiede agli incanti, semprechè sieno presenti almeno due concorrenti, ordina l'aprimento dell'asta. Passata un'ora senza che si presentino almeno due concorrenti, lo fa risultare in un atto verbale, che trasmette al Ministero competente per le ulteriori disposizioni.

Art. 75. Il ministro può ordinare un secondo incanto sulle stesse basi, ed in questo caso, qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte, si fa luogo all'aggiudicazione. Di ciò devesi dare notizia al pubblico nei nuovi avvisi d'asta.

In mancanza di oblatori al secondo incanto, l'uffiziale che presiede può accettare un'offerta privata per sottoporla al ministro competente.

Art. 76. Aperta l'asta, l'autorità che presiede agli incanti chiama l'attenzione dei concorrenti, fa dar lettura delle condizioni del contratto, e conoscenza dei disegni, modelli e campioni, se ve ne hanno, quindi dichiara che il contratto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni suddette e degli oneri generali e particolari.

Art. 77. Non si può procedere ad aggiudicazione se non si hanno le offerte almeno di due concorrenti, ad eccezione del caso previsto all'art. 75.

Art. 78. Durante l'asta non si accetta alcuna offerta condizionata.

Art. 79. L'asta si tiene alla candela vergine, o a mezzo di offerte segrete secondochè le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto facciano reputare più vantaggioso allo Stato, e sia stato disposto dal ministro competente o dall'uffiziale delegato.

Nel primo caso l'incanto viene aperto sul prezzo prestabilito.

Nel secondo caso il *maximum* o il *minimum*, cui si possa arrivare nell'aggiudicazione, è previamente stabilito dal ministro, o dall'uffiziale da esso appositamente incaricato, in una scheda suggellata con sigillo particolare.

Codesta scheda viene deposta dall'autorità che presiede all'asta sul tavolo degli incanti, alla presenza degli astanti, nell'atto dell'aprirsi dell'adunanza.

Art. 80. Quando nelle aste a offerte segrete parecchi concorrenti facciano la stessa offerta, ed essa sia la migliore, si procede nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra essi soli a partiti segreti, od all'estinzione di candela vergine, secondochè lo creda più opportuno l'uffiziale incaricato, e colui che risulta miglior offerente è dichiarato aggiudicatario.

Ove nessuno degli oblatori s'induca a migliorare l'offerta, la sorte deciderà fra loro chi debba essere l'aggiudicatario.

Art. 81. Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che sieno fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto.

Se invece nell'ardere di una delle tre candele si sieno avute offerte, si passa ad accendere la quarta e si prosegue ad accenderne delle altre fino a che si hanno offerte.

Nell'istante in cui una candela si estingue, ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimase accesa, e non vi sia stato alterco tra gli astanti, che abbia interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente.

Le offerte devono essere fatte in frazioni decimali nella proporzione da determinarsi nell'avviso d'asta, o da chi vi presiede, all'atto della apertura della medesima.

Art. 82. Se l'asta si fa a offerte segrete, ciascun offerente rimette in piego suggellato all'autorità che vi presiede la sua offerta.

La stessa autorità, subito che ha ricevuto tutte le offerte, del che si accerta richiedendone ad alta voce gli astanti, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, legge o fa leggere ad alta intelligibile voce le offerte, quindi essa prende conoscenza del prezzo stabilito nella scheda trasmessale di cui all'articolo 79.

Se dal confronto fatto le risulti che questo prezzo sia stato migliorato dai concorrenti, l'autorità stessa aggiudica il contratto al miglior offerente; in caso contrario essa dichiara l'incanto di nessun effetto, e comunica ai concorrenti il *maximum* o il *minimum* scritto nella scheda.

Art. 83. Terminata l'asta, si stende un atto verbale in cui si descrivono le operazioni fatte e le offerte ottenute; lo sottoscrivono l'autorità che la presiedette, l'impiegato, che a termini degli articoli 47 e 56 intervenne all'asta, l'aggiudicatario, i due testimoni, e la persona che vi fece l'ufficio di notaio. S'inseriscono nell'atto verbale un esemplare dell'avviso d'asta e le relazioni della seguita pubblicazione nei luoghi indicati nell'articolo 72.

Art. 84. I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono ricevuti da chi presiede alle medesime, oppure, quando questi, per l'importanza di essi depositi, o per speciali circostanze lo reputi necessario, dal tesoriere della provincia.

Chiusi gli incanti, siffatti depositi vengono restituiti a tutti gli altri concorrenti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatari, onde essere passati alla rispettiva Cassa dei depositi e prestiti (25).

Art. 85. Si deve pubblicare nel più breve tempo possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (*fatali*), entro il quale si può migliorare il prezzo dell'aggiudicazione.

Passato codesto periodo, non può essere accettata verun'altra offerta.

Questa pubblicazione può essere tralasciata quando si tratti di appalto, la importanza del quale non ecceda lire 6,000, e particolari ragioni ne dimostrino la convenienza.

Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione è di giorni quindici, a contare da quello della avvenuta aggiudicazione, e s'intende scaduto al suonare dell'ora stabilita.

Il ministro competente può, ove il servizio lo esiga, ridurlo sino a giorni cinque.

L'offerta di aumento o di ribasso non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, e deve essere presentata all'uffizio che ha proceduto all'asta, ed accompagnata dalle carte prescritte per gli oblatori.

L'uffizio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora in cui venne presentata l'offerta.

Art. 86. Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si pubblicano secondo le norme indicate negli articoli precedenti altri avvisi d'asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo stato ridotto colla avuta migliore offerta e col metodo della estinzione delle candele o di partiti suggellati, come viene determinato ed è pubblicato nell'avviso.

A questa nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli precedenti.

Art. 87. Nel caso in cui ai nuovi incanti nessuno si presenti a fare una ulteriore offerta di aumento o di ribasso, l'appalto rimane definitivamente aggiudicato a colui, sull'offerta del quale sono aperti gli incanti.

Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto.

Art. 88. La licitazione privata è quella, colla quale a mezzo di avvisi particolari o pubblici si invitano a comparire in luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte tutti coloro, che si presume possano essere idonei all'oggetto della licitazione, e si aggiudica l'impresa, seduta stante, se i concorrenti non siano stati prevenuti differentemente.

Il ministro stabilisce se gli avvisi debbano essere pubblicati o dati a dimora; non avendolo stabilito, vengono pubblicati.

Art. 89. I contratti a mezzo di licitazione privata, oltre agli altri metodi, possono anche aggiudicarsi in seguito a offerte in iscritto.

In questo caso, dopo la lettura delle offerte ricevute, l'autorità delegata invita i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento dell'offerta più vantaggiosa presentata, e quindi stipula il contratto col miglior offerente

Art. 90. I contratti a trattativa privata si fanno:

1° A mezzo di obbligazione scritta a piedi dei quaderni d'onere.

2° Con un atto di *sottomessione* sottoscritto da colui che fa l'offerta.

3° A mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

CAPITOLO III. — *Forma ed approvazione dei contratti.*

Art. 91. Gli obblighi che assumono i particolarsi verso lo Stato debbono risultare da un atto pubblico. Non occorre atto pubblico per quelli la cui somma non ecceda L. 1,000, e per quelli che sono accennati nel precedente art. 90.

Art. 92. Nei contratti fatti con atto pubblico i contraenti obbligazioni verso lo Stato debbono presentare una valida cauzione secondo il disposto dalle leggi.

Può tuttavia l'Amministrazione accettare una cauzione personale con approbatore (*fideiussore sussidiario*):

1° dai contraenti ai quali non sieno fornite cose appartenenti allo Stato;

2° per i contratti d'affitto, quando viene anticipato un anno di fitto;

3° per il taglio di boschi cedui, quando il prezzo vien pagato per intiero anticipatamente.

Art. 93. Sono eccettuati dall'obbligo della cauzione i particolari che cedono in affitto al Governo le loro proprietà, sebbene i relativi contratti contengano condizioni ad essi onerose, semprechè, non venendo esse eseguite nel tempo determinato, il Governo abbia il diritto di farle adempire a loro rischio e pericolo, coll'obbligo inoltre del risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.

Art. 94. Per i contratti che non sono stipulati con atto pubblico, le guarentigie che si devono somministrare dai contraenti per l'esatto adempimento delle loro obbligazioni sono stabilite, secondo i casi e l'importanza dei contratti medesimi, dall'Amministrazione contraente.

Art. 95. Nei contratti che si stipulano in appoggio di perizia, o di quaderni d'onere, questi documenti devono esservi inseriti.

Art. 96. Per i contratti che non sono stipulati nei Ministeri l'Autorità delegata ne trasmette copia autentica al Ministero competente, unendovi i relativi documenti e succinta relazione.

Art. 97. Per l'esame della regolarità dei contratti, e per sentirne il parere, il ministro trasmette con apposita relazione al Consiglio di Stato:

a) quelli che, stipulati in seguito a pubblici incanti, eccedono la somma di 40,000 lire (26).

b) quelli che, fatti con licitazione o trattativa privata, eccedono 8,000 lire (26);

c) tutti quelli che portano alienazione di stabili (27).

Art. 98. Riconosciuta la regolarità dei contratti, e sentito il Consiglio di Stato nei casi indicati dall'articolo precedente, i medesimi sono resi eseguibili da un decreto del ministro (28).

Il ministro può delegare l'approvazione dei contratti non stipulati nei Ministeri, quando non sia necessario il parere del Consiglio di Stato.

Art. 99. Qualora nell'esecuzione di forniture, trasporti, o lavori derivanti da contratti, che in ragione del loro ammontare non siano stati riferiti al Consiglio di Stato per il previo suo parere, si manifesti la necessità di variazioni, che ne facciano salire la spesa oltre i limiti accennati all'art. 97, devono comunicarsi i relativi conti al Consiglio di Stato per il suo avviso, prima di provvedere al pagamento finale.

La stessa prescrizione è applicabile alle forniture, e ai lavori fatti ad economia, quando nell'esecuzione la spesa superi la somma di 8,000 lire (29).

Art. 100. Quando un contratto, per il quale fu sentito il Consiglio di Stato, si vuole rescindere o variare per una causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio (30).

Art. 101. Nel decreto del ministro o dell'uffiziale da lui delegato, di cui parla l'articolo 98, deve indicarsi:

1° la data del contratto;

2° il nome e il cognome del contraente;

3° la fornitura, il trasporto, il lavoro fatto, la cosa locata od altro cadente nel contratto;

4° la somma intiera, cui ascende il contratto stipulato;

5° e, ove i contratti sieno passivi, il capitolo del bilancio al quale la spesa deve essere applicata.

Art. 102. Per gravi motivi d'interesse pubblico e dello Stato il ministro può astenersi dal rendere eseguibili contratti, quantunque riconosciuti regolari.

Art. 103. Le spese di bollo, di copia ed altre inerenti ai contratti, sono a carico dell'appaltatore, o del contraente con l'amministrazione dello Stato, a meno che per casi speciali, d'interesse esclusivo dello Stato, e per esplicita convenzione, le spese suddette siano da sostenersi dallo Stato medesimo, e i relativi atti sieno da farsi e copiarsi in carta libera (31).

I contratti sono registrati in tutto o in parte a spese dei contraenti colle amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamente, a norma del particolare interesse dello Stato e dei carichi espressamente assunti dalla amministrazione rispettiva (32).

CAPITOLO IV. — *Esecuzione dei contratti.*

Art. 104. Allorchè i contratti sono divenuti eseguibili a termini dell'art. 98, i ministri o gli uffiziali incaricati provvedono alla loro esecuzione.

Art. 105. Negli speciali regolamenti di ciascun servizio si stabiliscono le cautele di assistenza, vigilanza e direzione necessarie ad assicurare la buona esecuzione delle forniture, dei trasporti, o lavori secondo la diversa loro natura.

Art. 106. Quando i lavori, i trasporti e le forniture subiscono ritardo, le persone incaricate di vigilare alla loro esecuzione devono rivolgersi all'Autorità competente per ottenere l'esatto adempimento del contratto.

Art. 107. Le persone poste alla direzione dei lavori, ed alla vigilanza sulle forniture e sui trasporti, non possono far aggiunte, nè alcun'altra variazione ai contratti.

Se però qualche variazione od aggiunta si rendesse necessaria, ne devono fare prontamente la proposta all'autorità o al Ministero da cui dipendono, con una particolareggiata relazione corredata dai necessari documenti.

Tali variazioni ed aggiunte non possono mandarsi ad effetto, se non quando sieno autorizzate dal ministro competente, sentito il Consiglio di Stato nei casi previsti dall'art. 100.

Le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la prescritta autorizzazione sono a carico della persona che le ha illegalmente ordinate.

CAPITOLO V. — *Collaudazione delle forniture e dei lavori.*

Art. 108. Tutti i lavori, e tutte le forniture, fatte ad appalto, o ad economia, devono essere soggette a collaudazione parziale o finale nei modi previsti dai regolamenti dei diversi servizi.

Art. 109. Le collaudazioni finali dei lavori e delle forniture sono fatte da agenti destinati dall'Amministrazione centrale, cui la spesa riguarda.

Art. 110. I regolamenti speciali cui accennano gli articoli 105 e 108, oltre le cautele e le norme ivi accennate, determinano pure il sistema di sindacato, e il modo di compilare le liquidazioni provvisorie o finali, non che i documenti da produrre in appoggio alle medesime.

TITOLO III.

DEL PATRIMONIO DELLO STATO.

Art. 111. Il patrimonio o Demanio dello Stato è costituito da tutti i beni immobili e mobili, che gli appartengono.

Art. 112. Nel Demanio dello Stato si distinguono i beni pubblici da quelli posseduti a titolo di privata proprietà.

Art. 113. Le leggi civili determinano quali siano i beni pubblici esclusi dalle contrattazioni, e non suscettivi di privata proprietà.

Art. 114. Il Demanio dello Stato è posto sotto l'alta sorveglianza del Ministero delle finanze.

Art. 115. Ciascun Ministero provvede all'amministrazione dei beni immobili e mobili assegnati ad uso proprio, o a quello dei servizi che da esso dipendono.

Art. 116. Tutti gli altri beni del Demanio dello Stato, sì pubblici che posseduti a titolo di privata proprietà, fruttiferi o infruttiferi, si amministrano separatamente per cura del Ministero delle finanze.

Art. 117. Le leggi speciali che regolano le acque, le strade, le spiaggie ed altri beni pubblici, determinano le forme e le condizioni colle quali può concedersi, in modo precario, ai privati l'uso dei beni stessi, come pure il modo di stabilirne il prezzo corrispondente a vantaggio del Demanio.

Art. 118. I beni immobili dello Stato sono descritti in un *registro di consistenza* a cura del Ministero delle finanze.

I nuovi acquisti e le alienazioni d'immobili si annotano nel registro dallo stesso Ministero a misura che si verificano.

Art. 119. I beni immobili assegnati ad uso di un servizio governativo, quando cessino da tale destinazione, rientrano nella amministrazione del Ministero delle finanze, a termini dell'articolo 116.

Art. 120. Le vendite dei beni immobili dello Stato sono autorizzate con legge.

Le vendite però delle strade nazionali abbandonate, dei beni immobili occasionalmente pervenuti al Demanio, come sono i beni vacanti, quelli delle successioni senza eredi, i beni ricevuti in pagamento di crediti dello Stato e simili, come pure le concessioni per derivazioni di acque demaniali o per la loro permuta, seguiranno sotto l'osservanza delle particolari discipline, che, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite con Regio decreto dato sulla proposta del ministro delle finanze, e da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale del Regno* (33).

Art. 121. Le concessioni delle miniere sono regolate dalle leggi che le concernono.

Art. 122. Le ragioni di credito ed i diritti che le leggi civili classificano fra i beni mobili sono anch'essi descritti in registri speciali, nei quali vengono progressivamente annotate le variazioni in aumento o in diminuzione.

Art. 123. I ministri provvedono alla tutela degli interessi del demanio relativamente agli oggetti mobili suscettivi di materiale tradizione, o col mezzo di *agenti contabili* preposti ai magazzeni, o col darne debito alle persone che li ricevono in consegna.

Art. 124. La consegna degli oggetti mobili, tanto agli *agenti contabili*, quanto alle altre persone responsabili, si eseguisce a mezzo di inventari compilati secondo le norme stabilite per ciascuna specie di servizio.

Quando gli oggetti mobili però non possono essere regolarmente posti ad inventario, o che non convenga nell'interesse dell'amministrazione di assoggettarveli, vi si supplisce con dichiarazioni rilasciate nella forma dovuta dall'uffiziale competente.

Art. 125. Chiunque riceva in custodia, in uso, o per servizio del Governo oggetti mobili di pertinenza dello Stato, è personalmente responsabile dei medesimi fino a che ne abbia ricevuto formale discarico.

La trasformazione, la diminuzione, o la perdita degli oggetti consegnati deve essere giustificata nelle forme e nei modi stabiliti dai regolamenti dei diversi servizi.

Art. 126. I contabili dei magazzeni non possono introdurvi nè estrarne cosa alcuna, senza un ordine scritto in conformità dei regolamenti speciali.

Art. 127. La situazione di ciascuna contabilità risulta dal libro di debito e credito che ogni contabile deve tenere secondo le quantità, le destinazioni e le classificazioni del relativo inventario, e sul quale deve notare giornalmente a debito gli oggetti di nuova introduzione, e a credito quegli estratti.

Ogni contabile tiene inoltre quei registri e documenti che valgono a giustificare i propri conti, e a dimostrarne la situazione, così in numero, come in valore, non che i benefizi o le perdite avute dallo Stato.

Art. 128. Alle epoche stabilite per ciascuna specie di servizio ogni contabile deve compilare i prospetti delle introduzioni e delle distribuzioni, delle rimanenze dei fondi, dei benefizi e delle perdite.

Questi prospetti, verificati e sottoscritti dagli uffiziali incaricati, vengono trasmessi al Ministero competente.

Art. 129. In ciascun Ministero è tenuta una contabilità centrale degli oggetti mobili, detta del materiale, nella quale sono compendiati, previa verificazione, i risultamenti dei prospetti periodici che i contabili devono trasmettere.

Tale contabilità serve di base ai conti generali, che si formano dai Ministeri, e di controllo alle operazioni dei contabili e delle persone che vi hanno ingerenza.

Art. 130. Ciascun Ministero riconosce la regolarità e l'esattezza dei conti annuali dei contabili delle cose mobili col confronto dei proprii registri, e vi appone analoga dichiarazione di parificamento.

Art. 131. Da ciascuno dei Ministeri è compilata, secondo la specialità dei servizi, un'appo-

(24) Art. 1 Legge 25 maggio 1865, n. 2312.

(25) Art. 40, 42, 43, 45, 51, 74, 75 e 136 del Regolamento approvato con R. D. 25 agosto 1863, n. 1444.

(26) Art. 1 Legge 25 maggio 1865, n. 2312.

(27) Art. 21 R. D. 3 novembre 1861, n. 302.

(28) Art. 22 detto.

(29) Art. 1, Legge 25 maggio 1865, n. 2312, e art. 23 e 25 R. D. 3 novembre 1861, n. 302.

(30) Art. 24 R. D. 3 novembre 1861, n. 302.

(31) Art. 21, n. 2, R. D. 14 luglio 1866, n. 3122.

(32) Art. 86, n. 1, e art. 141 R. D. 14 luglio 1866, n. 3121.

(33) Art. 27 R. D. 3 novembre 1861, n. 302.

sita istruzione, specialmente per quanto si riferisce:

1° Alla nomenclatura, unità di misura e classazione delle cose mobili;

2° Ai modelli dei libri di debito e credito, al modo di tenerli, e a quello onde hanno da essere compilati e trasmessi i prospetti e i documenti di contabilità;

3° Alla destinazione e dipendenza dei contabili.

Art. 132. Gli oggetti mobili divenuti inservibili, o che non convenisse di ulteriormente conservare nei magazzeni o negli stabilimenti dello Stato, sono alienati col consenso del Ministero delle finanze (34).

Le mobilie però e gli arredi degli uffizi e degli alloggi governativi devono essere consegnati all'Amministrazione demaniale, di cui all'articolo 115, per essere conservati od alienati.

Art. 133. Gli oggetti mobili non possono essere dati in pagamento ai creditori dello Stato (35).

Potranno soltanto cedersi agli appaltatori di opere i materiali derivanti dalla demolizione di fabbricati sul luogo dei lavori, quando non possa riescirne più vantaggiosa la vendita ai pubblici incanti (36).

Art. 134. A cura del Ministero delle finanze è fatto eseguire l'inventario di tutti i beni immobili di pertinenza dello Stato, secondo la loro consistenza al 31 dicembre 1866 (37).

L'inventario è distinto in due parti: la prima comprende i beni produttivi, la seconda comprende i beni improduttivi.

Art. 135. Ciascun Ministero fa compilare l'inventario dei beni mobili di ragione dello Stato, appartenenti alla propria amministrazione, quali saranno al 31 dicembre 1866 (38).

Art. 136. L'inventario dei beni mobili consta di due parti:

1° Del materiale occorrente ai vari servizi;

2° Di quelle specialità che vogliansi considerare quali accessori ai servizi, come musei, biblioteche e simili.

Ciascuna parte dell'inventario deve presentare:

a) La designazione degli stabilimenti e magazzeni in cui trovansi i beni mobili;

b) La denominazione di essi beni, secondo la diversa loro natura;

c) La distinzione, ove sia possibile, nelle tre classi di *nuovi*, *usitati* e *fuori d'uso*;

d) la quantità d'ogni uguale specie di cose, ed il corrispondente intero valore.

Art. 137. Il valore de' beni immobili e mobili da inscriversi negli inventari, è determinato, in via di approssimazione dietro stima, e secondo la condizione di servizio in cui si trovano.

Uguali norme servono per gli aumenti e le diminuzioni che avvengono annualmente, tenendo però per base degli aumenti anche il valore degli oggetti all'epoca degli acquisti o della fabbricazione.

Art. 138. Una copia degli inventari dei beni immobili e dei mobili dello Stato sarà depositata, non più tardi del 1° luglio 1867, negli archivi delle Camere legislative a cura dei Ministeri che li hanno fatti compilare.

Art. 139. Nel 1° trimestre dell'anno 1868, e così in quello degli anni successivi, i ministri depositano negli archivi delle Camere i prospetti delle variazioni avvenute nell'anno precedente per aumenti o diminuzioni in ciascuno degli inventari depositati a termini dell'art. 138 (39).

I prospetti sono fatti in modo compendioso, ed in essi viene indicato l'intero valore degli aumenti e delle diminuzioni, secondo i principii stabiliti nell'art. 137.

Art. 140. I Ministeri fanno compilare gl'inventari di tutta la mobilia, degli attrezzi, degli utensili e delle cose ad uso del proprio e degli uffizi dipendenti.

Tutti i mobili che si acquistano, si vendono, si trasformano, devono esser notati sui registri d'inventario esistenti nei Ministeri e negli uffizi dipendenti.

I Ministeri depositano entro il primo semestre 1867 un esemplare degli inventari nelle Camere legislative; e nel primo trimestre di ogni anno ne trasmettono ad esse i prospetti di variazione in aumento o in diminuzione.

TITOLO IV.

DEGLI UFFIZI DEL TESORO.

Art. 141. In ogni capoluogo di provincia hanno sede un'agenzia del Tesoro ed una tesoreria.

Nella città di residenza del Governo havvi inoltre una tesoreria centrale.

Art. 142. Le agenzie del Tesoro e le tesorerie accennate al precedente articolo eseguiscono le incumbenze loro commesse dal presente regolamento, da leggi, da regolamenti o da disposizioni speciali.

Art. 143. I prefetti per la loro qualità di rappresentanti del Governo hanno l'alta sorveglianza degli uffizi provinciali del Tesoro.

Art. 144. Per l'ispezione delle agenzie del Tesoro e delle tesorerie di provincia vi sono uffizi speciali sotto la diretta dipendenza del Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro).

La sede, la circoscrizione territoriale e le attribuzioni di questi speciali uffizi d'ispezione del Tesoro sono determinate da appositi decreti del ministro delle finanze.

TITOLO V.

DEI CONTABILI DELLO STATO.

CAPITOLO I. — *Contabili in generale.*

Art. 145. Sotto il nome di contabili sono compresi tutti gli agenti dell'amministrazione, che

(34) Art. 28 capoverso 1°, R. D. 3 nov. 1861, n. 302.
(35) Art. 28 capoverso 2° detto.
(36) Art. 28 capoverso 3° detto.
(37) Art. 26 capoverso 1° detto.
(38) Art. 26 capoverso 2°, parte prima, R. D. 3 novembre 1861, n. 302.
(39) Art. 26 capoverso 2°, parte seconda, R. D. 3 novembre 1861, n. 302.

hanno l'incarico delle riscossioni e dei pagamenti, o ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro o debito di materie; essi dipendono rispettivamente dai varii Ministeri, e sono tutti sotto la vigilanza del ministro delle finanze, e sotto la vigilanza e la giurisdizione della Corte dei conti (40).

Art. 146. I contabili non possono riscuotere somme o ricevere depositi, se non in conformità a leggi o a regolamenti.

Art. 147. Per i rami più importanti d'entrata vi sono contabili principali e contabili particolari.

I contabili principali concentrano le riscossioni dei contabili particolari.

Art. 148. I contabili di riscossione delle entrate dello Stato designati dal Ministero delle finanze pagano per conto del tesoriere della rispettiva provincia ed entro il limite dei fondi provenienti dalle fatte riscossioni o delle sovvenzioni di danaro che ne' casi consentiti possono ottenere dal tesoriere provinciale, o da altri per conto del medesimo, i titoli di spesa che incomberà ad essi di estinguere a norma delle speciali istruzioni che per questo servizio saranno emanate dal Ministero delle finanze.

Art. 149. Le funzioni di contabile sono incompatibili con quelle di amministratore e di ordinatore di pagamenti per conto dello Stato (41).

I contabili non possono esercitare una professione, un commercio o un'industria qualunque.

Ogni altra incompatibilità è stabilita dai regolamenti particolari di ciascun servizio.

Art. 150. Ciascun contabile non è responsabile che della propria azienda personale.

Art. 151. I contabili non possono assumere l'esercizio delle proprie funzioni, se non dopo aver giustificato all'autorità competente la validità della propria nomina, e l'adempimento dell'obbligo della cauzione che fosse loro imposta per legge o per regolamento.

In casi di eccezione, il ministro competente può permettere che un contabile assuma il servizio anco senza aver prestata la stabilita cauzione, purchè il contabile stesso adempia questo obbligo al più tardi entro mesi sei dalla data dell'assunzione del servizio.

Art. 152. I contabili sono personalmente risponsabili dei cassieri, impiegati o commessi, di cui si valgono nei proprii uffizi, anco se l'assunzione di codesti individui sia stata approvata dalle autorità competenti.

Art. 153. Ove non sia diversamente disposto, ciascun contabile deve avere una sola cassa, nella quale sieno raccolti tutti i fondi appartenenti ai suoi diversi servizi.

Art. 154. I contabili, che hanno maneggio del danaro dello Stato, non possono fare il cambio delle specie di monete che ricevono, senza esserne autorizzati, e debbono uniformarsi alle leggi e alle istruzioni relative al corso legale e alle specie di monete che riscuotono e pagano.

Ove risulti che un contabile contravvenga a queste disposizioni, l'uffizio cui esso è subordinato ne riferisce al competente Ministero.

Art. 155. I contabili sono risponsabili della riscossione dei diritti e dei crediti dello Stato liquidati da essi o dalle autorità competenti, secondo ne sia il caso.

Essi debbono riscuotere e versare le somme di cui han debito alle scadenze determinate, e far compiere in tempo gli atti necessari contro i debitori morosi.

Non possono ottenere di essere accreditati nei loro conti delle partite per le quali non abbiano compiuto in tempo utile gli atti predetti.

Art. 156. I contabili non possono essere accreditati delle mancanze, delle deteriorazioni o delle diminuzioni del danaro o delle cose mobili perdute a cagione di furto o di forza maggiore, o di naturale deperimento, se non esibiscano le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e se i danni fossero imputabili a loro colpa, per la negligenza, o per l'indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose mobili.

Egualmente non possono essere discaricati quando avessero usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle trasmissioni o nel ricevimento del danaro o delle cose mobili. Il discarico deve risultare da un decreto del ministro, da cui il contabile dipende, salvo il giudizio della Corte dei conti.

Art. 157. La vigilanza, il sindacato e il riscontro (*controllo*) che esercitano uffiziali pubblici sui contabili non varia, nè diminuisce la responsabilità dei medesimi.

Art. 158. I contabili che pagano del proprio somme dovute allo Stato, subentrano nelle azioni del medesimo a termini del diritto civile.

Art. 159. L'azienda dei contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso.

I contabili al principio della loro azienda prendono debito del danaro e delle cose in appoggio di atti verbali o di inventarii; e viene in egual modo costituito lo stato della loro azienda al finir di essa.

Art. 160. I contabili debbono dare il loro conto alla Corte dei conti nei modi prescritti dai regolamenti (42).

CAPITOLO II. — *Cauzioni dei contabili dello Stato.*

Art. 161. Le leggi stabiliscono quali sono i contabili dello Stato che debbono prestare cauzione, e ne prescrivono il modo.

Decreti Regi, dati sulla proposta del ministro delle finanze e di quello cui il servizio riguarda,

(40) Art. 45 R. D. 3 novembre 1861, n. 302.
(41) Art. 48 detto.
(42) Art. 49 detto.

determinano le misure delle cauzioni, e le variazioni di esse (43).

Art. 162. Sono sottoposti al *visto* della Corte dei conti gli atti che riguardano l'approvazione delle cauzioni, come pure quelli che concernono la riduzione e il trasporto, la sostituzione e la cancellazione delle medesime.

Art. 163. I contabili, che non prestano la dovuta cauzione nel termine stabilito dalle leggi o dai regolamenti, o entro a quello di proroga che in via di eccezione fosse loro conceduto dal competente Ministero, sono dichiarati dimissionari.

Art. 164. Quando la Corte dei conti abbia condannato un contabile al pagamento di un debito, sarà proceduto, occorrendo, nelle forme prescritte, a cura del competente Ministero, all'alienazione della cauzione, e alla distribuzione del valore ricavato.

CAPITOLO III. — *Tesorieri.*

Art. 165. I tesorieri sono incaricati del ricevimento delle entrate, del pagamento delle spese dello Stato, e dei servizi speciali ad essi affidati in conformità del presente regolamento, delle disposizioni e delle istruzioni del Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro).

Art. 166. I tesorieri di provincia esercitano le operazioni loro sotto la dipendenza delle Agenzie del Tesoro.

Il tesoriere centrale riceve gli ordini direttamente dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro).

Art. 167. L'assunzione in funzioni di un tesoriere ha effetto mediante la ricognizione della Cassa e di tutte le contabilità tenute dal tesoriere cessante.

Siffatta operazione è compiuta dall'agente del Tesoro, o da chi fosse incaricato dal Ministero, in contraddittorio del tesoriere cessante o del suo rappresentante legale, col tesoriere che assume il servizio.

Il risultamento della operazione sarà consegnato in un atto verbale che deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 168. Nel caso in cui venga a cessare un tesoriere, in causa di morte o per altra cagione, è destinato dal Ministero delle finanze un gerente a esercitarne le funzioni.

Ove la mancanza del tesoriere si verifichi in una delle provincie fuori della sede del Governo, e l'urgenza lo richieda, l'agente del Tesoro, presi gli opportuni accordi col prefetto, destina il gerente, e ne informa il Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) per l'approvazione.

Art. 169. La assunzione in funzioni di un gerente deve essere preceduta dalla verificazione di cassa e di contabilità, stabilita all'articolo 167 per l'assunzione in funzione di un tesoriere.

Art. 170. Per il tempo in cui un gerente esercita le funzioni deve rendere il conto alla Corte dei conti.

Art. 171. Il tesoriere centrale e i tesorieri di provincia debbono fare i pagamenti in tutti i giorni feriali, e anco nei dì festivi quando ne siano richiesti dal Ministero o dall'agente del Tesoro.

Nell'ultimo giorno d'ogni mese i tesorieri possono astenersi dal ricevere versamenti periodici dai contabili, eccetto che non ne ricevano speciale invito dal Ministero o dall'agente del Tesoro.

Art. 172. Quando nel danaro o nelle carte di valore, che sono in custodia del tesoriere centrale o di un tesoriere di provincia si riconosca una mancanza o altro dei danni citati nell'articolo 156, deve a mezzo di atto verbale essere fatta constare la causa che vi diede motivo e l'importanza del danno.

Per la tesoreria centrale l'accertamento del fatto, la verificazione delle casse, e la compilazione dell'atto verbale si eseguiscono da un delegato del Ministero delle finanze in contraddittorio del tesoriere centrale o di un suo legale rappresentante, e coll'intervento dell'uffiziale incaricato del controllo.

Un esemplare dell'atto verbale è rimesso al Ministero stesso per gli ulteriori procedimenti.

Per le tesorerie di provincia, se non viene altrimenti disposto dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), l'accertamento del danno, la verificazione delle casse e la compilazione dell'atto verbale sono eseguiti, in contraddittorio del tesoriere, dall'agente del Tesoro che deve spedire il relativo atto verbale colle sue proposte al Ministero suddetto.

CAPITOLO IV. — *Casse delle tesorerie.*

Art. 173. Ogni tesoreria deve avere due casse, una denominata cassa corrente, e l'altra cassa di riserva.

La cassa corrente è destinata al movimento giornaliero dei fondi per le riscossioni e per i pagamenti. In questa cassa non può ritenersi che la somma necessaria al servizio corrente.

La cassa di riserva è destinata a ricevere i fondi eccedenti il giornaliero bisogno.

Art. 174. Se il servizio di una tesoreria richiegga l'uso di più casse, queste, ove non vi sia disposizione in contrario, si riguardano come sussidiarie alla cassa corrente.

Art. 175. Le casse correnti hanno due serrature a congegni diversi, le chiavi delle quali sono tenute:

a) per la tesoreria centrale, una dal tesoriere centrale, e l'altra dall'ufficiale incaricato del controllo;

b) per le tesorerie di provincia, una dal tesoriere e l'altra dall'agente del Tesoro, o dall'uffiziale da esso delegato al controllo della tesoreria.

Art. 176. La cassa di riserva nella tesoreria centrale è chiusa con tre serrature a congegni diversi, le chiavi della quale sono custodite: una dal tesoriere centrale, l'altra dall'uffiziale incaricato del controllo, e la terza dal direttore generale del Tesoro, o da chi sia da esso delegato.

(43) Art. 46 R. D. 3 novembre 1861, n° 302.

La cassa di riserva nelle tesorerie di provincia è chiusa con due serrature a congegni diversi, le chiavi della quale sono tenute, una dal tesoriere, e l'altra dall'agente del Tesoro.

Art. 177. Nella cassa di riserva si tiene un registro d'entrata e di uscita.

Un esemplare di esso registro è pure tenuto da ciascuno degli uffiziali che custodiscono le chiavi della cassa medesima.

Ogni introduzione o estrazione di valori deve eseguirsi coll'intervento di chi tiene le chiavi della cassa; descriversi all'atto della operazione, in tutti gli esemplari del registro; e convalidarsi colla sottoscrizione di tutti gli intervenuti.

Art. 178. Alla sicurezza delle tesorerie è provveduto con sentinelle militari, e, in mancanza di queste, con sentinelle della guardia nazionale.

A tale scopo sono presi dal Ministero delle finanze o dagli agenti del Tesoro gli opportuni concerti colle competenti autorità.

CAPITOLO V. — *Controlli.*

Art. 179. Nella tesoreria centrale uffiziali del Ministero delle finanze sono incaricati del servizio di controllo.

Essi debbono constatare la regolarità della entrata e della uscita materiale dei valori, e tenere le scritture che valgano a far conoscere, alla fine di ciascun giorno, la esattezza di quelle tenute dal tesoriere centrale, a norma delle disposizioni che saranno date dal Ministero delle finanze.

Nelle tesorerie di provincia le agenzie del Tesoro, nell'adempimento delle incumbenze ad esse demandate col presente regolamento o con altre speciali disposizioni, esercitano il controllo delle operazioni dei tesorieri.

Gl'incaricati del controllo devono sottoscrivere i conti, i prospetti, e gli altri atti dei quali hanno l'obbligo di accertare l'esattezza.

CAPITOLO VI. — *Verificazione alle casse, ai magazzini e alle scritture dei contabili.*

Art. 180. Le casse, i magazzini e le scritture dei contabili dello Stato in danaro o in materia sono verificate da appositi uffiziali delle competenti amministrazioni nei tempi stabiliti, o in epoche straordinarie, giusta le prescrizioni dei regolamenti speciali ai diversi servizi.

Il risultamento di ogni verificazione debbe essere consegnato in un atto verbale.

Art. 181. Gli uffiziali incaricati delle verificazioni indicate all'articolo precedente sono responsabili dei danni che derivassero allo Stato per colpa o negligenza loro.

La Corte dei conti può, a seconda dei casi, attenuare gli effetti di tale responsabilità, determinando la somma che deve essere soddisfatta dall'uffiziale verificatore.

Essi di diritto sono sostituiti nelle ragioni di credito e di privilegio dello Stato verso i contabili debitori per essere reintegrati delle somme pagate per loro discarico (44).

Art. 182. In fine di ogni mese deve essere eseguita la verificazione delle casse della tesoreria centrale e delle tesorerie di provincia.

La verificazione alle casse della tesoreria centrale è eseguita dal direttore generale del Tesoro, o da chi sia da esso delegato, in concorso del tesoriere centrale e dell'uffiziale incaricato del controllo.

La verificazione alle casse delle tesorerie di provincia è fatta dall'agente del Tesoro in concorso col tesoriere.

Gli agenti del Tesoro devono altresì eseguire verificazioni straordinarie alla tesoreria della rispettiva provincia.

Il ministro delle finanze e gli ispettori del Tesoro possono ordinare ed eseguire verificazioni straordinarie alle tesorerie.

I prefetti hanno pure facoltà di far procedere a verificazioni straordinarie alle casse della tesoreria della rispettiva provincia.

Nei casi in cui le verificazioni straordinarie non sono eseguite dagli agenti del Tesoro è tuttavia necessario l'intervento dei medesimi.

Art. 183. Le verificazioni ordinarie e straordinarie delle tesorerie si fanno risultare da atto verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Quando vi sieno due esercizi aperti deve essere compilato un atto verbale per ciascun esercizio.

I resti di danaro o di carte equivalenti a danaro sono dimostrati per intero nell'atto verbale che riguarda l'esercizio dell'anno in corso.

TITOLO VI.

DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.

CAPITOLO I. — *Norme generali.*

Art. 184. Le entrate in conformità della legge del bilancio si riscuotono nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

La riscossione ne è fatta per conto del Ministero delle finanze (45).

Tutte le somme riscosse debbono essere versate, conforme le leggi e i regolamenti, nelle tesorerie dello Stato (46).

Art. 185. Il ministro delle finanze e gli altri ministri, per quei capi d'entrata che si riferiscono alla propria amministrazione, vigilano e curano la riscossione delle entrate dello Stato a mezzo dei diversi servizi e degli agenti dell'amministrazione a ciò tenuti per disposizione di legge o di regolamento.

Art. 186. Dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) è trasmesso alle amministrazioni, che hanno l'incumbenza di far riscuotere entrate, alla Corte dei conti, alle agenzie del Tesoro che ne danno notizia alle tesorerie di provincia, il prospetto di classazione delle entrate e le variazioni alle quali esso andasse soggetto nel corso dell'esercizio.

Questo prospetto e le relative variazioni servono di norma alle amministrazioni, ed ai contabili da essi dipendenti, nell'applicazione delle entrate, sia per le scritture nei registri e nei conti, sia per il rilascio delle relative quitanze.

(44) Art. 47 R. D. 3 novembre 1861, n° 302
(45) Art. 29 detto.
(46) Art. 30 detto.

Art. 187. Le entrate sono o riscosse dai contabili che ne hanno l'incarico, o versate direttamente dai debitori nella tesoreria centrale, o nelle tesorerie di provincia.

Art. 188. La riscossione delle entrate riguardanti l'anno che dà nome all'esercizio è continuata anche dopo il 31 dicembre, e fino alla chiusura dell'esercizio ne è allibrato l'ammontare nei conti dell'esercizio medesimo.

Le riscossioni di entrate degli esercizi chiusi fatte negli anni successivi sono allibrate nei conti dell'esercizio aperto più prossimo a quello cui le entrate si riferiscono.

Art. 189. Le somme riscosse o dovute dai contabili sono versate ai tempi stabiliti nella tesoreria della rispettiva provincia.

Le somme però riscosse o dovute dai contabili particolari sono versate, alle scadenze stabilite, nella cassa del contabile principale, il quale ne rilascia quietanza, e, aggiungendovi le somme da esso direttamente riscosse o dovute, ne eseguisce il versamento nella tesoreria competente.

Alla fine di ogni mese i contabili particolari rendono il conto della loro azienda, coi documenti che lo concernono, al contabile principale.

I contabili rendono ogni mese il conto della loro azienda secondo i regolamenti di ciascun servizio.

Art. 190. Sono versate direttamente dai debitori nella tesoreria centrale o nelle tesorerie di provincia le entrate della Direzione generale del Tesoro, o quelle per le quali sia data una speciale disposizione dal ministro delle finanze.

Art. 191. I contabili particolari, quando ne sieno autorizzati, possono versare le somme riscosse nella tesoreria della provincia, ma in tal caso lo fanno a nome del contabile principale.

La quietanza che ricevono per questi versamenti debbe essere da essi consegnata al contabile principale, che ne rilascia una propria a loro discarico.

Art. 192. I contabili possono essere autorizzati dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) a versare somme in contanti in una tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, ritirando vaglia del Tesoro sulla tesoreria della rispettiva provincia a favore di loro stessi, o dei contabili principali, secondo i casi.

Questi vaglia debitamente quitati sono considerati come danaro effettivo, e cambiati in quietanze dai contabili principali, e dai tesorieri provinciali a favore degli aventi diritto.

Art. 193. I contabili possono spedire il danaro alle tesorerie di provincia col mezzo di vaglia postali.

Le spese per il conseguimento dei vaglia postali sono a peso dei contabili mittenti.

È a carico dei tesorieri l'eseguire l'incasso del danaro relativo ai vaglia stessi.

Art. 194. Il Ministero delle finanze trasmette alle agenzie del Tesoro il prospetto dei contabili che debbono eseguire i versamenti nella tesoreria rispettiva, e fa conoscere le variazioni successive.

Esso dà pure gli ordini necessari per regolare i versamenti periodici dei contabili.

Gli agenti del Tesoro, avutane domanda dalla competente autorità, possono autorizzare i contabili della provincia ad eseguire versamenti anche fuori delle epoche stabilite.

Art. 195. Le somme delle entrate riscosse dai contabili sono dimostrate ripartitamente per capitolo ed articolo, secondo è stabilito dal prospetto annuale di classazione.

Le somme si versano in massa nelle tesorerie coll'applicazione generica in conto entrate dell'amministrazione alla quale le entrate medesime si riferiscono.

I versamenti che si fanno dai debitori diretti nelle tesorerie sono applicati al capitolo e all'articolo del bilancio cui appella l'entrata.

Art. 196. Quando, per non aver compiuto in tempo utile gli atti contro debitori morosi, o per altra ragione qualsiasi, vengono i contabili addebitati delle somme che lo Stato per colpa loro non ha riscosso o ha perduto, debbono essi porre immediatamente nelle proprie casse l'ammontare del debito loro costituito, facendone poi alle epoche stabilite il versamento nella cassa o nella tesoreria competente, secondo ne sia il caso.

Art. 197. I contabili che non sieno in attualità di esercizio, o i loro rappresentanti, versano le somme di cui hanno debito nelle tesorerie o nelle casse stabilite dalla competente autorità.

In caso di ritardo nell'estinguere il debito, vi sono costretti dagli agenti demaniali nelle forme stabilite.

Art. 198. I pagamenti dei crediti dello Stato si fanno in contanti.

Nessun titolo di credito verso lo Stato può essere ricevuto in conto di debiti verso lo stesso senza l'autorizzazione del ministro delle finanze.

I contabili che li accettino, senza esserne autorizzati dal ministro delle finanze, sono obbligati a versare col proprio danaro la somma del titolo illegalmente ammesso.

Art. 199. Tutti i versamenti che si eseguiscono per qualunque titolo nelle tesorerie dello Stato debbono essere accompagnati da una fattura delle monete e degli altri valori.

Ogni fattura deve contenere l'indicazione dell'importare di ciascuna specie delle monete, e, al caso, la descrizione e l'ammontare delle carte contabili, come pure la corrispondente somma totale della fattura.

In ogni fattura debbe essere dichiarata la quantità delle quietanze da rilasciare dal tesoriere, e altresì l'esercizio, la somma e l'applicazione di ciascuna di esse.

Le fatture debbono avere inoltre la data e la sottoscrizione di chi versa.

Art. 200. I contabili e i debitori diretti, presentano le fatture all'uffiziale incaricato del controllo, per la tesoreria centrale, e all'agente del Tesoro, per le altre tesorerie, i quali, se nulla abbiano da osservare sulla esattezza del computo e sulla regolarità delle carte di spesa, le sottoscrivono e le ritornano ai contabili o ai debitori diretti, perchè si presentino con essa al tesoriere per eseguire il versamento.

Art. 201. Le fatture sono custodite nelle tesorerie, in ordine di data, per il periodo almeno di due anni, a contare dal mese in cui furono presentate.

Art. 202. I tesorieri, ricevute le fatture, riscontrano subito l'esattezza del danaro e delle carte contabili, e rilasciano immediatamente le chieste quietanze, indicandone il numero e la data in calce delle fatture medesime.

Art. 203. Non sono ammessi nei versamenti che si fanno nelle tesorerie, sacchetti di danaro contenenti monete miste e di valore diverso.

I sacchetti non possono contenere somme maggiori di quelle qui appresso indicate:

per l'oro	L. 20,000
per l'argento	» 2,500
per il bronzo	» 50

Art. 204. Per i sacchetti di monete decimali d'oro o di argento, se sieno di somma minore di quella stabilita all'articolo precedente, devono escludersi le frazioni di centinaio, e per quelle di bronzo, le frazioni di lira.

Art. 205. L'oro deve essere pesato, e se difetta nella tolleranza ammessa dalla tariffa, è ricusato. I sacchetti contenenti tale specie di monete devono essere di tela addoppiata.

Art. 206. I sacchetti del contante che è versato dai contabili nelle tesorerie devono essere tutti muniti di un polizzino legato colla cordicella del sacchetto. Sul polizzino è indicata la specie delle monete, la quantità dei pezzi, l'importare di esse, e il nome del contabile che versa.

Art. 207. I sacchetti sono aperti nella tesoreria in presenza del contabile o di un suo rappresentante per riconoscerne il contenuto, e, dopo averli pesati, si indica su ciascun polizzino il loro peso decimale.

Art. 208. In qualunque versamento fatto nelle tesorerie è in facoltà dei tesorieri di riconoscere e numerare, presente la parte che versa, quel numero di sacchetti che credono necessario, ed anche tutti, se occorra.

Ove, in seguito alla ricognizione del peso, e alla numerazione, si rinvengano in uno o più sacchetti mancanze di contante, o pezzi falsi, il tesoriere fa da chi versa rettificare la fattura ed il polizzino dei sacchetti riconosciuti difettosi, e rilascia la sua quietanza per la somma effettivamente ricevuta, eccetto che la parte che versa non ami meglio di reintegrare la differenza.

Art. 209. Le monete riconosciute false sono tagliate e rimesse alla procura del Re. Se ne dà quindi avviso al Ministero delle finanze, al quale ne è data partecipazione dall'uffiziale incaricato del controllo per la tesoreria centrale, e dalle agenzie del Tesoro per le altre tesorerie.

Art. 210. In caso di dubbio o di contestazione, le monete d'oro e d'argento sono trasmesse dal tesoriere all'agente del Tesoro, il quale fa operare le analoghe verificazioni nella Zecca o nell'uffizio del marchio più vicino.

Tale verificazione si fa dal tesoriere centrale eseguire direttamente all'uffizio centrale dei saggi in concorso dell'uffiziale incaricato del controllo.

Art. 211. Le monete di bronzo non possono impiegarsi nei pagamenti, se non nelle proporzioni stabilite da leggi e da disposizioni speciali.

È però data facoltà in caso d'urgenza agli agenti del Tesoro di autorizzare i tesorieri, quando si verifichino ragioni affatto speciali, ad accettare dai contabili nei versamenti una quantità di monete di bronzo maggiore di quella stabilita informandone però subito il Ministero delle finanze.

Gli agenti del Tesoro si accertano della provenienza di quelle monete col richiedere all'uopo dai contabili la comunicazione dei documenti, che giudichino necessari per autorizzare il versamento nella tesoreria della quota eccedente il limite prescritto.

Tale autorizzazione è data al tesoriere dall'agente del Tesoro sulla fattura.

CAPITOLO II. — *Quietanze.*

Sezione I. — *Quietanze dei contabili della riscossione.*

Art. 212. I debitori dello Stato, a giustificazione dei pagamenti che fanno a contabili della riscossione, debbono ricevere nella forma prescritta dai regolamenti degli speciali servizi una quietanza, staccata da un registro a madre e figlia, che esprima l'oggetto e la data del pagamento, come pure la somma pagata esposta in numeri e in tutte lettere.

Le quietanze sono sottoscritte dal contabile, o da altri legalmente autorizzato.

Quando la specialità del servizio lo richiegga, i contabili debbono registrare la somma ricevuta anco in tutte lettere, e la data del pagamento sopra i ruoli, prospetti, registri, o titoli, qualunque sia la denominazione e la forma del documento da cui risulta il credito.

Sezione II. — *Quietanze dei tesorieri.*

Art. 213. Il tesoriere centrale e i tesorieri di provincia, per ogni versamento che ricevono dai contabili dello Stato o da debitori diretti, danno quietanza staccata da un registro madre-figlia, ed hanno il suggello a secco del Ministero delle finanze (47).

Le quietanze hanno un numero d'ordine progressivo per ogni esercizio e indicano:

1° Il cognome, il nome e la qualità del debitore;

2° La somma in tutte lettere e in numeri;

3° L'amministrazione cui l'entrata si riferisce;

(47) Art. 31 R. D. 3 novembre 1861, n° 302.

4° L'esercizio in conto del quale il versamento è ricevuto, senza distinzione, ancorchè le entrate appartengano agli esercizi chiusi;

5° La specie delle monete, i biglietti di banca e le carte versate come danaro.

Le quietanze rilasciate per versamenti eseguiti dai debitori diretti devono inoltre contenere l'oggetto del versamento e l'anno cui si riferisce il debito.

Art. 214. Quando i tesorieri ricevano entrate in seguito a mandati spediti da corpi morali o da altri debitori dello Stato, non debbono quitare i mandati, ma rilasciare, come per le altre entrate, le relative quietanze, e consegnarle alle parti che versano, perchè le uniscano ai mandati stessi in prova della loro estinzione.

Art. 215. I registri delle quietanze vengono dal Ministero delle finanze, o dall'agente del Tesoro consegnati al tesoriere a un registro per volta, e non se ne può far consegna di un secondo, se non sia esaurito il primo.

Art. 216. Per qualunque specie di entrate le quietanze si spiccano da un registro con una unica serie di numeri.

Art. 217. Nei casi di cambiamento di un tesoriere si apre un nuovo registro di quietanze e si ricomincia una nuova serie di numeri.

Art. 218. Una quietanza non può comprendere versamenti riguardanti entrate di più amministrazioni

Art. 219. Una quietanza, la cui somma in tutte lettere non corrisponda a quella in numeri, non è considerata valida se non per la somma minore, fino a che sia provato il contrario.

Art. 220. Le quietanze dei tesorieri non isdebitano verso il pubblico erario, quando entro le 24 ore non sieno fatte registrare, presso l'ufficiale incaricato del controllo, quelle del tesoriere centrale, e presso il rispettivo agente del Tesoro, quelle dei tesorieri di provincia.

La registrazione debb'essere convalidata colla sottoscrizione dell'ufficiale incaricato, o dell'agente del Tesoro (48).

Art. 221. Nelle quietanze non sono ammessi raschiamento, cancellazione, o alterazione di sorta.

Art. 222. Ove per impropria classificazione di un versamento, per errore di somma, o per altro motivo qualunque le quietanze rilasciate dai tesorieri debbano subire modificazione, vi si provvede per mezzo di annotazione a tergo delle stesse, previa autorizzazione data dal Ministero delle finanze.

Quando si annulli una quietanza la si unisce alla rispettiva quietanza madre, facendovi constare la ragione dell'annullamento e l'autorizzazione ministeriale nel caso che il relativo versamento abbia già figurato nella situazione di cassa.

Art. 223. I tesorieri non possono in alcun caso dare copia di una quietanza.

Sezione III. — *Smarrimento o distruzione delle quietanze dei tesorieri.*

Art. 224. Avvenendo lo smarrimento o la distruzione di una quietanza, si può supplirvi con un certificato equivalente, esteso su carta con bollo da centesimi 50.

Per ogni quietanza di tesoriere provinciale stata smarrita o distrutta, l'agente del Tesoro ne rende consapevole il Ministero delle finanze.

Art. 225. Le domande per ottenere il certificato indicato nell'articolo precedente devono essere estese su carta col bollo competente, rivolte al Ministero, quando le quietanze sieno state spedite dalla Tesoreria centrale, e alla agenzia del Tesoro, se fossero state rilasciate da una tesoreria di provincia.

Nella domanda è indicato il numero e la data della quietanza, la somma e l'oggetto cui essa si riferisce, e il nome e la qualità della persona o dell'ente morale a favore di cui fu rilasciata.

Art. 226. Il Ministero delle finanze, avuta la domanda del certificato che debbe tener luogo della quietanza della tesoreria centrale smarrita o distrutta, fa per una sola volta inserire apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

L'agenzia del Tesoro fa altrettanto nel foglio incaricato delle pubblicazioni degli atti delle autorità giudiziarie o amministrative della provincia.

Questo avviso contiene le indicazioni precise della quietanza, e l'invito a chi l'avesse rinvenuta a trasmetterla subito al Ministero delle finanze o all'agenzia del Tesoro, perchè possa essere consegnata alla parte.

Trascorso un mese, computabile dal giorno della pubblicazione dell'avviso, senza che la quietanza sia stata consegnata, il Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) spedisce il certificato.

Esso certificato deve contenere tutte le indicazioni portate dalla quietanza smarrita o distrutta, e della spedizione del medesimo deve farsi annotazione sulla matrice della quietanza, e sui libri nei quali fu registrata.

Art. 227. Se dopo la spedizione di un certificato si rinvenga la relativa quietanza, deve questa essere inviata al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) per l'annullamento o per la sostituzione di essa al certificato.

Art. 228. Tutte le spese derivanti da smarrimento o distruzione di quietanze stanno a carico di quelli ai quali ne è imputabile la perdita.

CAPITOLO III. — *Dimostrazioni mensuali delle riscossioni e dei versamenti.*

Art. 229. Presso ciascun uffizio d'amministrazione centrale, da cui dipendono contabili incaricati della riscossione di entrate dello Stato, vi ha un uffiziale contabile specialmente destinato per concentrare i conti delle entrate della propria amministrazione, tenerne le scritture e presentarne i conti a norma del presente regolamento e delle speciali istruzioni relative a ciascun ramo di entrata.

(48) Art. 31 capoverso 2° R. D. 3 novembre 1861, n. 302.

Art. 230. Non più tardi del giorno dieci di ciascun mese, e per tutta la durata dell'esercizio i contabili incaricati della riscossione di entrate debbono far pervenire all'amministrazione da cui dipendono, e nelle forme stabilite nelle discipline particolari, il prospetto delle riscossioni fatte per ciascun capitolo ed articolo di entrata nel mese anteriore, e dei versamenti eseguiti risultanti dalle quietanze rilasciate dalle tesorerie nello stesso mese.

Art. 231. Nei prospetti mensuali, oltre le riscossioni e i versamenti eseguiti nel mese cui il prospetto si riferisce, debbono essere epilogate le riscossioni e i versamenti fatti nei mesi precedenti. Nel mese successivo a quello della chiusura di un esercizio devono essere trasportate nei prospetti dell'esercizio successivo le somme rimaste a debito dei contabili per fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente.

Art. 232. Il fondo di cassa risulta dalla differenza fra l'ammontare delle somme riscosse e quello dei versamenti fatti.

Esso fondo deve essere dimostrato nel modo seguente:

Contanti,
Carte contabili.

Art. 233. L'ufficiale contabile dell'amministrazione centrale, ricevuti i prospetti di cui all'articolo 230, e le note degli agenti del Tesoro per i versamenti eseguiti direttamente dai debitori nelle tesorerie, forma mensualmente un prospetto generale descrittivo delle riscossioni e dei versamenti compilato nella forma prescritta dal Ministero delle finanze.

In tali prospetti si comprendono pure le contabilità dei contabili non più in funzione, ed ove risulti qualche manco di cassa, il fondo di cassa è distinto come segue:

Contanti,
Carte contabili,
Manco (deficit) dei contabili.

Esso prospetto generale, sottoscritto dall'ufficiale contabile, è inviato al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) in due esemplari, non più tardi del giorno 20 del mese successivo a quello cui il prospetto si riferisce.

Art. 234. Nei prospetti riguardanti entrate delle contribuzioni dirette si debbono considerare come riscossioni le rate scadute poste a debito dei contabili in virtù di ruoli, obbliganze o dazzaiuoli.

Art. 235. Il Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) dà debito all'amministrazione centrale, e per essa al suo uffiziale contabile, dell'ammontare delle riscossioni risultanti dal prospetto generale; e confrontati i versamenti descritti nel prospetto medesimo coi conti mensuali di tesoreria, e stabilitone l'accordo, ne dà credito all'amministrazione stessa.

Restituisce quindi un esemplare del cennato prospetto rivestito di dichiarazione atta a constatare la esattezza delle somme versate nelle tesorerie.

Art. 236. L'uffiziale contabile di ciascuna amministrazione, ricevuto dal Ministero delle finanze il prospetto generale di cui all'articolo precedente, lo presenta alla Corte dei conti col corredo dei documenti che per ogni ramo d'entrata sieno prescritti dalle speciali istruzioni.

CAPITOLO VI. — *Entrate della Direzione generale del Tesoro.*

Art. 237. Le entrate della Direzione generale del Tesoro risultano dal quadro annuale di classazione delle entrate, indicato all'art. 186, e sono riscosse a cura degli agenti del Tesoro col mezzo dei tesorieri, quali contabili di riscossione dell'amministrazione del Tesoro.

Art. 238. Le entrate eventuali e quelle derivanti dalla vendita di oggetti mobili resi inutili al pubblico servizio, non previste fra le entrate delle altre amministrazioni, non possono essere versate nelle tesorerie senza che i versamenti sieno previamente autorizzati dal Ministero delle finanze, o in suo nome dagli agenti del Tesoro.

Le altre entrate della Direzione generale del Tesoro sono versate direttamente nelle tesorerie, senza bisogno di previa autorizzazione.

Art. 239. Le entrate eventuali accennate nel precedente articolo sono applicate all'esercizio che prende nome dall'anno in cui è stata concessa l'autorizzazione del loro ricevimento.

Chiuso l'esercizio, le partite non riscosse sono trasportate all'esercizio successivo e riscosse in conto del medesimo con applicazione agli anni precedenti.

Art. 240. Le agenzie del Tesoro tengono un registro nel quale notano a debito tutte le entrate della Direzione generale del Tesoro, come risultano dalla parte attiva del bilancio, da ruoli o da altre disposizioni del Ministero delle finanze, e che debbano riscuotersi dalla rispettiva tesoreria provinciale.

Notano egualmente a debito le somme della stessa natura, per la riscossione delle quali fu da esse data l'autorizzazione, giusta l'art. 238.

Nello stesso libro riportano a credito tutte le somme riscosse dai tesorieri per tali entrate.

Art. 241. In principio di ciascun mese gli agenti compilano un estratto del registro indicato all'articolo precedente, riportandovi, fino alla chiusura dell'esercizio, i risultamenti delle riscossioni dei mesi precedenti. Riconosciuto che i risultamenti sieno conformi a quelli del conto mensuale della tesoreria, trasmettono l'estratto al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro).

Art. 242. Chiuso l'esercizio, ogni agente del Tesoro compila una dimostrazione delle partite rimaste da riscuotere, e la trasmette al Ministero delle finanze entro il mese successivo a quello in cui avvenne la chiusura dell'esercizio.

Art. 243. Per le entrate della Direzione generale del Tesoro, che devono versarsi nella tesoreria centrale, l'ufficiale incaricato del controllo ne cura la riscossione, tiene i registri, e compila le dimostrazioni a seconda delle disposizioni che sono date dal Ministero delle finanze.

Art. 244. Il Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), alla chiusura dell'esercizio, trasmette alla Corte dei conti un prospetto generale, in cui sono dimostrate le somme per entrate eventuali;

autorizzate;
riscosse;
rimaste da riscuotere.

TITOLO VII.

DELLA ESECUZIONE E DEL PAGAMENTO DELLE SPESE.

CAPITOLO I. — *Norme generali.*

Art. 245. Ciascun ministro provvede alla esecuzione, alla liquidazione e alla ordinazione del pagamento delle spese, in conformità alla parte del bilancio che riguarda il suo dipartimento.

Esso può delegare le sue facoltà ad uffiziali pubblici, o a capi di uffizi pubblici (49).

Art. 246. I titoli e i documenti che servono di appoggio alle liquidazioni delle spese debbono contenere la prova del diritto acquistato dai creditori dello Stato, ed essere compilati nelle forme stabilite dai regolamenti speciali di ciascun servizio approvati con Regi decreti, previo l'avviso del Ministero delle finanze (50).

Art. 247. Per il servizio dell'esercito e dell'armata sul piede di guerra le discipline economiche da osservarsi vengono stabilite con disposizioni speciali (51).

Art. 248. Nessun pagamento può essere fatto, se non in virtù di mandato spedito da ciascun ministro sui capitoli del bilancio (52).

Art. 249. I mandati sono sottoposti al riscontro della Corte dei conti, la quale vi appone il suo *visto.*

Tale riscontro ha effetto prima o dopo il pagamento, secondo le disposizioni stabilite nel presente regolamento.

I mandati, per essere pagati, debbono avere inoltre il *visto* per l'ammessione a pagamento posto dal ministro delle finanze o in suo nome da un uffiziale da lui delegato (53).

Art. 250. I ministri e gli uffiziali delegati sono responsabili dei pagamenti che avessero indebitamente ordinati (54).

Art. 251. Le spese, in quanto al modo di giustificarle, si distinguono in tre classi:

1° Spese da giustificare presso la Corte dei conti, contemporaneamente alla spedizione del mandato.

2° Spese fisse da pagare con ordini delle agenzie del Tesoro non forniti del *visto* della Corte dei conti, sempre che i titoli, da cui esse ebbero origine, sieno stati previamente registrati presso la Corte stessa.

Possono pagarsi le spese fisse riguardanti l'amministrazione centrale, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, a mezzo di mandati spediti dai competenti Ministeri, previo il *visto* però della Corte dei conti, e l'ammissione a pagamento del Ministero delle finanze.

3° Spese per le quali la giustificazione presso la Corte dei conti è fatta successivamente al pagamento, cioè:

a) Spese di riscossione delle entrate dello Stato e di giustizia criminale, che si pagano dai contabili di riscossione delle entrate;

b) Spese per servizi da farsi a economia, per le competenze dell'esercito e dell'armata, delle guardie di sicurezza pubblica e di altri corpi congeneri, per le quali si spediscono mandati di anticipazione (55).

Art. 252. Nei casi di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione o morte di un creditore, i mandati devono essere rilasciati in capo del rappresentante, tutore o curatore o degli eredi.

A corredo dei mandati, oltre alle giustificazioni che la natura della spesa può richiedere, deve essere unito il documento che provi in quello od in quelli in capo dei quali è spedito il mandato, la qualità di rappresentante, tutore curatore, o eredi del creditore.

La qualità di rappresentante, tutore o curatore si prova colla copia autentica dell'atto di nomina.

La qualità di eredi testamentari si prova colla copia o lo estratto di testamento e coll'atto di notorietà.

La qualità di eredi intestati si prova coll'atto di notorietà prodotto insieme al certificato di morte debitamente legalizzato se occorra.

Ove gli eredi testamentari siano creditori verso lo Stato di somma non eccedente le lire cento, la loro qualità può essere provata soltanto colla produzione dell'atto di notorietà e del certificato di morte.

L'atto di notorietà è ricevuto sull'attestazione di due testimoni dal pretore a termini dell'art. 51 del Codice di civile processura e in conformità al R. decreto del 28 luglio 1866, n° 3220, o da un notaio.

Quando alcuni degli eredi fossero maggiori di età, altri minori o interdetti, i mandati di pagamento sono spediti a favore dei primi, e del tutore o del curatore dei secondi.

Art. 253. Il creditore dello Stato che abbia costituito un procuratore per riscuotere e dar quietanza delle somme dovutegli, deve far pervenire al Ministero o all'agenzia del Tesoro, cui compete spedire il mandato di pagamento, l'atto di procura o l'estratto autentico di esso, per esser posto a corredo del mandato.

Ove la procura sia fatta per atto privato, le sottoscrizioni debbono essere autenticate da un notaio in conformità al disposto dell'art 1328 del Codice civile.

(49) Art. 32 R. D. 3 novembre 1861, n. 302.
(50) Art. 33 detto.
(51) Art. 44 detto.
(52) Art. 34 detto.
(53) Art. 41 detto.
(54) Art. 55 detto.
(55) Art. 38 e 39 detto.

Il mandato deve essere al nome del creditore dello Stato ed indicare di essere pagabile con quietanza del creditore stesso o con quella del suo procuratore.

E quando sia richiesto che la quietanza debba farsi per atto pubblico e la procura sia inserita in quest'atto, il mandato può essere pagato al procuratore, quantunque non sia nominato nel mandato.

Art. 254. Ove abbisogni di spedire più mandati in capo a rappresentanti, tutori, curatori, eredi, o procuratori, si fa menzione del mandato al quale furono uniti gli atti che li autorizzano a riscuotere.

Art. 255. Per gli stipendi di attività, o di disponibilità, o di aspettativa, le pensioni e gli altri assegni congeneri, si acquista il diritto al pagamento a mesi maturati.

Tuttavia il ministro delle finanze, per facilitare la materiale esecuzione dei pagamenti, può disporre che il pagamento dello stipendio agli impiegati in attività di servizio incominci dal giorno 27 del mese a cui la mesata si riferisce.

Art. 256. La decorrenza degli stipendi, sia per nuova nomina, sia per promozione, comincia dal giorno primo del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o di promozione.

Quando il pagamento di uno stipendio sia subordinato ad una condizione, come sarebbe quella della assunzione di funzioni in un tempo determinato, si deve porre a corredo del primo mandato di pagamento l'atto che provi l'adempimento di questa condizione.

Art. 257. Gli individui in disponibilità o in aspettativa di servizio, per riscuotere i loro assegni, debbono presentare il certificato d'esistenza, dato dal sindaco su carta con bollo da centesimi 50.

Se sono addetti ad un uffizio governativo è a vece rilasciato, su carta libera da bollo, un certificato del capo dell'uffizio che dimostri l'opera prestata.

Art. 258. Ogni Ministero od agente del Tesoro, in conformità alle discipline in vigore, riconosce l'esattezza dei documenti che debbono giustificare la spesa, provvede che sieno regolati ove abbiano difetti, e dopo liquida l'ammontare della spesa stessa e spedisce il mandato, ponendovi a corredo i documenti che lo riguardano.

Art. 259. Nella spedizione dei mandati non si tien conto delle frazioni di un centesimo di lira.

Art. 260. Il pagamento dei mandati è fatto dal tesoriere centrale, e dai tesorieri di provincia.

Può anche essere fatto per conto dei tesorieri di provincia dai contabili di riscossione delle entrate, giusta il disposto dell'art. 148 del presente regolamento.

Art. 261. Per quelle spese dello Stato il pagamento delle quali deve constare da quietanza de' creditori o dei loro rappresentanti data per atti pubblici, i ministri rispettivi o i loro delegati debbono stipulare gli atti medesimi senza l'intervento dei tesorieri o degli altri contabili incaricati dell'estinzione de' relativi mandati, dando in pagamento come fogli equivalenti a denaro i mandati predetti, facendovi annotazione dell'avvenuta stipulazione dell'atto di quietanza, indicando inoltre la persona che rilasciò la quietanza per atto pubblico, ed alla quale perciò sono da pagarsi i mandati stessi.

Art. 262. I mandati spediti e pagati nelle forme stabilite dal presente regolamento producono effetto definitivo, tanto nei conti dei tesorieri, quanto in quelli generali dello Stato, sebbene dopo il pagamento venga riconosciuto che con essi sieno state fatte pagare somme non dovute o maggiori delle dovute.

Di tali somme si reintegra l'erario dello Stato o a mezzo di compensi con altri pagamenti che siano ancora da eseguirsi sullo stesso capitolo del bilancio sul quale avvenne il pagamento indebito, od in caso diverso facendole versare nelle tesorerie, le quali se ne addebitano in conto entrate eventuali della Direzione generale del Tesoro.

Se i mandati contengono errori a pregiudizio dei creditori dello Stato, si provvede colla spedizione di mandati suppletivi al pagamento delle somme che fossero ancora dovute.

Art. 263. Quando sieno da reintegrare i capitoli del bilancio delle somme a carico di essi pagate, e restituite poscia al Tesoro dello Stato, i Ministeri devono presentare a quello delle finanze (Direzione generale del Tesoro) speciale domanda, con cui gli fanno conoscere:

1° la precisa indicazione del mandato di pagamento, col quale venne pagata la somma che fu restituita;

2° il numero, la data e la somma della quietanza relativa alla fatta restituzione, come pure la tesoreria in cui fu eseguito il versamento;

3° le ragioni, che rendono necessario l'aumento del fondo stanziato al corrispondente capitolo del bilancio.

Il Ministero delle finanze, riconosciuta regolarmente giustificata la domanda, spedisce un decreto, col quale, salvo il disposto dell'art. 38, è autorizzata intanto l'aggiunta al competente capitolo del bilancio, e, fatto registrare il decreto presso la Corte dei conti, ne comunica copia al Ministero che ha fatto la domanda.

Art. 264. Un mandato non può comprendere spese imputabili a più capitoli del bilancio, nè spese proprie dell'anno che dà nome all'esercizio, con altre relative agli anni precedenti.

Esso può tuttavia contenere spese riguardanti più articoli di uno stesso capitolo, quando queste sieno distintamente indicate per ogni articolo.

(Continua)

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA via del Castellaccio, 20.

Art. 265. I mandati hanno un numero d'ordine progressivo per ogni capitolo. Essi contengono inoltre le seguenti indicazioni:

L'esercizio a cui si riferiscono;

Il numero e la denominazione del capitolo del bilancio, se le spese sieno riferibili all'anno che dà nome all'esercizio, o agli anni precedenti;

La specificazione degli articoli;

Il cognome, il nome e la qualità del creditore;

L'oggetto della spesa;

La somma da pagare, scritta in numeri e in lettere;

I documenti giustificativi;

La data della spedizione;

Il luogo in cui si deve fare il pagamento, e la provincia in cui il luogo stesso è posto.

Art. 266. Quando un mandato sia spedito in capo ad un pubblico ufficiale non per credito personale, ma per spese in servizio dello Stato, viene ommesso il nome e cognome del titolare, e ne è solamente indicata la sua qualità uffiziale.

Art. 267. I mandati debbono essere scritti con nitidezza, senza cancellazioni o alterazioni di sorta alcuna.

Art. 268. I mandati sono parziali o collettivi.

Il mandato è parziale quando il pagamento abbia da farsi colla quietanza di una sola persona, ovvero quando la somma da pagare sia una sola, sebbene sia richiesta la quietanza di più persone.

È collettivo quando comprende più somme da pagarsi ripartitamente a più creditori.

CAPITOLO II. — *Spese per le quali la giustificazione è contemporanea al mandato.*

Art. 269. Si provvede al pagamento delle spese, per le quali la giustificazione debb'essere contemporanea al mandato, con mandati spediti dai Ministeri.

I mandati vengono allibrati nei registri tenuti da ciascun Ministero ripartitamente per capitolo e per articolo e sono sottoscritti dal ministro, o da un uffiziale da esso incaricato.

Lo incarico di sottoscrivere i mandati debbe farsi risultare da un decreto del ministro, da sottoporre previamente al *visto* della Corte dei conti.

Art. 270. Il Ministero che ha spedito i mandati, li trasmette con due elenchi alla Corte dei conti.

Uno dei detti elenchi è conservato presso la Corte dei conti, e l'altro, sottoscritto per dichiarare la ricevuta dei mandati, è restituito al Ministero.

Art. 271. La Corte dei conti esamina se i mandati corrispondono col capitolo del bilancio, se stieno nei limiti dei fondi assegnati, e se la spesa sia regolarmente liquidata e giustificata. Quando abbia riconosciuto la regolarità ed esattezza dei mandati, li registra ne' suoi libri, e vi appone il proprio *visto* e la dichiarazione della seguita registrazione.

Il *visto* per la Corte dei conti deve essere convalidato dalla sottoscrizione di un componente della Corte stessa. La dichiarazione della seguita registrazione è sottoscritta da un capo di uffizio, o da chi per esso.

Art. 272. Accadendo alla Corte dei conti di fare osservazioni su qualche mandato, le fa note al Ministero che lo spediva; e nel caso che la risposta del medesimo non fosse ritenuta sufficiente, la Corte fa conoscere per iscritto al ministro i motivi per cui creda doversi astenere dalla apposizione del *visto* (56).

Art. 273. Ove il ministro creda dover insistere affinchè il mandato abbia corso, sottopone le osservazioni della Corte dei conti all'esame del Consiglio dei ministri; e se il Consiglio dei ministri giudica, che, ciò non ostante, si eseguisca il pagamento sotto la sua responsabilità, la Corte appone il *visto*; ma, quando non sia paga delle ragioni ad essa comunicate, lo appone con *riserva*.

In questo caso essa espone i suoi motivi nelle osservazioni che debbono andar a corredo del progetto di legge da presentarsi al Parlamento per l'assesto del bilancio (57).

Art. 274. La Corte dei conti tiene presso di sè i documenti annessi ed enunciati nei mandati, e restituisce ai Ministeri che li hanno trasmessi, quegli altri documenti che fossero stati dati a titolo di semplice comunicazione.

Art. 275. I mandati sono dalla Corte dei conti trasmessi al Ministero delle finanze con tanti elenchi in due esemplari quanti sono i Ministeri.

Art. 276. Il Ministero delle finanze esamina i mandati, e, dopo verificato che corrispondano al bilancio e stieno nei limiti dei fondi assegnati, li ammette a pagamento, apponendovi il *visto* dopo averne preso nota nei suoi registri. Restituisce poscia alla Corte dei conti un esemplare degli elenchi sul quale dichiara che i mandati sono stati ammessi a pagamento.

L'altro esemplare con eguale dichiarazione lo trasmette al Ministero competente.

Se creda che qualche mandato non debba essere ammesso a pagamento, lo respinge alla Corte dei conti, indicandone la ragione.

Art. 277. Ammessi a pagamento i mandati, il Ministero delle finanze rimane esclusivamente incaricato dell'ulteriore corso dei mandati medesimi, a qualunque Ministero si riferiscano (58).

Il Ministero delle finanze e la Corte dei conti sono rispettivamente incaricati della tenuta del conto dei mandati pagati.

Art. 278. I Ministeri, quando abbiano ricevuto notizia dell'ammissione a pagamento di un mandato, ne danno avviso o lo fanno dare dagli uffizi interessati alle parti creditrici.

Art. 279. Dopo il *visto* i mandati non possono essere nè annullati, nè variati in alcuna loro parte, se non col concorso del Ministero che li ha spediti, della Corte dei conti e del Ministero delle finanze.

Successivamente alla fatta rettificazione tutti gli uffizi debbono concordare i propri registri.

Art. 280. Il Ministero delle finanze fa separare per provincia i mandati, e, da lui ammessi a pagamento, li registra, e trasmette con una nota alla tesoreria centrale quelli pagabili nella sede del Governo, e gli altri alle competenti agenzie del Tesoro.

Art. 281. L'agente del Tesoro nota in apposito registro i mandati spediti dai Ministeri. Quindi li separa secondo il luogo assegnato per il pagamento dei medesimi, e li distribuisce al tesoriere o agli altri contabili dello Stato, mediante elenchi.

Nel relativo registro nota pure il contabile cui il mandato fu trasmesso, ed a suo tempo l'eseguitone pagamento.

Art. 282. Quando l'agente del Tesoro riconosca qualche errore in un mandato, lo restituisce con rapporto al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro).

Quando s'avveda che un mandato debba pagarsi in un luogo diverso da quello sul medesimo indicato, se la località ove è da farsi il pagamento esiste nella stessa provincia, l'agente fa da sè la variazione; se è posta fuori della provincia, lo invia all'altro agente facendone rapporto al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro).

Quando gli agenti del Tesoro ricevano da un altro agente un mandato, gli danno corso, e ne rendono subito consapevole il Ministero delle finanze, riservandosi di apporre sul mandato il numero della spedizione, e di riportarlo nel registro indicato all'art. 281 subito che il Ministero stesso lo abbia ad essi indicato.

Art. 283. Se risulti che un mandato, per morte del titolare o per qualsivoglia altra causa, non possa o non debba più essere pagato, l'agente del Tesoro le trasmette al Ministero delle finanze.

Art. 284. Il Ministero delle finanze col concorso della Corte dei conti e del Ministero che ha spedito il mandato provvede alla correzione od annullamento, secondo ne sia il caso.

CAPITOLO III. — *Spese fisse.*

Sezione I. — *Stipendi, fitti, censi e simili (eccettuato il debito vitalizio).*

Art. 285. Ogni Ministero deve tenere registri nominativi degl'impiegati del proprio dipartimento, nei quali descrive tutte le variazioni che si verificano, sia per nomine, per promozioni o per altre cause, sia per aumenti o per diminuzioni dei ruoli organici dei varii servizi.

Per tutte le altre spese fisse, come affitti, censi, canoni, livelli e simili, deve pur tenere registri, in cui nota le variazioni di ogni genere che accada di fare alle spese stesse in conformità alle somme allogate nel bilancio dello Stato.

In essi registri debbono altresì essere notate le nomine, i contratti o altro di simile che venga fatto per delegazione da autorità provinciali.

Art. 286. La Corte dei conti, per le spese fisse di tutti i servizi, tiene registri simili a quelli indicati nell'articolo precedente.

Art. 287. In appoggio dei registri indicati all'art. 285, i Ministeri compilano prospetti, nei quali notano le partite che devono inscriversi presso le agenzie del Tesoro, come pure qualunque variazione che abbia da introdursi nelle partite già inscritte.

I prospetti sono compilati distintamente per provincia, hanno un numero d'ordine progressivo per ogni Ministero e contengono quelle particolari condizioni alle quali fosse vincolato il pagamento di una spesa fissa o non prescritte da istruzioni normali.

I prospetti sono compilati in due esemplari da spedirsi, uno all'agenzia del Tesoro, l'altro alla Corte dei conti.

L'invio dei prospetti è fatto dal Ministero con note aventi un numero progressivo per ogni provincia, le quali gli vengono restituite colla ricevuta.

Art. 288. La Corte dei conti, ricevuto dai Ministeri l'esemplare dei prospetti stabiliti dall'articolo precedente, lo esamina, e se abbia osservazione da fare procede come è detto agli articoli 272 e 273 pei mandati di pagamento.

Art. 289. La Corte dei conti apre i registri di conti correnti individuali, descrivendo ogni partita di spesa fissa secondo il numero d'ordine datovi dai Ministeri nei relativi prospetti.

L'agente del Tesoro tiene registri di conti correnti individuali divisi per Ministero, nei quali inscrive le partite di spese fisse comprese nei prospetti che riceve dai Ministeri, e con tutte le indicazioni portate dai prospetti medesimi.

Ad ogni partita inscritta di spesa fissa l'agente del Tesoro appone uno special numero progressivo del proprio registro.

Art. 290. Quando una partita di spesa fissa dev'essere trasportata da una ad altra provincia, l'agenzia del Tesoro, che chiude la partita, forma una situazione della medesima e la trasmette all'altra agenzia presso cui la partita deve essere inscritta.

Ove non sia nota all'agenzia del Tesoro la provincia dove viene trasportata la partita, trasmette la situazione al Ministero od all'uffizio dal quale ebbe avviso di chiudere la partita.

Art. 291. Nessun pagamento di spesa fissa può ordinarsi da un'agenzia del Tesoro, senza che essa abbia ricevuto il prospetto per l'impianto della partita o la situazione rilasciata, come è detto all'articolo precedente, dall'agenzia presso cui era inscritta la spesa fissa.

Quando si tratti di spesa fissa non ancora accesa in alcun registro delle agenzie del Tesoro, deve indicarsi nel prospetto che il pagamento deve farsi senza il ricevimento della situazione della partita.

Art. 292. Quando trattisi di semplice tramutamento di partite di spesa fissa da una ad altra agenzia del Tesoro, non è necessaria la formazione del prospetto, ma il Ministero o i capi di amministrazione competenti devono darne, contemporaneamente avviso alle due agenzie.

L'agenzia presso la quale la partita vien trasportata, la inscrive all'appoggio della situazione che riceve dall'altra agenzia, o dal Ministero, o dall'ufficio di cui è detto all'articolo 290.

Un avviso del Ministero competente dato alla Corte dei conti ed all'agenzia del Tesoro è sufficiente per far chiudere le partite che cessano definitivamente.

E venendo a risultare all'agenzia del Tesoro la cessazione definitiva d'una partita di spesa fissa, è autorizzata senz'altro a chiuderla, anche senza aver ricevuto avviso dal Ministero, e in tal caso ne dà essa stessa partecipazione al Ministero, cui incumbe d'avvertirne la Corte dei conti.

Art. 293. Le partite di spese fisse relative a stipendi, fitti, censi, canoni, ecc., non possono essere trasportate da una ad altra agenzia del Tesoro, se non per cambiamento di destinazione degli impiegati in attività di servizio, o per cambiamento di domicilio degli altri creditori.

Il cambiamento di domicilio si fa risultare da certificato rilasciato dal sindaco del comune in cui il creditore ha tasferito il nuovo domicilio legale.

Questo certificato è fatto pervenire a cura della parte interessata al Ministero o al capo di amministrazione competente a corredo della domanda pel trasporto della partita.

Art. 294. Ove nei prospetti di spese fisse si riconoscano errori di fatto, la cui correzione non ammetta dubbi e che non alterino la somma annua di spesa fissa, vi è provveduto dalle agenzie del Tesoro che ne informano il Ministero competente, il quale ne dà parte alla Corte dei conti.

Art. 295. Il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni, degli assegni per le spese d'ufficio, e delle indennità spettanti a magistrati, impiegati e serventi dello Stato in attività di servizio, a cui non sia direttamente provveduto dai singoli Ministeri, deve essere disposto mediante nota nominativa dei titolari, compilata dal rispettivo capo della magistratura, o dell'amministrazione, o dell'ufficio governativo, che la farà pervenire all'agente del Tesoro della provincia.

Queste note, dovendo tener luogo di mandati, non possono comprendere assegni che sieno applicabili a più esercizi o capitoli del bilancio.

Inoltre devono essere corredate dei documenti prescritti dai regolamenti e dalle istruzioni speciali a ciascuna amministrazione.

Le stampe per la formazione delle suddette note sono somministrate a spese dello Stato.

Art. 296. Gli agenti del Tesoro, ricevute le note accennate all'articolo precedente, debbono riconoscere la regolarità e il perfetto accordo delle medesime colle partite inscritte nei relativi registri.

Riconosciuta la regolarità delle note, gli agenti del Tesoro le trascrivono in apposito registro distinto per esercizio e per Ministero.

A queste note è dato il numero progressivo del registro nel quale sono trascritte.

Esso numero, e la rata cui si riferisce il pagamento, sono notati di contro alle relative partite nel registro dei conti correnti individuali.

Ciò eseguito, appongono sulle note l'ordine di pagamento, indicando in tutte lettere l'ammontare complessivo delle somme da pagare, depurate dalle ritenzioni, e, munite del timbro d'uffizio, le trasmettono, accompagnate da elenco, ai contabili incaricati del pagamento.

Ove le note contengano partite non iscritte nei registri dell'agenzia, o errate, o non giustificate dai prescritti documenti, gli agenti del Tesoro ne fanno deduzione dalle note, ed appongono l'ordine di pagamento per le sole partite regolari. Avvertono poi immediatamente gli uffizi, dai quali ricevettero le note, della seguita eliminazione delle partite, indicandone i motivi.

Art. 297. Se dopo la spedizione delle note avvenisse il caso che si dovesse sospendere o revocare l'ordine di pagamento di qualche partita in esse note compresa, i capi d'uffizio devono renderne immediatamente avvertito l'agente del Tesoro per le opportune disposizioni.

Ove l'annunzio delle variazioni avvenute nelle sovraindicate note pervenisse dopo l'esecuzione del pagamento, gli agenti del Tesoro cureranno, quando ne abbiano il mezzo, o promuoveranno dagli uffizi competenti il ricupero delle somme indebitamente pagate, in conformità al disposto dell'articolo 262.

Art. 298. I magistrati possono con apposita deliberazione dare facoltà a una sola persona di riscuotere e di far quitanza per gli stipendi di tutti i componenti la rispettiva magistratura e degli impiegati che vi sono addetti.

La facoltà è fatta risultare da dichiarazione sottoscritta dal capo della magistratura.

Quando si muti la persona fornita di tale facoltà, deve intervenire nuova deliberazione e nuova dichiarazione.

La dichiarazione del capo della magistratura è unita alla prima nota di cui è detto all'articolo 295, ed è indicato nell'intestazione della nota medesima che per tutti gli individui in essa nominati deve riscuotere e dare una sola quietanza la persona che ne ha la facoltà.

Nelle note successive vien fatto il riferimento, fino a che non avvengano mutamenti.

Finchè dura nella persona incaricata la facoltà di riscuotere, essa sola può dar quietanza per tutti quelli dai quali ha l'incarico, non essendo in questo caso applicabile il disposto dal penultimo capoverso dell'articolo 253.

Art. 299. La facoltà indicata allo articolo precedente può essere data dai capi delle amministrazioni per gli impiegati da essi dipendenti che ne facciano domanda in iscritto.

La domanda sottoscritta dagli impiegati e convalidata dalla segnatura del capo dell'amministrazione viene unita alla nota che deve servire al pagamento della prima rata dovuta.

Ove agli impiegati che sottoscrissero la domanda altri in seguito volessero aggiungersi, le loro domande si uniscono alla nota di pagamento della prima rata.

Occorre una nuova domanda ed una nuova autorizzazione, quando muti la persona incaricata di riscuotere e di quitare.

L'agente del tesoro procede del resto come è detto nell'articolo precedente.

Art. 300. Quando le partite inscritte nelle note accennate all'articolo 295 non sieno dai contabili della riscossione interamente pagate entro tre mesi dal dì del ricevimento di esse, sono dai contabili medesimi portate nei conti per le somme pagate, e le fanno pervenire nel modo stabilito dagli articoli 199 e 200 al rispettivo agente del tesoro, il quale, eseguite le prescritte ricognizioni, riduce l'ammontare delle note alle sole somme pagate, e prende nota nei suoi registri delle partite rimaste insoddisfatte.

I tesorieri ritengono le note fino alla totale loro estinzione, e quelle non interamente pagate alla scadenza dell'esercizio sono portate in uscita nei conti dell'ultimo mese dell'esercizio. L'agente del Tesoro riduce queste note alle sole somme pagate, e fa menzione nei suoi registri delle partite rimaste insoddisfatte.

Se prima delle epoche rispettivamente stabilite come sopra i contabili o i tesorieri vengano a conoscere che una nota non possa essere completamente pagata per una causa qualunque, la portano in uscita per le somme pagate, ed informano l'agente del Tesoro delle ragioni per le quali il totale pagamento della nota stessa non può aver luogo.

Occorrendo di provvedere al pagamento delle partite dedotte dalle note, l'agente del Tesoro spedisce appositi ordini staccati dal libro a madre e figlia, aventi un numero continuativo per ogni Ministero e per ogni tesoreria.

Art. 301. Quando per punire un impiegato, o per altra causa, viene disposta la ritenzione di una parte del suo stipendio, il ministro o il capo dell'uffizio che ha inflitta la punizione ne dà apposita partecipazione all'agenzia del Tesoro per l'occorrente annotazione nei suoi registri e per assicurarne l'esecuzione. Di codeste punizioni viene pur data partecipazione alla Corte dei conti dai rispettivi Ministeri.

Nelle note mensili pel pagamento degli stipendi le somme da pagarsi debbono risultare depurate dalle ritenzioni facendo di queste speciale annotazione nelle note stesse.

Art. 302. I capi d'ufficio che spediscono le note di cui all'articolo 295 sono considerati come ufficiali ordinatori di pagamenti, e perciò responsabili dei pagamenti indebiti cui esse note dessero luogo.

Art. 303. Gli assegni degli impiegati in aspettativa o in disponibilità di servizio inscritti nei registri delle spese fisse sono pagati sulla presentazione dei certificati d'esistenza in vita da rilasciarsi dai sindaci dei comuni in cui hanno domicilio o da notai certificatori.

Questi certificati sono disposti in modo che i creditori o chi per essi debbono indicare in tutte lettere la rata di pagamento e la somma netta da ogni ritenzione ad essi dovuta, e gli agenti del Tesoro, fatti i debiti riscontri, vi appongono il loro *visto* coll'ordine di pagamento.

Quando il pagamento è eseguito, gli agenti del Tesoro aggiungono alle indicazioni già risultanti dai certificati quelle altre che sono relative alle ritenzioni da riscuotersi in conto entrate dello Stato.

Sono pure in egual modo pagate quelle altre spese fisse che non possono essere soddisfatte se non dietro produzione del certificato d'esistenza in vita.

Ove gli assegni degli impiegati in aspettativa od in disponibilità e le altre spese fisse dianzi accennate debbano essere pagate da contabili della riscossione specialmente incaricati, gli agenti del Tesoro spediscono ai contabili stessi in principio di ogni anno un estratto del registro dei conti correnti, in cui sono riportate le partite degli assegni che essi debbono pagare.

Avvenendo nel corso dell'anno variazioni a quelle partite, gli agenti del Tesoro ne danno avviso ai contabili per le occorrenti annotazioni ed, ove occorra aprire nuove partite, spediscono estratti suppletivi.

I contabili colla scorta di codesti estratti riconoscono la esattezza delle indicazioni scritte dai titolari sui certificati di esistenza, eseguiscono i pagamenti, ritirando sui detti certificati le relative quietanze, e registrano sugli estratti dei conti correnti gli eseguiti pagamenti.

I certificati pagati sono fatti pervenire nel modo stabilito dagli articoli 199 e 200 al rispettivo agente del Tesoro, il quale, eseguite le ricognizioni prescritte, appone il suo *visto* sui certificati stessi, senza di che non possono essere ricevuti dal tesoriere.

Art. 304. Alcuni giorni prima che sia chiuso l'esercizio al quale gli estratti accennati all'articolo precedente si riferiscono, gli estratti medesimi sono restituiti dai contabili al rispettivo agente del Tesoro.

Il pagamento delle partite che fossero rimaste insoddisfatte non può aver luogo se non dietro presentazione del certificato d'esistenza in vita all'agente del Tesoro, che, ove nulla osti, vi appone il suo *visto* pel pagamento, il quale potrà essere così eseguito dai contabili, senza che occorra la rinnovazione degli estratti.

Art. 305. Gli assegni degli impiegati in disponibilità di servizio addetti ad uffizi governativi sono pagati sopra nota dei competenti capi di uffizio com'è prescritto dall'art. 295.

Art. 306. Il pagamento d'affitti di locali in servizio dello Stato è fatto dietro ordine dell'agente del Tesoro scritto appiè delle dichiarazioni rilasciate dagli utenti dei locali medesimi.

Quest'ordine, prima d'essere spedito al contabile incaricato del pagamento, deve essere trascritto nel registro prescritto dall'art. 296 e in quello dei conti correnti giusta le disposizioni contenute nello stesso articolo 296.

Art. 307. Per il pagamento delle spese fisse relative a censi, livelli, interessi di capitali e ad altre simili annuali prestazioni inscritte nei registri delle agenzie del Tesoro, vengono rilasciati appositi certificati nominativi muniti dei modelli di quietanza delle rate e delle rispettive scadenze.

Questi certificati sono spediti dalle amministrazioni centrali ed hanno il *visto* della Corte dei conti.

Alcuni giorni prima della scadenza d'ogni rata l'agente del Tesoro trasmette al tesoriere o agli altri contabili della provincia una nota descrittiva delle partite da pagarsi da ciascun di essi, colle indicazioni necessarie, perchè il contabile sappia chi debba rilasciare quietanza, quando non sia il titolare del certificato.

All'appoggio di questa nota il tesoriere e gli altri contabili operano i pagamenti sulla presentazione del certificato, dal quale staccano la quietanza della rata scaduta, rivestita della sottoscrizione del titolare del certificato o di chi legalmente lo rappresenta; fanno inoltre annotazione sul certificato stesso e sulla nota dell'agente del Tesoro dell'eseguito pagamento.

Gli atti che autorizzano a riscuotere per i titolari dei certificati debbono essere prodotti all'agente del Tesoro, il quale ne prende nota nei registri dei conti correnti e li ritiene presso di sè per essere uniti alla quietanza della prima rata pagata.

L'agente del Tesoro, ricevute le quietanze pagate, le allibra nei conti correnti, e nota sulle quietanze stesse la relativa applicazione al bilancio.

Art. 308. Alcuni giorni prima della scadenza dell'esercizio il tesoriere e gli altri contabili restituiscono all'agente del Tesoro le note prescritte dal precedente articolo e relative all'esercizio medesimo, e l'agente forma una nuova nota delle partite rimaste da pagare per censi, livelli, interessi di capitali, ecc., e la trasmette al tesoriere provinciale, il quale rimane esclusivamente incaricato del pagamento.

Art. 309. Nei casi di morte dei titolari delle partite di fitti, censi, livelli, interessi di capitali e simili, ovvero di cessione o di trapasso di proprietà delle partite medesime, gl'interessati presentano i necessari documenti all'agente del Tesoro che li trasmette al Ministero competente perchè si possa provvedere al cambio, ove occorra, del certificato, e in ogni caso alla spedizione del prospetto per l'inscrizione delle partite in capo dei nuovi titolari del certificato.

Sezione II. — *Debito vitalizio.*

Art. 310. Gli assegni del debito vitalizio liquidati e conceduti in conformità alle leggi devono essere inscritti in appositi registri del Ministero delle finanze, il quale rilascia al nome d'ogni creditore uno speciale certificato d'inscrizione.

Art. 311. In appoggio ai registri cennati all'articolo precedente il Ministero delle finanze provvede per le inscrizioni degli assegni del debito vitalizio e per le variazioni alle inscrizioni medesime colla spedizione di prospetti, come è prescritto dall'art. 287.

Art. 312. La Corte dei conti e le agenzie del Tesoro aprono registri dei conti correnti individuali distintamente per ogni serie dei vari assegni del debito vitalizio, e danno un numero progressivo speciale a ciascun registro.

Per l'aprimento, per le modificazioni, per il chiudimento e per il pagamento delle partite del debito vitalizio da eseguirsi sulla produzione del certificato d'esistenza in vita, come per gli assegni degli impiegati in aspettativa e in disponibilità di servizio, sono applicabili le prescrizioni e le norme di cui agli articoli 288, 289, 291, 294, 303 e 304 del presente regolamento.

Art. 313. Le rate mensuali degli assegni del debito vitalizio non dimandate entro due anni sono prescritte (59).

Art. 314. Il trasporto di una partita di pensione da una ad altra provincia non è acconsentito che per mutamento di domicilio legale del pensionario.

Il mutamento di domicilio è notificato dal pensionario all'agenzia del Tesoro presso cui è iscritta la propria partita, colla produzione della domanda corredata del certificato rilasciato dal sindaco del comune in cui ha trasferito il nuovo domicilio legale.

L'agente del Tesoro, avuta questa domanda, chiude nel registro dei conti correnti individuali la relativa partita, forma la situazione di essa, e la trasmette insieme alla suddetta domanda al Ministero delle finanze (Segretariato generale).

Il Ministero prende nota nei suoi registri del cambiamento di domicilio del pensionato e spedisce all'agenzia competente la situazione della partita con autorizzazione d'inscriverla ne' suoi registri e provvedere pei pagamenti.

(56) Art. 37 capoversi 2°, 3° e 4°, R. D. 3 novembre 1861, n. 302.

(57) Art. 37 detti e articolo 50 dello stesso R. D.

(58) Art. 42 R. D. 3 novembre 1861, n. 302.

(59) Art. 30 Legge 14 aprile 1864, n. 1731.

Art. 315. Quando una partita del debito vitalizio venga a cessare per morte o per altra causa di essere a carico dello Stato, le agenzie del Tesoro chiudono la partita, lasciando in evidenza la quota che potesse essere dovuta agli eredi od altri aventi diritto.

Al principio di ogni mese le agenzie del Tesoro trasmettono al Ministero delle finanze un elenco delle partite estinte nel mese precedente.

Art. 316. I certificati di esistenza in vita che i creditori del debito vitalizio debbono presentare per la riscossione dei loro assegni, sono rilasciati dai sindaci, o dai notai certificatori nella cui giurisdizione hanno domicilio legale; debbono avere il suggello della relativa comunità o del notaio, e il bollo da centesimi 50 ove la somma di ognuno degli assegni vitalizi superi lire 500 all'anno.

Ove nel certificato di iscrizione sia accennata qualche condizione, il sindaco o il notaio debbe tenerne conto nel certificato d'esistenza.

Art. 317. I creditori di assegni vitalizi che dimorino all'estero si procurano il certificato di esistenza dall'autorità locale, facendolo convalidare colla sottoscrizione del rappresentante il Governo italiano, o di chi ne faccia le veci, e riconoscere dal Ministero degli affari esteri del Regno.

Esso certificato è rimesso all'agente del Tesoro, presso cui è iscritta la partita, dalla persona che, in virtù di atto regolare di procura, è abilitata a dar quietanza del pagamento per conto del creditore. L'agente del Tesoro appone sul certificato d'esistenza in vita l'ordine, giusta le norme stabilite dall'art. 303.

Art. 318. I certificati d'iscrizione delle pensioni sono presentati unitamente al certificato d'esistenza in vita per gli occorrenti confronti agli agenti del Tesoro per le pensioni pagabili nel capoluogo di provincia. — Sono pure presentati al tesoriere o agli altri contabili, i quali ne riscontrano l'esattezza e appongono sui certificati d'iscrizione il bollo per constatare l'eseguito pagamento.

I contabili che non sieno forniti di bollo vi appongono un'equivalente annotazione.

Sezione III. — *Disposizioni comuni.*

Art. 319. Le partite di spese fisse inscritte nei registri di un'agenzia del Tesoro non possono essere pagate fuori della provincia.

Art. 320. Nei casi di cessazione, in causa di morte, di stipendi, pensioni od altri assegni fissi personali inscritti nei registri delle agenzie del Tesoro, gli aventi diritto al pagamento dell'ultima rata presentano all'agente del Tesoro i necessari documenti.

L'agente trasmette questi documenti al Ministero al bilancio del quale la spesa si riferisce, insieme ad una nota di liquidazione della somma dovuta.

Riconosciuta dal Ministero e dalla Corte dei conti la regolarità dei documenti e la esattezza della liquidazione, il Ministero restituisce la nota di liquidazione coi relativi documenti all'agente del Tesoro perchè provveda pel pagamento.

Art. 321. Sono necessari pel pagamento tanti certificati d'esistenza in vita quanti sono gli assegni di cui un creditore possa essere provveduto.

Un certificato d'esistenza in vita può però valere per più rate d'un assegno purchè riferibili ad uno stesso anno.

Il certificato d'esistenza in vita che avesse una data anteriore alla scadenza dell'ultima rata, non è valido che per riscuotere le rate precedenti ancora dovute.

Art. 322. I titolari dei certificati d'iscrizione dei censi, livelli, interessi di capitali, ecc., e degli assegni del debito vitalizio ai quali avvenga lo smarrimento o la distruzione dei certificati medesimi, debbono renderne subito consapevole l'agente del Tesoro presso cui è accesa la relativa partita.

Gli presentano quindi una domanda per ottenere un nuovo certificato di iscrizione corredandola di una dichiarazione fatta dinanzi al giudice, con cui si obbligano di consegnare all'agenzia stessa il certificato ove lo avessero a rinvenire, e di tenere indenne lo Stato da qualunque danno che potesse al medesimo derivare in seguito alla spedizione del nuovo certificato.

Art. 323. Gli agenti del Tesoro hanno obbligo di fare annotazione nel conto individuale dell'allegato smarrimento o distruzione del certificato d'iscrizione, subito che ne ricevano l'avviso e informarne, ove occorra, i contabili incaricati del pagamento. E quando sia loro presentata la domanda indicata all'articolo precedente, fanno inserire per una sola volta ed a spese del titolare nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, o nel giornale autorizzato a pubblicare gli atti uffiziali della provincia, un avviso col quale è dichiarato che dopo un mese dalla pubblicazione di esso, senza che sia fatta opposizione, sarà spedito un nuovo certificato di iscrizione.

Art. 324. La opposizione può essere presentata alla agenzia del Tesoro o al Ministero competente.

Passato il mese, l'agenzia trasmette al Ministero gli atti di opposizione, se ve ne sieno, o altrimenti una dichiarazione negativa, aggiungendovi l'indicazione fino a qual giorno l'assegno fu pagato.

Il Ministero fa annotazione sulla madre del certificato smarrito o distrutto, e, quando nulla osti, rilascia il nuovo certificato, nel quale fa constare che esso è spedito in sostituzione di altro smarrito o distrutto, indicandone il numero, e lo rimette all'agenzia del Tesoro competente perchè lo faccia consegnare al titolare dopo aver chiusa la partita precedente, ed aperta una nuova nel relativo registro dei conti correnti individuali.

Art. 325. Le agenzie del Tesoro, per il pagamento delle pensioni o di assegni dovuti ad impiegati in disponibilità o in aspettativa, possono tenere per validi anche certificati di esistenza, che i pensionari o gli impiegati suddetti si fossero procurati dalle autorità di quei comuni, ove momentaneamente avessero la loro dimora.

Il certificato sarà in tal caso convalidato col visto del prefetto o del sottoprefetto del circondario, il quale ne farà, con lettera d'uffizio, la trasmissione all'agenzia del Tesoro che ne debbe eseguire il pagamento.

Art. 326. Nei primi giorni del mese di gennaio di ciascun anno i Ministeri debbono inviare a ciascuna agenzia del Tesoro un elenco del numero e della intitolazione dei capitoli delle spese fisse dell'anno, contrapponendovi il numero del capitolo del bilancio dell'anno precedente.

Ove occorra di far rilevare differenze, lo si eseguisce alla colonna delle osservazioni.

CAPITOLO IV. — *Spese per le quali la giustificazione presso la Corte de' conti è fatta successivamente al pagamento.*

Sezione I. — *Spese di riscossione delle entrate e spese di giustizia penale.*

Art. 327. Le spese riguardanti la riscossione delle entrate, per le quali non si possa provvedere nei modi ordinari, sono pagate, dietro ordine dei capi di servizio o degli uffiziali incaricati, dai contabili, colle entrate che vi si riferiscono.

Con decreto Regio, dato sulla proposizione del ministro delle finanze, vengono annualmente stabilite quali sieno le spese che si possono pagare dai contabili coi fondi della riscossione.

La misura di tali spese, e il modo con cui si autorizzano e si eseguiscono, sono stabiliti per ogni ramo di entrata da regolamenti speciali approvati con decreto ministeriale da comunicarsi alla Corte dei conti.

Art. 328. La giustificazione delle spese di riscossione deve essere fatta presso la Corte dei conti nel termine di quattro mesi, a contare dalla data della loro esecuzione.

Nel caso in cui si ritardi siffatta giustificazione, la Corte dei conti ne fa cenno nelle sue osservazioni annuali.

Art. 329. I contabili che hanno soddisfatto le spese di riscossione trasmettono periodicamente, e non più tardi della scadenza del trimestre i documenti, colle ricevute giustificative degli eseguiti pagamenti, ai rispettivi capi di servizio o agli uffiziali incaricati.

Questi formano per ciascuna provincia altrettanti prospetti dei pagamenti fatti quanti sono i capitoli del bilancio cui le dette spese si riferiscono, distinguendo in essi le spese per articolo.

Successivamente i detti capi di servizio trasmettono i documenti colle relative ricevute al competente Ministero, il quale in conformità alle prescrizioni del capitolo II del presente titolo spedisce i mandati di rimborso distinguendo in apposite colonne le somme da introitare come entrate in causa di ritenzioni sugli stipendi, aggi, ecc., e quelle da rimborsarsi ai contabili.

Art. 330. Il Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), ricevuti dalla Corte dei conti i mandati di rimborso accennati all'articolo precedente, li trasmette al tesoriere centrale, il quale per le somme delle ritenzioni in conto entrate dello Stato emette quietanze nella forme stabilite, e per le somme da rimborsarsi ai contabili rilascia in capo dell'uffiziale contabile, di cui all'art. 229, altrettanti vaglia del Tesoro quante sono le tesorerie che debbono provvedere alla loro estinzione.

Questi vaglia sono fatti pervenire dal Ministero delle finanze all'uffiziale contabile, il quale li spedisce debitamente quitati ai rispettivi agenti del Tesoro insieme ad una nota in doppio esemplare in cui sono indicate le quietanze da spedirsi in commutazione dei vaglia medesimi.

Tali quietanze sono dagli agenti del Tesoro trasmesse con uno degli esemplari della suddetta nota all'uffiziale contabile, dal quale ricevettero i vaglia per essere dal contabile stesso portate a credito dei contabili a favore dei quali vennero emesse.

Avvenendo il caso che si debba rimborsare ai contabili una qualche somma in contanti, sono spediti mandati separati da quelli commutabili in vaglia del Tesoro, facendo gli opportuni riferimenti ove ne sia il caso, per ciò che concerne ai documenti giustificativi.

Questi mandati sono direttamente pagati ai contabili creditori nei modi prescritti dal presente regolamento.

Art. 331. Le spese di giustizia penale sono soddisfatte dai contabili delle entrate dipendenti dal Ministero delle finanze in appoggio di ordini spediti dalla competente autorità, e secondo è stabilito dalle discipline in vigore.

Art. 332. Le Direzioni delle tasse e demanio quali uffiziali incaricati dei Ministeri cui le spese di giustizia penale riguardano, ricevono al più tardi di trimestre in trimestre dai contabili accennati all'articolo precedente i documenti colle ricevute giustificative degli eseguiti pagamenti, li esaminano, restituiscono quelli che non sono regolari, e formano per gli altri riconosciuti regolari i prospetti prescritti dall'art. 329.

Essi prospetti coi documenti e colle ricevute che vi si riferiscono sono dalle dette Direzioni trasmessi alla Direzione generale delle tasse e demanio, la quale li passa al proprio uffiziale contabile perchè ne prenda nota nei suoi registri e poi li rimette alla Corte dei conti.

La Corte, eseguita la verificazione dei documenti, delle ricevute e dei prospetti, e fatto porre in regola quanto vi fosse di irregolare o di inesatto, ritorna soltanto un esemplare d'ogni prospetto munito della dichiarazione di regolarità alla Direzione generale delle tasse e demanio che l'invia al competente Ministero affinchè spedisca a termini dell'art. 329 i relativi mandati pei quali sono da eseguirsi le disposizioni contenute nel successivo art. 330.

Sezione II. — *Spese per servizi da farsi ad economia.*

Art. 333. Quando sia necessario che un servizio si faccia ad economia, e che per eseguirlo abbisognino anticipazioni di danaro, possono darsi in proporzione dei bisogni una o più anticipazioni all'uffiziale dell'amministrazione incaricato del servizio, purchè queste in complesso non eccedano la somma di lire 30,000.

I mandati relativi sono spediti dal Ministero competente, visti e registrati alla Corte dei conti.

Il Ministero e la Corte tengono nota delle anticipazioni per provvedere a suo tempo alla regolazione.

Art. 334. La giustificazione dell'impiego delle somme avute in anticipazione debbe essere fatta alla Corte dei conti entro il termine di quattro mesi decorribili dalla data del *visto* dei mandati di anticipazione.

Trascorso questo termine la Corte chiama l'uffiziale che ha ricevuta l'anticipazione a renderne conto.

Il ministro delle finanze però, sia per iniziativa propria, sia per invito della Corte dei conti, farà procedere dagli ispettori da lui dipendenti alla verificazione presso gli uffiziali incaricati dei conti relativi a queste anticipazioni.

Art. 335. A misura che sia giustificato l'impiego di anticipazioni, possono darsene altre, purchè, riunite a quelle ancora rimaste da giustificare, non sia superata la somma di lire 30,000.

Art. 336. Le anticipazioni per le competenze dell'esercito e dell'armata e per le paghe degli operai addetti agli stabilimenti militari possono superare lire 30,000, e debbono essere regolate in ragione delle somme stanziate nel bilancio.

Le giustificazioni delle spese sono fatte colla osservanza delle discipline che regolano quei servizi, e nel termine stabilito coll'articolo precedente.

Art. 337. Per i mandati di anticipazione, oltre le allibrazioni ordinarie nei registri, il Ministero competente e la Corte dei conti devono tenere un libro di evidenza, nel quale aprono un conto per ogni servizio e per ogni uffiziale, e vi notano le anticipazioni, le regolazioni e i rimborsi.

Art. 338. A misura che colle anticipazioni l'uffiziale incaricato fa progredire il servizio ad economia, deve essere sua cura di procurarsi entro il limite prescrittogli i documenti giustificativi delle somme da esso pagate, e di farli pervenire col proprio conto al Ministero da cui dipende.

Art. 339. Il Ministero, riconosciuta la regolarità del conto, trae un mandato di saldo della spesa giustificata.

In questo mandato porta a credito dell'uffiziale incaricato tutta la somma della spesa risultante dai documenti giustificativi. Poscia diffalca da questa somma l'ammontare di tante anticipazioni o parti di esse, per modo da lasciar sussistere una rimanenza di credito, per la quale spedisce il mandato di saldo a favore dell'uffiziale incaricato.

Nei mandati di saldo delle anticipazioni impiegate nelle paghe soggette a ritenzione in conto entrate dello Stato si fanno risultare le somme di cui i tesorieri debbono darsi debito per le ritenzioni medesime, e quelle da pagarsi a saldo agli uffiziali incaricati.

Quando i conti degli uffiziali incaricati pareggiano, per cui non siavi luogo a pagamento di somma alcuna a saldo, i mandati sono spediti in capo al tesoriere che pagò i mandati d'anticipazione per le sole somme che sono da riscuotersi in conto entrate dello Stato.

Art. 340. All'ultimo dei mandati, che si spedisce per saldo di un servizio ad economia definitivamente compiuto, si diffalcano dalla somma spesa le anticipazioni non ancora sottratte nei precedenti mandati.

Art. 341. Quando un servizio ad economia sia compiuto coll'intiero impiego della somma anticipata, l'uffiziale incaricato fa pervenire il conto e i documenti al Ministero che ha spedito il mandato di anticipazione.

Se sia rimasta non impiegata una parte della somma, l'uffiziale incaricato la versa nella tesoreria della provincia quale entrata eventuale della Direzione generale del Tesoro, e unisce al proprio conto la quietanza relativa.

Il Ministero esamina il conto, fa regolare i difetti che vi fossero, e spedisce un decreto, col quale viene dichiarato liquido il conto, e discaricato l'uffiziale di ogni debito per questo titolo.

Il decreto viene trasmesso in due esemplari coi documenti relativi alla Corte dei conti, che, riconosciuta ogni cosa in regola, registra il decreto, conserva un esemplare coi documenti, e invia l'altro esemplare al competente Ministero, che lo ripone nei suoi atti.

I decreti di questa specie sono dalla Corte dei conti conservati in custodie speciali ripartiti per Ministero, per esercizio e per capitolo.

Gli uffizi che hanno tenuto in evidenza il conto particolare della anticipazione lo chiudono, facendovi le necessarie annotazioni.

Art. 342. I Ministeri devono annunziare agli uffiziali, che abbiano reso conto definitivo della ricevuta anticipazione, l'avvenuta spedizione del mandato di saldo o del decreto di regolazione.

Sezione III. — *Paghe alle guardie di sicurezza pubblica e ad altri Corpi.*

Art. 343. Per il pagamento delle paghe e degli assegni equivalenti alle guardie e ai graduati di sicurezza pubblica non si aprono conti individuali presso le agenzie del Tesoro.

Per tali pagamenti sono dal Ministero dell'interno spediti mandati d'anticipazione a favore degli ufficiali incaricati di questo servizio dalle prefetture in proporzione delle guardie in servizio presso d'ogni provincia.

Art. 344. Le prefetture tengono il ruolo nominativo delle guardie e dei graduati di sicurezza pubblica.

Un esemplare di esso è trasmesso per mezzo del Ministero dell'interno alla Corte dei conti.

Si trasmettono pure alla Corte dei conti le note delle successive variazioni che avvengono al predetto ruolo.

Art. 345. Le note delle variazioni, di cui all'articolo precedente, debbono indicare:

a) gli individui ammessi alla compagnia o al drappello per nuova nomina o per tramutamenti, e in questo caso da quale provincia provengano;

b) quelli che cessano di appartenere al Corpo per qualsiasi motivo;

c) quelli promossi o degradati;

d) l'epoca da cui deve decorrere la nuova paga, l'aumento, la cessazione o la diminuzione di essa.

Art. 346. L'uffiziale incaricato, riscossa la somma del mandato, paga le quote dovute a ciascheduno, ritirandone regolare quietanza.

Non più tardi del dì 10 di ogni mese giustifica, nei modi stabiliti per i servizi ad economia, al Ministero dell'interno l'impiego delle anticipazioni ricevute nel mese precedente.

Il debito o il credito che risulti da un conto mensuale è riportato dall'uffiziale pagatore sul conto del mese successivo.

Nel mese di gennaio di ogni anno l'uffiziale presenta un conto in cui sono epilogati i risultamenti delle anticipazioni e dei conti prodotti per l'anno precedente.

Avuto il conto, il Ministero dell'interno procede nelle forme indicate alla sezione II del presente capitolo.

Art. 347. Quando una guardia o un graduato di sicurezza pubblica passi dalla giurisdizione di una prefettura a quella di un'altra, il prefetto, dal quale cessa di dipendere, dispone per lo invio all'altro della situazione della partita di paga, che viene unita alla giustificazione del primo pagamento fatto nella nuova residenza.

Art. 348. Il procedimento stabilito per le guardie di sicurezza pubblica può essere seguito per le paghe e gli assegni dei guardiani delle carceri, dei militi a cavallo in Sicilia, e degli altri corpi aventi analoga costituzione.

Art. 349. Le guardie doganali ricevono le paghe nei modi stabiliti dal regolamento, che disciplina il loro servizio.

CAPITOLO V. — *Pagamento di mandati e dei varii titoli di spese fisse inscritte nei registri delle agenzie del Tesoro.*

Art. 350. Tutti i pagamenti debbono essere eseguiti dai tesorieri e dagli altri contabili in conformità alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 351. I tesorieri e gli altri contabili confrontano cogli elenchi i mandati ricevuti, li esaminano, e, se risulti ad essi un errore di addizione, una discrepanza fra la somma indicata in lettere e quella in numeri, la morte del titolare, la necessità di mutare il luogo del pagamento, un'alterazione al cognome o al nome del titolare, o alla somma in lettere, ovvero qualunque altra irregolarità, si astengono dal pagarli.

Il tesoriere centrale ne rende consapevole il Ministero delle finanze e gli trasmette, occorrendo, il mandato perchè sia posto in regola.

I tesorieri di provincia e gli altri contabili fanno altrettanto coll'agente del Tesoro.

Art. 352. I tesorieri e gli altri contabili, che paghino un mandato, nel quale non corrisponda esattamente la somma esposta in lettere con quella in numeri, sono responsabili della differenza tra la maggiore e la minore somma del mandato, ed in ogni caso hanno diritto ad essere scaricati della somma minore.

Art. 353. I tesorieri e gli altri contabili debbono pagare i mandati ai creditori i quali si presentino in persona e sieno da essi conosciuti. Se i creditori non sieno conosciuti, devono provare l'identità della persona mediante attestato di chi sia noto ai tesorieri o agli altri contabili o in altro modo. Quando i tesorieri e gli altri contabili non avessero modo di assicurarsi dell'identità del creditore, se questo è un pubblico uffiziale, possono richiedere la legalizzazione della sottoscrizione fatta dall'autorità locale; se invece è un privato, possono richiedere che la sottoscrizione sia autenticata da un notaio a forma dell'articolo 1323 del Codice civile.

Art. 354. I creditori devono stendere la ricevuta ai piedi dei mandati, o in apposita colonna di essi, alla presenza di chi paga.

Art. 355. Nella ricevuta è scritto per intiero il cognome e il nome del creditore corrispondente alla indicazione contenuta nei mandati.

Quando nella ricevuta debbano per qualsivoglia causa concorrervi due testimoni, questi sottoscrivono come il creditore, aggiungendovi la parola *testimonio*.

Il portatore di una ricevuta sottoscrive egualmente coll'aggiunta della parola *portatore* o *esibitore*.

Art. 356. La quietanza di un mandato spedito in capo a una ditta commerciale è fatta nel modo accettato in commercio, e notificata alla competente Camera di commercio e di arti.

I tesorieri e gli altri contabili possono richiedere una prova, che sarà data con un certificato della Camera di commercio e di arti.

Quando la sottoscrizione della ditta, benchè accettata in commercio, non sia esattamente conforme alla intestazione del mandato, la ditta dovrà produrre una circolare accertata dalla Camera di commercio e d'arti, che viene dal tesoriere unita al mandato.

Art. 357. Se il creditore è illetterato, vi appone un segno di croce alla presenza di due testimoni, che sottoscrivono all'atto del pagamento.

Art. 358. Quando un mandato sia tratto a favore di un pubblico uffiziale, senza che sia nominativamente indicato giusta il disposto dall'art. 266 deve esso nel dare la ricevuta scrivere, oltre il cognome e il nome, anche la qualità dell'uffizio che gli dà diritto a riscuotere la relativa somma.

In caso di assenza o di impedimento dell'uffiziale a favore del quale fu spedito il mandato, può essere accettata la quietanza di colui che per ragione di grado e d'impiego lo deve surrogare, ma questo, oltre all'indicazione della qualità sua che lo autorizza a quietare, deve far precedere alla sottoscrizione per quietanza la indicazione:

Per il (qualità dell'uffiziale) assente o impedito
Il (qualità)
Sottoscrizione.

Art. 359. Le somme contenute nei mandati spediti a nome dei creditori non possono essere pagate ai procuratori di essi, quando non ne sia fatta menzione nei mandati stessi, ad eccezione dei casi previsti agli articoli 253 e 261.

Ove si presentino procuratori in questa condizione, i tesorieri o i contabili ricevono l'atto, la copia o l'estratto di procura e lo inviano col relativo mandato all'agente del Tesoro, che lo rettifica se spedito da esso, o altrimenti trasmette tutto al Ministero delle finanze da cui lo ha ricevuto.

Il tesoriere centrale consegna tutto al Ministero delle finanze.

Art. 360. Se il creditore di un mandato sia morto, non può farsi il pagamento agli eredi, ma deve essere restituito il mandato all'agente del Tesoro, il quale lo trattiene se è spedito da esso, ovvero lo trasmette al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) se è spedito da un Ministero.

È proceduto quindi all'annullamento o alla riduzione del mandato, o alla disposizione del pagamento agli eredi nelle forme stabilite dal presente regolamento.

Il tesoriere centrale lo ritorna al Ministero delle finanze.

Art. 361. Possono i tesorieri e gli altri contabili anche accettare, sotto la loro personale responsabilità, per quietanza della somma pagata in virtù di mandati a favore di una o più persone (collettivi), una ricevuta scritta sopra foglio a parte, purchè sopra la firma del creditore sia scritto in lettere *Vale per quietanza della somma di lire* . . . e sia espressa la causa del pagamento, e, quando occorra, anche notato il tempo a cui si riferisce.

Quando quello che rilascia ricevuta sopra foglio a parte sia analfabeto, fa il segno di croce, il quale debbe essere accettato colla sottoscrizione di due testimoni presenti all'apposizione del segno.

Il tesoriere e gli altri contabili possono chiedere quando lo credano necessario che la sottoscrizione del creditore sia legalizzata ed autenticata come è detto all'art. 353.

Art. 362. Quelli tra i creditori di una somma indivisa, i quali non sottoscrivono il mandato, e che danno quietanza a parte, debbono farla nei seguenti termini:

Vale per quietanza per la parte che mi spetta sulla somma di lire . . . *dovuta per* . . .

Art. 363. Il tesoriere e gli altri contabili non fanno alcun pagamento al portatore di una quietanza, quando non sia da essi conosciuto.

Il portatore si deve sottoscrivere sulla quietanza; se è illetterato, deve apporre il segno di croce alla presenza dei contabili e di due testimoni che sottoscrivono.

Art. 364. Quando per sopraggiunta infermità il creditore non possa sottoscrivere una quietanza, vi sostituisce il proprio segno di croce alla presenza di due testimoni che si sottoscrivono, premettendovi la dichiarazione:

Crò † cè del . . . . *(cognome e nome intero del creditore), il quale colpito da infermità non può fare la sua sottoscrizione.*

Ove l'infermità non permetta al creditore di fare neanco il segno di croce, abbisogna un atto legale di procura.

Art. 365. I tesorieri e gli altri contabili non possono accettare quietanze sotto condizione, o sotto riserva, nè sui mandati, nè sopra fogli a parte.

Art. 366. I tesorieri e gli altri contabili sono responsabili delle quietanze relative ai mandati da essi pagati.

Art. 367. Sui mandati pagati, e sulle quietanze in foglio a parte i tesorieri devono all'atto del pagamento apporre il bollo colla leggenda *pagato*.

Gli altri contabili, che non sieno forniti di bollo, vi scrivono *pagato*.

Ai piedi delle quietanze in foglio a parte i tesorieri e gli altri contabili scrivono anche la data del pagamanto.

Art. 368. Fino a che un mandato collettivo non sia intieramente estinto, le porzioni pagate figurano come danaro in cassa.

Art. 369. I pagamenti a conto di mandati collettivi sono registrati in apposito libro dall'uffiziale incaricato del controllo presso il tesoriere centrale, dagli agenti del Tesoro, e dai tesorieri.

Art. 370. Nei mandati di rimborsazione di spese fatte dai contabili, l'importare dei quali sia indicato sui mandati stessi, che debba convertirsi in quietanze di versamento o in vaglia del Tesoro, non occorre la ricevuta dei contabili, ma basta che vi sia indicata la fatta spedizione delle quietanze o dei vaglia.

Questa indicazione è autenticata colla sottoscrizione del tesoriere e dell'agente del Tesoro, o dell'uffiziale incaricato del controllo.

Art. 371. Per i mandati, nei quali vi sieno somme da introitarsi quali entrate dello Stato per ritenzioni sugli stipendi, aggi, pensioni, ecc. le ricevute dei creditori sono date per la sola quota, che è ad essi pagata.

Per le quietanze delle entrate è proceduto com'è stabilito al capitolo IX del titolo VIII del presente regolamento.

Art. 372. Delle somme indebitamente pagate

i tesorieri e gli altri contabili debbono reintegrare immediatamente lo Stato coi propri denari.

Art. 373. Tutte le prescrizioni stabilite dal presente capitolo sono estensibili ai vari titoli di spese fisse inscritte nei registri delle agenzie del Tesoro in quanto possono esservi applicabili.

CAPITOLO VI. — *Smarrimento o distruzione di mandati, o di un equivalente ordine di pagamento.*

Art. 374. Quando avvenga lo smarrimento o la distruzione di un mandato o di un equivalente ordine di pagamento, ne deve esser reso consapevole il Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), il quale, dopo fatte eseguire accurate indagini che siano riuscite infruttuose, rilascia un decreto per autorizzare la spedizione di un duplicato, e lo rimette a chi ha spedito il mandato o l'ordine smarrito o distrutto.

Il ministro delle finanze, ove lo creda conveniente, può far precedere al rilascio del decreto pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* o in altri giornali.

Il ministro competente, o l'agente del Tesoro spedisce il duplicato osservando le formalità prescritte nel decreto, e lo fa pervenire alla tesoreria incaricata del pagamento.

Nel caso in cui un mandato od ordine smarrito sia rinvenuto dopo la spedizione del duplicato, deve esserne fatto l'invio al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) perchè sia provveduto all'annullamento.

CAPITOLO VII. — *Limiti fissati alla spedizione e al pagamento dei mandati sul bilancio di un esercizio, ed operazioni successive.*

Sezione I. — *Mandati spediti dai Ministeri.*

Art. 375. Al 1° di luglio d'ogni anno il Ministero delle finanze non ammette più a pagamento mandati collettivi con applicazione all'esercizio che scade col successivo mese di settembre, eccettuati quelli di regolazione commutabili in *vaglia del Tesoro.*

I mandati collettivi spediti antecedentemente continuano ad essere pagati:

a) dai tesorieri sino a tutto il mese di luglio;

b) dagli altri contabili sino al 20 dello stesso mese.

Il giorno 21 di luglio i contabili particolari trasmettono al contabile principale i mandati collettivi pagati soltanto in parte, corredati da note che facciano conoscere, riguardo alle quote rimaste insoddisfatte, la causa nota o presunta del non eseguito pagamento.

I contabili principali e i contabili, che versano direttamente nelle tesorerie di provincia, trasmettono al rispettivo tesoriere, prima che scada il mese di luglio, i mandati di tal natura, corredati da note contenenti le indicazioni dianzi accennate.

L'ultimo giorno del mese di luglio i mandati collettivi pagati soltanto in parte, che esistano presso le tesorerie di provincia, sono allibrati in uscita per le sole quote pagate, aggiungendovi le corrispondenti ritenute in conto entrate del Tesoro, delle quali i tesorieri si addebitano nei modi prescritti. I tesorieri stessi pongono a corredo di ogni mandato una nota, nella quale indicano le quote pagate, quelle rimaste da pagare, e le cause note o presunte del non eseguito pagamento di queste ultime.

Tali mandati sono compresi nella contabilità dello stesso mese di luglio per le sole quote papate, lasciandovi a corredo le note surramentate.

Sono seguite le stesse norme pei mandati collettivi esistenti presso la tesoreria centrale e non interamente estinti.

Art. 376. Il Ministero delle finanze trasmette i mandati collettivi, pagati in parte soltanto, ai rispettivi Ministeri per lo immediato diffalco dai medesimi delle quote rimaste da pagare, e, quando nulla osti, per la contemporanea spedizione di estratti conformi a quelli originali pel pagamento di queste quote.

Gli estratti conformi debbono avere:

a) la stessa data dei mandati collettivi originali, e lo stesso numero coll'aggiunta di *bis*, *ter*, ecc., secondochè abbiansi a spedire uno, due, o più estratti parziali;

b) la menzione del mandato collettivo originale da cui derivano;

c) trascritte le firme apposte ai mandati originali, e a tergo la dichiarazione: *Per estratto conforme valevole al pagamento.*

Questa dichiarazione è in seguito convalidata dalle sottoscrizioni del ministro che rilascia gli estratti, della Corte dei conti e del ministro delle finanze.

Art. 377. I mandati collettivi che rimangano interamente insoddisfatti alle epoche stabilite all'art. 375, sono dai tesorieri di provincia e dagli altri contabili restituiti alle agenzie del Tesoro, le quali ne fanno la trasmissione al Ministero delle finanze. Il tesoriere centrale li trasmette direttamente al Ministero delle finanze.

I mandati sono dal Ministero delle finanze inviati ai Ministeri competenti, i quali, quando nulla si opponga al successivo pagamento delle singole quote in essi inscritte, li riducono ad una sola quota e spediscono, per le quote rimaste da pagare, altrettanti estratti conformi come all'art. 376.

Art. 378. Il procedimento stabilito dai precedenti articoli è seguito anche prima del tempo ivi prefisso, quando nel corso dell'esercizio si venga a conoscere che un mandato collettivo non può essere intieramente estinto.

Art. 379. Dopo il mese di settembre, ultimo dell'esercizio, il Ministero delle finanze non ammette più a pagamento mandati con applicazione all'esercizio scaduto col mese stesso.

Fino dal 1° gennaio di ogni anno il Ministero delle finanze non ammette più a pagamento mandati con applicazione all'esercizio dell'anno precedente che si riferiscono a spese straordinarie ripartite in più anni. Giunto l'anno in cui è stanziata l'ultima quota delle spese, questi mandati sono ammessi, come tutti gli altri, sino a tutto settembre.

Il giorno 21 del mese di settembre, ultimo dell'esercizio, i contabili particolari trasmettono al contabile principale i mandati pagati relativi all'esercizio stesso.

I contabili principali, e quelli che versano direttamente nelle tesorerie di provincia inviano, prima che scada il mese di settembre, i mandati di tale natura al rispettivo tesoriere, il quale li allibra in uscita nelle sue scritture dello stesso mese.

Art. 381. I mandati spediti dai Ministeri e non pagati prima che l'esercizio sia chiuso possono, senza essere rinnovati, aver efficacia per cinque anni, a contare dal 1° giorno dell'anno nel quale furono spediti, e figurano come pagati per conto speciale del Tesoro nei conti dell'esercizio che prende nome dall'anno nel quale essi mandati sono allibrati in uscita dai tesorieri.

Trascorso il quinto anno, da computare in egual modo, i tesorieri e gli altri contabili non possono più operarne il pagamento e debbono restituirli al rispettivo agente del Tesoro, che li trasmette al Ministero delle finanze.

Sezione II. — *Ordini di pagamento spediti dagli agenti del Tesoro per spese fisse.*

Art. 382. Dopo il 25 settembre, ultimo mese dell'esercizio, gli agenti del Tesoro non trasmettono più al tesoriere e agli altri contabili della provincia ordini di pagamento relativi a spese dell'esercizio che scade col 30 dello stesso mese di settembre.

Art. 383. Se occorra di provvedere al pagamento di spese fisse relative ad esercizi chiusi, gli agenti del Tesoro rilasciano gli ordini con applicazione all'esercizio in corso, *spese degli anni precedenti.*

Se alla data della spedizione dell'ordine sono due gli esercizi in corso, l'applicazione dell'ordine è fatta a quello dei due esercizi che è di più prossima scadenza.

Art. 384. Gli ordini già spediti che rimanessero inestinti dopo chiuso l'esercizio sul quale furono rilasciati, continuano ad avere effetto per quattro esercizi successivi a quello sui quali gli ordini vennero spediti, e sono portati in uscita dai tesorieri di provincia nei conti dell'altro esercizio di più prossima scadenza.

Gli agenti del Tesoro, ricevendo dai tesorieri questi ordini pagati, mediante apposite annotazioni li applicano al bilancio di quest'ultimo esercizio.

Art. 385. Il 1° ottobre d'ogni anno gli agenti del Tesoro trasmettono ai competenti Ministeri una nota divisa per capitolo delle partite dovute e non pagate a tutto settembre precedente, relative tanto all'ultimo esercizio chiuso quanto agli esercizi precedenti.

Art. 386. Le partite di spese fisse non prescritte che, dopo essere state comprese per cinque anni consecutivi nelle note indicate all'articolo precedente, rimangono ancora da pagare, sono nel sesto anno inscritte per l'ultima volta in una nota a parte, divisa pure per Ministero e per capitolo.

Se per alcune di queste partite esistessero ancora ordini non pagati, l'agente del Tesoro li ritira e li annulla, e quelli che non può ritirare, o che per loro natura non possono annullarsi non sono più pagati dai tesorieri e dai contabili.

Venendone in seguito reclamato il pagamento vi è provveduto con una speciale autorizzazione del Ministero, al quale la spesa si riferisce.

Questa disposizione non riguarda alle rate mensuali degli assegni vitalizi, le quali, quando non siano dimandate entro due anni, sono prescritte come è detto all'art. 313.

Art. 387. I Ministeri, in appoggio alle note delle agenzie del Tesoro, trasportano ai capitoli dell'esercizio immediatamente successivo l'importare delle spese fisse rimaste da pagare, e che sieno ancora dovute; e per ciò che concerne le partite rimaste da pagare, per cinque anni consecutivi provvedono giusta il disposto degli articoli 601 e 602.

TITOLO VIII.

DEI SERVIZI VARI

CAPITOLO I. — *Accettazione, acquisto, girata e pagamento delle cambiali.*

Art. 388. Qualora pel pagamento di spese a carico del bilancio dello Stato si debba dall'estero, e da chi ne abbia avuta l'autorizzazione, trarre cambiali, queste debbono essere tratte sul ministro al bilancio del quale la spesa si riferisce.

Contemporaneamente alla emissione delle cambiali i traenti debbono darne avviso al ministro competente.

Art. 389. Le cambiali a vista non possono trarsi a meno di dieci giorni, affinchè il ministro, sul quale sono tratte le cambiali, dopo di averle accettate, provveda all'estinzione di esse con mandati visti e registrati dalla Corte dei conti.

Art. 390. All'atto dell'accettazione delle cambiali se ne deve fare registrazione in apposito registro, per averne norma nella spedizione dei mandati di pagamento.

Art. 391. I mandati sono spediti a favore della persona, o della ditta, all'ordine della quale le cambiali sono tratte, verso quietanza dell'ultimo giratario delle cambiali medesime.

Art. 392. Nei mandati è necessario di far risultare chiaramente il giorno in cui deve eseguirsene il pagamento, e questo giorno ha da essere quello della scadenza della cambiale.

Art. 393. I mandati devono essere spediti abbastanza in tempo, perchè si trovino in tesoreria almeno la sera del giorno precedente a quello in cui scade il pagamento della cambiale.

Art. 394. Il pagamento de' mandati deve eseguirsi verso la consegna delle cambiali, debitamente quitate dall'ultimo giratario, che devono essere unite ai mandati pagati.

Art. 395. Quando occorrano credenziali o acquisto di cambiali su piazze estere per ispese, il pagamento delle quali sia stato convenuto dover eseguirsi all'estero, vi provvede il ministro delle finanze in seguito a motivate comunicazioni che gli sono fatte dai Ministeri cui le spese si riferiscono.

Nelle comunicazioni deve essere indicato il modo con cui sarà provveduto al relativo rimborso, ed il capitolo del bilancio sul quale la spesa deve essere applicata.

Art. 396. Oltre i libri di evidenza, che ogni Ministero deve tenere per la registrazione delle spese del proprio dipartimento, si tengono da quello delle finanze registri speciali, in cui si inscrivono le cambiali acquistate e girate, i conti correnti coi banchieri, e le spese fatte col danaro materiale della tesoreria centrale per l'acquisto di cambiali e per i pagamenti fatti per conto degli altri Ministeri, contrapponendovi le corrispondenti rimborsazioni.

Art. 397. Anche per fornire di fondi i tesorieri delle diverse parti del Regno, il ministro delle finanze può acquistare cambiali o altri effetti cambiari pagabili al tesoriere cui deve fornirsi il danaro.

La rimborsazione delle somme per acquisti di tale natura vien fatta al tesoriere centrale in appoggio alla quietanza che viene rilasciata dal tesoriere che ha ricevuto la somma di danaro.

CAPITOLO II. — *Buoni del Tesoro.*

Sezione I. — *Emissione.*

Art. 398. La emissione di buoni del Tesoro, e il limite massimo della somma che può trovarsene in corso, sono stabiliti dalle leggi annuali di approvazione del bilancio, o da leggi speciali.

Art. 399. I buoni del Tesoro sono impressi su carta filigranata con la leggenda *Buoni del Tesoro*, ed hanno matrice e contromatrice.

I buoni sono sottoscritti dal direttore generale del Tesoro ed hanno il visto della Corte dei conti e il suggello a secco del Ministero delle finanze.

Art. 400. I buoni del Tesoro sono all'*ordine*, distinti nelle seguenti sette serie:

A	da L.	500
B	»	1,000
C	»	2,000
D	»	5,000
E	»	10,000
F	»	50,000
G	»	100,000

Essi hanno un numero progressivo per ogni serie, che si rinnova al primo gennaio di ogni anno.

Art. 401. Con Regi decreti vengono stabilite le scadenze dei buoni e il saggio degli interessi.

Le scadenze sono sempre di mesi intieri, e in numero non minore di tre, nè maggiore di dodici.

Quando si varia la misura degl'interessi, il nuovo saggio non è applicabile alle somme già versate per acquisto di buoni.

Nel computo degl'interessi il mese si calcola di trenta giorni.

Gl'interessi decorrono dal giorno in cui la somma capitale è versata nella tesoreria.

Nel calcolo degl'interessi sono abbandonate le frazioni minori di cinque centesimi.

Art. 402. Le somme per acquisto di buoni del Tesoro si ricevono dalla tesoreria centrale e dalle tesorerie di provincia.

Art. 403. Nessun versamento nelle tesorerie dello Stato per acquisto di buoni del Tesoro è accettato, quando sia inferiore a lire 500, o a somme che non sieno multiple di lire 500.

Art. 404. I buoni del Tesoro sono pagabili dalla tesoreria indicata dagli acquirenti all'atto del versamento. In mancanza d'indicazioni, se ne assegna il pagamento sulla tesoreria in cui fu versato il capitale.

Art. 405. I buoni sono rilasciati dalla Direzione generale del Tesoro all'atto della produzione della quietanza comprovante il versamento del capitale, e sono rimessi con questa alla Corte dei conti.

Art. 406. Il Ministero delle finanze può incaricare taluni agenti del Tesoro di rilasciare buoni del Tesoro.

Un decreto del ministro registrato alla Corte dei conti designa gli agenti del Tesoro cui è dato tale incarico e le provincie alle quali si estende l'incarico medesimo.

In questo caso i buoni sono tratti in anticipazione dal direttore generale del Tesoro all'ordine degli agenti del Tesoro incaricati, e nello stesso modo registrati dalla Corte dei conti.

Gli agenti del Tesoro li trasferiscono all'ordine degli acquirenti mediante loro girata e col visto di un ufficiale delegato dalla Corte dei conti.

Art. 407. La Direzione generale del Tesoro e la Corte dei conti notano i buoni del Tesoro in tanti registri quante sono le serie.

Art. 408. La trasmissione dei buoni spediti in anticipazione è fatta dalla Direzione generale del Tesoro alle agenzie del Tesoro incaricate.

Essa trattiene la matrice e lascia la contromatrice unita a ciascun buono.

Accompagna i buoni con elenco in tre esemplari, dei quali uno, sottoscritto dall'agente del Tesoro, è ritornato alla Direzione generale del Tesoro; l'altro è trattenuto presso l'agenzia che trasmette il terzo al delegato della Corte dei conti.

Art. 409. L'agenzia del Tesoro e il delegato della Corte dei conti allibrano in un registro separatamente per ogni serie uno dopo l'altro i buoni indicati negli elenchi.

Art. 410. Le quietanze dei versamenti per buoni del Tesoro debbono avere l'indicazione della persona o dell'ente morale a cui favore hanno da essere rilasciati, della quantità di buoni da spedirsi per ogni serie, della loro scadenza (a tre o più mesi), e della tesoreria dalla quale a suo tempo debbe eseguirsi il pagamento.

Art. 411. Le quietanze dei capitali versati nelle tesorerie ove hanno sede la Direzione generale del Tesoro o le agenzie del Tesoro specialmente incaricate del rilascio dei buoni, sono direttamente presentate dagli acquirenti agli uffizi medesimi.

Quelle relative a versamenti eseguiti nelle altre tesorerie sono presentate agli agenti del Tesoro che le trasmettono alla Direzione generale del Tesoro e all'agenzia incaricata, secondo ne sia il caso, descrivendole in una nota.

Art. 412. L'uffizio cui vengono consegnate le quietanze, rilascia all'esibitore una ricevuta staccata da libro a madre e figlia.

Art. 413. Ricevute le quietanze, la Direzione generale del Tesoro appone sui buoni le seguenti indicazioni:

1° Il nome della persona o la denominazione dell'ente morale al cui ordine debbono essere spediti;

2° La data del versamento del capitale, e la tesoreria che lo ricevette;

3° Il giorno, il mese e l'anno della scadenza;

4° La tesoreria che debbe farne il pagamento;

5° Il saggio e la somma degl'interessi;

6° L'intiero importare del capitale e degl'interessi scritto in numeri e in lettere.

Art. 414. I buoni rilasciati dalle agenzie del Tesoro hanno le indicazioni specificate dai numeri 2 a 6 dell'articolo precedente e portano a tergo la girata all'ordine della persona, od ente morale colla formola: *E per me all'ordine di....*

La girata è sottoscritta dall'agente del Tesoro, ed ha inoltre l'impronta del suggello d'uffizio.

Art. 415. L'agente del Tesoro porta a discarico nel registro indicato all'art. 409 i buoni girati, e li trasmette colle quietanze al delegato della Corte dei conti.

Questo, fatti i dovuti confronti e le annotazioni di discarico sul proprio registro, appone il *visto* e il suggello d'uffizio sui buoni, e li ritorna colle quietanze all'agente del Tesoro che glieli ha inviati.

Art. 416. La consegna dei buoni si fa direttamente dalla Direzione generale o dagli agenti del Tesoro specialmente incaricati a quelli che hanno loro presentato le quietanze di versamento.

Quando le quietanze di versamento per acquisto di buoni furono trasmesse da altre agenzie del Tesoro, la consegna dei buoni ha luogo a mezzo delle agenzie stesse, alle quali la Direzione generale del Tesoro e le agenzie del Tesoro incaricate li trasmettono con piego raccomandato alla posta, dandone loro avviso con nota a parte.

Prima di fare la consegna dei buoni agli acquirenti, o prima di spedirli alle agenzie del Tesoro, la Direzione generale e le agenzie incaricate staccano le contromatrici, e le trasmettono con nota alle agenzie presso le tesorerie che, venuta la scadenza, debbono farne il pagamento.

Art. 417. All'atto della consegna dei buoni debbono essere ritirate le ricevute indicate all'art. 412 e contrapposte alla relativa matrice.

Art. 418. Le contromatrici dei buoni indicate all'art. 416 sono dalle agenzie notate sul registro delle scadenze, e poscia consegnate al tesoriere.

Art. 419. Nei giorni 1, 11 e 21 di ogni mese le agenzie del Tesoro incaricate trasmettono alla Direzione generale del Tesoro un elenco dei buoni del Tesoro stati girati nella decina precedente, corredandolo delle quietanze relative ai fatti versamenti.

Prima dell'invio alla Direzione generale del Tesoro, l'elenco è passato al *visto* del delegato della Corte dei conti.

Un elenco conforme viene spedito alla Corte dei conti dai rispettivi suoi delegati.

Art. 420. La Corte dei conti prima di apporre il *visto* sui buoni del Tesoro da sostituirsi a quelli scaduti o di prossima scadenza, può chiedere le giustificazioni necessarie per assicurarsi che la circolazione sia entro i limiti del capitale stabilito dalla legge.

Art. 421. I buoni rimasti inalienati al compiersi dell'anno sono restituiti dagli agenti del Tesoro incaricati alla Direzione generale del Tesoro assieme all'elenco dell'ultima decina di dicembre.

La Direzione generale del Tesoro in concorso colla Corte dei conti provvede all'annullamento dei buoni stessi.

Sezione II. — *Pagamento e prescrizione.*

Art. 422. I tesorieri non possono pagare un buono se non esista presso di loro la relativa contromatrice, colla quale devono confrontarlo e riconoscere se sia scaduto.

Se non sia scaduto o non corrisponda alla contromatrice non lo pagano.

I buoni debbono essere quitanzati dall'ultimo giratario.

Le girate devono avere la data.

Per le quietanze dei buoni da pagarsi a ditte commerciali sono applicabili le disposizioni dell'art. 356.

Art. 423. I buoni pagati sono annullati dai tesorieri con un tratto trasversale di penna tinta nell'inchiostro nero, e coll'apporvi il suggello della tesoreria avente la leggenda *pagato.*

Ai buoni pagati il tesoriere unisce le rispettive contromatrici.

Art. 424. Il pagamento agli eredi del titolare o dell'ultimo giratario di un buono deve essere autorizzato dalla Direzione generale del Tesoro, alla quale perciò devono trasmettersi i documenti, che provino il loro diritto all'eredità.

Art. 425. Quando il possessore di un buono desidera di averne il pagamento da una tesoreria diversa da quella su cui fu assegnato, ne fa domanda alla Direzione generale del Tesoro.

La domanda può essere accolta, semprechè lo consenta la disponibilità dei fondi nelle tesorerie.

In questo caso la Direzione generale del Tesoro dispone per l'invio della contromatrice all'agenzia del Tesoro della provincia, ove viene trasportato il pagamento.

Nei registri dell'agenzia della provincia ove cessa l'obbligo del pagamento vien fatta annotazione di scarico, e in quelli dell'altra ne vien preso debito all'atto del ricevimento della contromatrice.

Art. 426. In data del versamento per acquisto di buoni del Tesoro, determina l'esercizio, nel quale deve figurare l'entrata, come pure, la restituzione del capitale e il pagamento degl'interessi.

Art. 427. Gl'interessi sono pagati contemporaneamente alla restituzione del capitale.

Art. 428. A termini dell'art. 1° della legge 4 aprile 1856 sono prescritti i buoni del Tesoro il cui pagamento non sia reclamato durante 25 anni, a contare dal giorno della loro scadenza.

Sezione III. — *Smarrimento e distruzione.*

Art. 429. Per ottenere il pagamento di un buono del Tesoro smarrito o distrutto, devesi produrre domanda alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 430. La domanda deve contenere l'indicazione della serie, del numero d'ordine, della data dell'emissione, della scadenza, dell'ammontare, del titolare, e della tesoreria su cui è assegnato il pagamento del buono, che viene dichiarato smarrito o distrutto.

Art. 431. Riconosciuta la regolarità della domanda, la Direzione generale del Tesoro richiama dalla tesoreria centrale, o dall'agenzia del Tesoro della provincia ove venne assegnato il pagamento del buono, la contromatrice, con ordine di sospendere l'esecuzione del pagamento, indi fa pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e alla porta della Direzione generale del Tesoro un avviso, con cui rende noto a tutti quelli che possono avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione, senza che sia fatta opposizione, e maturatasi la scadenza, sarà provveduto al pagamento del buono smarrito o distrutto.

Un esemplare è anche affisso alla porta della Camera di commercio e di arti del Regno, e a quella della tesoreria presso cui deve pagarsi il buono smarrito o distrutto.

Art. 432. Quando ragioni speciali lo consiglino, la Direzione generale del Tesoro può richiedere maggiori prove dell'asserito smarrimento o distruzione di un buono, raddoppiare il termine di sei mesi, e far ripetere le pubblicazioni.

Art. 433. Le spese per gli avvisi e le pubblicazioni relative a un buono del Tesoro smarrito o distrutto stanno a carico del titolare o di chi lo rappresenta.

Art. 434. Gli atti di opposizione possono essere intimati alla Direzione generale o alle Camere di commercio, e alla agenzia del Tesoro della provincia ove è assegnato il pagamento del buono.

Art. 435. Trascorso il termine di sei mesi o quello maggiore che fosse stabilito da computare sempre dalla data della prima pubblicazione, le Camere di commercio ritornano alla Direzione generale, l'avviso loro trasmesso, sul quale dichiarano che è stato affisso nelle rispettive sale durante il tempo prescritto senza che sia stata fatta opposizione.

Se sia stato loro presentato uno o più atti di opposizione li indicano nell'avviso, e li uniscono ad esso.

Art. 436. Quando la Direzione generale del Tesoro abbia ricevuto di ritorno gli avvisi colla dichiarazione indicata nell'articolo precedente, non che la dichiarazione dalla competente agenzia del Tesoro, e le risulti non essere stato intimato alcun atto d'opposizione, rilascia al richiedente un certificato comprovante che, eseguite le prescritte pubblicazioni, non fu fatta alcuna opposizione.

Art. 437. Avuto il certificato di non avvenuta opposizione, il titolare del buono smarrito o distrutto, o il suo legittimo rappresentante, deve prestare una cauzione in danaro o in titoli di Debito pubblico corrispondente all'ammontare del buono.

La cauzione, quando è data in danaro, è versata nella Cassa dei depositi e dei prestiti, in conformità dei regolamenti che governano quell'amministrazione.

Se la cauzione è a vece data in titoli di Debito pubblico, debbono questi essere nominativi, e sottoposti al vincolo speciale di cauzione nei modi stabiliti dai regolamenti sull'amministrazione del Debito pubblico del Regno d'Italia.

Art. 438. Se colui che ha chiesto il pagamento del buono è il titolare, l'erede o il cessionario riconosciuto dal titolare stesso, o dichiarato per tale da sentenza del giudice, la cauzione dura un anno decorribile dalla data del certificato rilasciato in conformità del disposto dall'articolo 436. Se a vece chi ha fatto la domanda si dichiari bensì il cessionario, ma non sia riconosciuto tale dal titolare o da una sentenza di giudice, la cauzione deve durare per tutti i 25 anni voluti perchè un buono sia prescritto.

Quando lo Stato, adempiute le formalità di legge, ha eseguito il pagamento di un buono smarrito o distrutto, rimane liberato da ogni responsabilità verso i terzi.

Ai diritti di questi serve di guarentigia la cauzione, la quale s'intende sciolta di pieno diritto, trascorso che sia il termine per il quale fu prestata.

Art. 439. Il titolare o chi lo rappresenta ritorna alla Direzione generale del Tesoro il certificato di cui all'articolo 436, e vi unisce la polizza della Cassa dei depositi e dei prestiti, o il titolo vincolato di Debito pubblico.

Art. 440. Quando nulla abbia da opporre, la

Direzione generale del Tesoro, sull'appoggio della contromatrice e dei documenti indicati all'articolo precedente, rilascia un decreto con cui dispone che, maturatasi la scadenza, sia eseguito il pagamento del buono dichiarato smarrito o distrutto.

Il decreto è registrato alla Corte dei conti.

Alla parte è restituito il titolo di cauzione, e vien dato avviso della fatta spedizione del decreto di pagamento.

Art. 441. Delle disposizioni date per il pagamento di un buono smarrito o distrutto la Direzione generale del Tesoro rende consapevole l'agenzia del Tesoro che ne avesse fatta la girata, coll'incarico di renderne avvisato il delegato della Corte dei conti.

Ambedue gli uffizi ne fanno annotazione nei loro libri.

Art. 442. Se viene smarrita la contromatrice di un buono del Tesoro, deve esserne avvisata la Direzione generale, la quale rilascia una dichiarazione che tenga luogo della contromatrice stessa smarrita.

CAPITOLO III. — *Vaglia del Tesoro.*

Art. 443. Il Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) può autorizzare pubbliche amministrazioni, corpi morali, e privati a versare danaro in una tesoreria dello Stato per averne la restituzione da un'altra.

Art. 444. Le agenzie del Tesoro possono dare eguale autorizzazione per i servizi indicati in un elenco, che annualmente viene ad esse trasmesso dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro).

Art. 445. Il tesoriere che riceve il danaro rilascia un vaglia del Tesoro, il quale è pagato dal tesoriere su cui fu tratto.

Art. 446. I vaglia del Tesoro sono staccati da apposito registro ed hanno il suggello a secco del Ministero delle finanze. Essi hanno un numero d'ordine proprio e progressivo per ogni tesoriere e per ogni esercizio, e contengono le indicazioni:

a) della amministrazione, del cognome, del nome e della qualità del contabile o del privato che versa;

b) dell'importo della somma versata;

c) della tesoreria dalla quale devesi fare il pagamento;

d) del cognome, del nome e della qualità del contabile, o del privato, al quale deve essere eseguito il pagamento;

e) e, quando occorra, dell'uso che deve farsi della somma da restituire.

Ai vaglia sono comuni le disposizioni degli articoli 215, 221 e 222.

Art. 447. Trattandosi di un vaglia diretto alla regolazione dei conti di un agente della riscossione, e perciò commutabile in quietanza, ne è fatto cenno sul vaglia stesso col suggello avente la leggenda *commutabile in quietanza.*

Art. 448. Nessun vaglia può essere spedito se non vi preceda l'autorizzazione del Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), o degli agenti del Tesoro, nei limiti delle facoltà che sono ad essi conferite.

L'autorizzazione deve risultare da apposita dichiarazione.

Art. 449. La dichiarazione di autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) per i vaglia da spedirsi dalla tesoreria centrale, e per quelli da spedirsi dalle tesorerie di provincia è data dalle agenzie del Tesoro.

Le dichiarazioni hanno un numero d'ordine progressivo, sono registrate in apposito libro, e vengono consegnate dalla parte al tesoriere all'atto del versamento della relativa somma.

Art. 450. Nei versamenti per ottenere vaglia del Tesoro è escluso il bronzo, a meno che sia dell'interesse dello Stato il riceverlo.

È in facoltà dell'amministrazione del Tesoro di pagare i vaglia nella stessa specie delle monete versate.

Art. 451. I vaglia colle relative contromatrici debbono essere consegnati per la registrazione entro le 24 ore al Ministero delle finanze, presso l'uffizio a ciò destinato, se sono spediti dal tesoriere centrale, e all'agenzia del Tesoro, se sono spediti dalle tesorerie provinciali.

Art. 452. Il Ministero o l'agenzia del Tesoro registra il vaglia nel libro indicato all'art. 449, ne stacca la contromatrice, e ritorna il vaglia a chi lo ha consegnato, o lo trasmette d'uffizio all'amministrazione alla quale riguardasse.

Art. 453. Le contromatrici dei vaglia pagabili da un tesoriere provinciale sono dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), o dalle agenzie, ad esso fatte pervenire col mezzo della rispettiva agenzia del Tesoro.

Quelle dei vaglia pagabili dalla tesoreria centrale sono dalle agenzie del Tesoro trasmesse alla medesima col mezzo del Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro).

La spedizione della contromatrice viene fatta con apposita nota, e se ne indica la data nel libro stabilito all'art. 449.

Art. 454. L'uffizio che riceve le contromatrici di vaglia, prima di farle passare alla dipendente tesoreria, deve notarle in apposito registro, e vi contrappone a suo tempo la data dell'eseguito pagamento.

Art. 455. I tesorieri non possono pagare vaglia, se prima non hanno ricevuto le corrispondenti contromatrici, colle quali i vaglia debbono essere confrontati.

I vaglia del Tesoro non sono girabili, e vengono perciò pagati verso quietanza della persona a favore della quale furono rilasciati. Per le quietanze si osservano le prescrizioni stabilite per i mandati di pagamento.

Art. 456. Chiuso l'esercizio, le agenzie del Tesoro devono trasmettere al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) una nota indicante l'ammontare dei vaglia portati a registro come nell'art. 454, quello dei vaglia pagati, e quello dei rimasti a pagare, descrivendo questi ultimi a uno per uno.

Art. 457. I vaglia rimasti da pagare alla chiusura di un esercizio sono riportati uno dopo l'altro nel registro dell'esercizio immediatamente successivo, preponendovi l'indicazione *Vaglia del Tesoro degli esercizi precedenti rimasti da pagare* e viene contrapposta a suo tempo la data dell'eseguito pagamento.

Art. 458. Tanto le riscossioni, quanto i pagamenti riguardanti i vaglia del Tesoro sono applicati all'esercizio dell'anno in cui i medesimi furono spediti.

Art. 459. Quando occorra, per ragioni di servizio, che un vaglia del Tesoro, assegnato sovra una tesoreria di provincia, debba esser pagato per suo conto da un altro contabile residente nella provincia stessa, l'agente del Tesoro ritira dal tesoriere la contromatrice relativa e la trasmette al contabile incaricato del pagamento.

Questi eseguisce il pagamento, unisce il vaglia quitato alla contromatrice, e alla prima occasione lo invia alla tesoreria della propria provincia, che gliene fa il rimborso, o materialmente, o mediante quietanza in conto entrate dello Stato.

Art. 460. I tesorieri di provincia possono, per necessità di servizio, trarre vaglia del Tesoro sopra se medesimi e pagabili dai contabili della provincia.

A quest'effetto l'agente del Tesoro, riconosciuta la necessità della cosa, dà l'autorizzazione e trasmette la contromatrice al contabile su cui è girato il pagamento.

Il procedimento nel resto è uguale a quello indicato nell'articolo precedente.

Art. 461. Avvenendo lo smarrimento o la distruzione di un vaglia del Tesoro, il Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) può autorizzare che venga rilasciato un certificato che produrrà lo stesso effetto del vaglia, osservate le prescrizioni degli articoli 224 e 248 del presente regolamento per le quietanze.

In questo caso però la contromatrice del vaglia smarrito viene restituita al Ministero, per essere unita al certificato suddetto.

Sulla matrice del vaglia e nei registri viene fatta annotazione dello spedito certificato.

Art. 462. Per lo smarrimento o la distruzione della contromatrice di un vaglia del Tesoro si procede come è detto all'art. 442 per la contromatrice dei buoni del Tesoro.

CAPITOLO IV. — *Debito pubblico.*

Art. 463. A mezzo di mandati spediti sulla tesoreria centrale e a carico dei capitoli speciali del proprio bilancio, il Ministero delle finanze fornisce al cassiere centrale della Direzione generale del Debito pubblico le somme occorrenti per pagare il Debito pubblico dello Stato o per rimborsare i pagamenti fatti da altri per di lui conto.

Per quietanza di ogni mandato il cassiere centrale rilascia una ricevuta spiccata dal suo giornale d'entrata.

Questa ricevuta, vista dalla Direzione generale del Debito pubblico e dal controllore addetto alla cassa, viene unita al mandato.

Art. 464. I pagamenti si fanno nell'interno dello Stato dal cassiere centrale della Direzione generale del Debito pubblico, e per conto di esso dai cassieri delle Direzioni speciali del Debito pubblico e dai tesorieri di provincia, e all'estero da case bancarie.

Art. 465. Il servizio del cassiere centrale e dei cassieri delle Direzioni speciali del Debito pubblico è regolato in conformità alle discipline dell'amministrazione del Debito pubblico.

Art. 466. Il pagamento delle rate semestrali delle rendite, e del rimborso dei capitali si eseguisce dai tesorieri di provincia, osservando le prescrizioni contenute nei titoli X e XI del regolamento approvato con Regio decreto del 3 novembre 1861, n. 313, e delle istruzioni successive.

Art. 467. I mandati, gli estratti di ruolo colle formole di quietanza annessevi, e gli altri ordini di pagamento riguardanti l'amministrazione del Debito pubblico che sieno da pagare da tesorieri di provincia sono a questi inviati col mezzo delle agenzie del Tesoro.

Art. 468. Le quietanze, le cedole, i mandati e gli altri titoli rappresentanti i pagamenti fatti per conto del cassiere centrale del Debito pubblico sono dai tesorieri descritti in apposito registro, diviso in tante parti quante sono le categorie di debito.

In fine di ogni mese i tesorieri riportano i ricapiti estinti in tanti elenchi (modelli 163, 164, 165 prescritti dall'art. 509 del regolamento per l'amministrazione del Debito pubblico) quanti sono i debiti, e raccolgono gli estremi degli elenchi stessi in una nota recapitolativa (modello 166 del citato regolamento) che è compilata in due esemplari.

Art. 469. L'importare dei ricapiti di Debito pubblico indicati all'articolo precedente è dai tesorieri inscritto nei conti dell'anno in corso all'atto del pagamento.

Art. 470. Gli agenti del Tesoro, nel procedere alla mensuale verificazione di cassa, riconoscono l'esattezza degli elenchi e delle note indicate all'articolo precedente col confronto dei ricapiti estinti. Essi sottoscrivono gli elenchi e i due esemplari della nota ricapitolativa, assistono alla formazione dei pieghi, li suggellano a fuoco col suggello d'uffizio, e spediscono le carte, gli elenchi e un esemplare della nota alla Direzione generale del Debito pubblico, e l'altro esemplare al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro).

Art. 471. La Direzione generale del Debito pubblico provvede alla regolazione dei pagamenti fatti dai tesorieri, facendone versare dal proprio cassiere centrale la somma corrispondente alla tesoreria centrale del Regno.

Il versamento è accompagnato da una nota nominativa dei tesorieri colle somme dei loro crediti vista dal Ministero delle finanze.

Il tesoriere centrale rilascia per la somma ricevuta quietanze di fondo somministrato a favore dei tesorieri descritti nella nota.

Art. 472. La Direzione generale del Debito pubblico nota a tergo delle quietanze le categorie dei debiti e le relative somme parziali, e le trasmette al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), che ne tiene nota e le spedisce alle agenzie del Tesoro per le successive operazioni, e per la consegna di esse ai tesorieri.

Art. 473. Le somme necessarie per i pagamenti relativi al Debito pubblico da farsi all'estero col mezzo di case bancarie sono anticipate a cura del Ministero delle finanze coi fondi materiali della tesoreria centrale, addebitandone le case medesime nei conti correnti.

I recapiti estinti e i conti relativi che le case bancarie inviano al Ministero delle finanze sono da esso trasmessi alla Direzione generale del Debito pubblico.

Questa, riconosciuta la regolarità loro, ne dà avviso al Ministero delle finanze, e fa versare dal cassiere centrale la somma corrispondente nella tesoreria centrale in reintegrazione delle fatte anticipazioni.

CAPITOLO V. — *Amministrazione delle casse dei depositi e dei prestiti, e del fondo per il culto.*

Art. 474. Per il pagamento dei mandati spediti dalle Amministrazioni delle casse dei depositi e dei prestiti e dall'Amministrazione del fondo per il culto, l'Amministrazione della cassa centrale dei depositi e dei prestiti, e quella del fondo per il culto debbono eseguire il previo versamento nella tesoreria centrale delle somme occorrenti per i pagamenti da farsi per loro conto dalle tesorerie di provincia.

Art. 475. Le agenzie del Tesoro e le tesorerie di provincia provvedono ai pagamenti per conto delle amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti, e del fondo per il culto secondo le norme stabilite dai rispettivi regolamenti, approvati con i decreti del 25 agosto 1863, n° 1444, e 21 luglio 1866, n° 3069.

Art. 476. I pagamenti, che i tesorieri di provincia fanno per conto delle amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti e di quella del fondo per il culto, sono allibrati nei conti dell'anno in corso all'atto del pagamento.

Art. 477. I mandati pagati per conto delle amministrazioni delle Casse e dei depositi e dei prestiti e del fondo per il culto sono alla fine di ciascun mese riportati dagli agenti del Tesoro in tanti elenchi quante sono le speciali amministrazioni delle rispettive Casse centrali, indicando i tesorieri creditori, l'importare delle quietanze di rimborso, e l'esercizio su cui le stesse debbono essere rilasciate dalla tesoreria centrale.

Gli agenti inviano poscia al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) una nota nella quale sono epilogate le totalità degli elenchi de' pagamenti fatti dal tesoriere di provincia.

Art. 478. L'Amministrazione della Cassa centrale dei depositi e dei prestiti, e quella del fondo per il culto, riconosciuta la regolarità dei documenti, compilano una nota in cui sono descritti i tesorieri creditori, le somme dovute a ciascuno, come pure l'esercizio sul quale debbono essere rilasciate le quietanze di rimborso.

In appoggio di codesta nota, vista dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), prelevano le occorrenti quietanze di fondo somministrato.

Ciascuna Amministrazione scrive a tergo delle quietanze le partite a cui esse si riferiscono, e le trasmettono alle Direzioni compartimentali del Tesoro che le richiesero, e queste, tenutane nota nei registri, le inviano alle dipendenti agenzie per la consegna ai tesorieri creditori.

CAPITOLO VI. — *Giro di fondi nelle tesorerie dello Stato.*

Sezione I. — *Norme generali.*

Art. 479. Sotto nome di giro di fondi, o di fondi somministrati s'intendono:

1° Le spedizioni di danaro, biglietti di Banca e di altri valori equivalenti che si fanno da una all'altra tesoreria;

2° Il passaggio dei resti di Cassa, sia in danaro, sia in carte equivalenti, dai conti di un tesoriere che cessa dalle funzioni a quelli del tesoriere che vi subentra;

3° I pagamenti fatti dai tesorieri per conto delle amministrazioni del Debito pubblico, delle Casse dei depositi e dei prestiti, del fondo per il culto, ed altri consimili servizi speciali.

Art. 480. La somministrazione di fondi da una tesoreria all'altra dello Stato è disposta dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro).

Art. 481. Gli agenti del Tesoro debbono promuovere dal Ministero delle finanze le somministrazioni di danaro, che occorrono alle dipendenti tesorerie.

Art. 482. Il tesoriere che ha somministrato il danaro, o le carte equivalenti, viene sdebitato con quietanza del tesoriere ricevente.

Art. 483. Le quietanze per fondi somministrati alla tesoreria centrale sono dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) trasmesse per l'invio alle tesorerie cui si riferiscono col mezzo delle rispettive agenzie.

Quelle per fondi somministrati dalla tesoreria centrale sono nella via gerarchica fatte pervenire a questa col mezzo del Ministero delle finanze.

Per la somministrazione di fondi fra una tesoreria e l'altra di provincia le quietanze sono trasmesse dall'una all'altra agenzia per consegnarle al tesoriere cui spettano.

L'agenzia del Tesoro che spedisce la quietanza ne informa contemporaneamente il Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro).

Il Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), le agenzie del Tesoro e le tesorerie prendono nota, nei relativi registri delle quietanze per fondi somministrati.

Sezione II. — *Spedizione di danaro da una tesoreria all'altra.*

Art. 484. Ricevuto l'ordine per una spedizione di danaro, il tesoriere centrale coll'assistenza dell'uffiziale incaricato del controllo, e gli agenti del Tesoro per le tesorerie di provincia fanno estrarre dalle casse la somma da spedire.

Art. 485. Messi a parte i sacchetti di danaro da spedire, viene constatato il peso decimale di ciascun sacchetto.

Sul polizzino che si lega a ciascun sacchetto si nota la tesoreria, la specie, il peso e la somma delle monete racchiusevi. Indi i sacchetti vengono suggellati a fuoco, e riposti nelle casse destinate alla spedizione, le quali vengono chiuse a chiave, e suggellate a fuoco.

Art. 486. Della disposta spedizione di danaro si compila atto verbale, che è sottoscritto dagli intervenuti nell'operazione.

L'atto verbale è fatto in due originali, uno per il tesoriere che fornisce il danaro e gli serve di provvisorio discarico, l'altro per il tesoriere cui è rivolto il danaro stesso.

Se il tesoriere che riceve il danaro è il tesoriere centrale, l'atto verbale gli è fatto pervenire a mezzo del Ministero delle finanze, e se invece è un tesoriere di provincia, il verbale gli è fatto pervenire a mezzo della competente agenzia del Tesoro.

Art. 487. Le chiavi delle casse, unite all'atto verbale si raccolgono in un plico che, suggellato a fuoco, viene a mezzo postale trasmesso al Ministero delle finanze se il danaro è diretto al tesoriere centrale, o all'agente del Tesoro quando lo sia a un tesoriere di provincia.

Art. 488. Il tesoriere centrale e gli agenti del Tesoro rivolgono al capo della stazione della ferrovia una richiesta in doppio pel ricevimento e la spedizione a fido delle casse, indicando la somma del danaro in esse contenuto.

Le casse sono accompagnate alla stazione dal tesoriere, o da chi sia da esso delegato.

La dichiarazione di ricevuta delle casse fatta dal capo stazione è conservata dai tesorieri unita all'atto verbale.

Art. 489. La spedizione di danaro a mezzo delle ferrovie è fatta senza il previo pagamento del diritto, per quelle linee però di ferrovia per le quali esistano speciali convenzioni.

Le Società che esercitano ferrovie, presentano mensualmente il conto della spesa al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro).

A corredo di esso debbono esservi la richiesta di chi ha spedito il danaro quitata dal tesoriere che lo ha ricevuto, e convalidata dalla sottoscrizione dell'agente del Tesoro per i tesorieri di provincia.

Art. 490. Le spedizioni di danaro che hanno da farsi su strade carrozzabili debbono essere accompagnate sotto la responsabilità del tesoriere mittente da un suo incaricato.

L'accompagnamento è soltanto sul tratto di strada carrozzabile e dove questo stia dalla parte ove la spedizione è diretta, appartiene al tesoriere destinatario il mandare un suo incaricato a ritirare i colli dalla ferrovia e portarli in tesoreria.

Le indennità di viaggio degli incaricati dei tesorieri sono rimborsate dal Tesoro.

Nell'atto verbale, in questi casi, sono indicati il casato, il nome e la qualità della persona che accompagna il danaro, come pure il cognome e il nome del vetturale o del conducente.

Art. 491. Le spedizioni fatte nel modo indicato all'articolo precedente debbono eseguirsi colla scorta dei carabinieri reali o di altra forza armata.

Per la scorta è fatta domanda al prefetto dall'agente del Tesoro.

La scorta deve essere maggiore dell'ordinario quando si abbia a temere pericolo per la spedizione del danaro.

I carabinieri e la forza armata non hanno diritto per questo servizio ad alcuna indennità a carico dell'Amministrazione delle finanze.

Art. 492. Quando la spedizione del danaro debba farsi per la via di mare, la richiesta è rivolta al comandante del legno da guerra col mezzo del comandante del porto. Se le navi dello Stato non possono assumere l'incarico della spedizione, la richiesta è fatta a vece alle società colle quali il Ministero delle finanze abbia stipulato una convenzione per tale servizio.

Le spese di spedizione sono pagate direttamente dal Ministero mediante la presentazione del conto per parte della Società come è stabilito per la spedizione sulle ferrovie.

Anche per la spedizione per la via di mare si usano le altre formalità indicate per quella sulle ferrovie.

Art. 493. Quando ad un determinato punto si possa giungere per strade carrozzabili, per linee di strada ferrata, o per la via di mare, si dà la preferenza al mezzo più pronto semprechè sia anche il più sicuro.

Art. 494. Per quelle spedizioni che debbono farsi in tutto od in parte sulle strade carrozzabili, l'agente del Tesoro apre una gara fra i più idonei vetturali, e aggiudica la spedizione a chi offre maggior guarentigia e prezzo minore.

La convenzione si fa resultare per atto verbale, che è sottoscritto dall'agente, dal tesoriere e dall'aggiudicatario.

La spesa è anticipata dal Tesoriere che spedisce il danaro, il quale ne è rimborsato per mandato spedito dal Ministero delle finanze.

Art. 495. La ingerenza dell'incaricato dal tesoriere che accompagna un trasporto di danaro su strade carrozzabili è subordinata alle disposizioni che, per ragioni di servizio o di sicurezza, fossero date dal comandante la scorta militare.

Art. 496. Quando il denaro è spedito dal tesoriere centrale, il Ministero delle finanze ne rende consapevole l'agente del Tesoro presso la tesoreria a cui è destinato.

Gli agenti del Tesoro si avvisano a vicenda e fanno altrettanto col Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), ove il danaro sia spedito alla tesoreria centrale.

L'avviso è dato possibilmente un giorno prima della spedizione, e, quando occorra, lo si può dare con telegrammi.

Art. 497. Pervenute le casse di denaro, vengono consegnati l'atto verbale e le chiavi al tesoriere destinatario.

Le casse sono aperte in presenza del tesoriere, dell'agente del Tesoro, o dell'uffiziale incaricato del controllo quando si tratti della tesoreria centrale, e viene proceduto alla verificazione, al pesamento, e, ove occorra, alla numerazione delle monete.

Se il danaro è accompagnato dall'incaricato del tesoriere mittente, debbe egli trovarsi presente a tutte le operazioni.

Art. 498. Quando il denaro arrivi a mezzo della strada ferrata o per via di mare, dovrà riconoscersi l'integrità dei suggelli e la esattezza del peso nell'atto di ricevere le casse.

Ove i suggelli sieno infranti, o il peso non corrisponda a quello indicato nella richiesta, un agente della strada ferrata, o un incaricato del comandante della nave o della società, deve recarsi nella tesoreria e trovarsi presente alle operazioni indicate all'articolo precedente.

Art. 499. Trovato corrispondere il denaro a quello indicato nell'atto verbale, il tesoriere che lo riceve appone sull'atto stesso la dichiarazione di ricevuta, e rilascia a favore del tesoriere che lo ha spedito una quietanza di *fondo somministrato.*

Art. 500. Ove si riconosca qualche mancanza nel danaro, si fa menzione sull'atto verbale di spedizione, che viene sottoscritto da tutti gli intervenuti.

In questo caso la quietanza è spedita per la somma di fatto rinvenuta nelle casse, e ne è fatta menzione nell'avviso da darsi al Ministero delle finanze giusta il disposto dall'art. 483.

Nell'atto di trasmettere, come è prescritto all'art. 499, la quietanza di *fondo somministrato,* s'invia l'atto verbale contenente la indicazione della riscontrata mancanza e i polizzini dei sacchetti nei quali sia essa stata riconosciuta.

Art. 501. Le casse e quegli altri recipienti dei quali sono provveduti i tesorieri per eseguire le spedizioni di danaro debbono portare una marca indelebile che dimostri la tesoreria cui spettano.

Essi tesorieri terranno poi uno speciale registro per mantenere in evidenza il movimento dei recipienti spediti e ricevuti.

Art. 502. Le spedizioni dei biglietti di banca e degli altri valori equivalenti si fanno o per mezzo della posta, in pieghi *raccomandati* o sulle ferrovie o secondo gli speciali ordini impartiti dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro).

Per ogni invio si forma pure atto verbale in triplo esemplare, secondo le norme stabilite dagli articoli precedenti per la spedizione del danaro.

Sezione III. — *Passaggio dei resti di cassa dai conti del tesoriere che cessa dalle funzioni a quelli del tesoriere che vi subentra.*

Art. 503. L'ammontare del danaro, delle somme pagate a conto su mandati collettivi, e di quelle delle carte contabili da rimborsarsi in contanti è consegnato dal tesoriere che cessa dalle funzioni a quello che vi subentra verso quietanza in conto *fondi somministrati.*

Art. 504. Il tesoriere cessante porta nei conti a suo discarico la quietanza ricevuta.

Quello che subentra si dà debito dell'ammontare della quietanza spedita come *fondi somministrati,* e si dà credito nei relativi libri delle somme già pagate dal tesoriere cessante, tanto per mandati collettivi, quanto per altre carte contabili consegnategli come nell'articolo precedente.

Art. 505. A giustificare il passaggio dei denari e delle carte che costituiscono resti di cassa riguardanti i depositi autorizzati ed altre contabilità speciali, basta che il tesoriere cessante abbia l'esemplare dell'atto verbale di consegna.

Quello che subentra debbe assumere nei registri i risultamenti di quelli del suo predecessore e per i depositi prende debito del montare cumulativo delle partite rimaste accese all'atto della cessazione del tesoriere precedente.

Sezione IV. — *Pagamenti per conto delle amministrazioni del Debito pubblico, delle Casse dei depositi e dei prestiti e del fondo per il culto.*

Art. 506. I pagamenti di questa natura sono fatti secondo è detto nei capitoli IV e V del presente titolo VIII, e sono rimborsati ai tesorieri di provincia con quietanze rilasciate dal tesoriere centrale come *fondo somministrato.*

CAPITOLO VII. — *Chiudimento dei conti delle tesorerie, e giro dei fondi da un esercizio all'altro.*

Art. 507. Al 30 settembre, ultimo dell'esercizio, le tesorerie cessano di fare qualsiasi operazione di entrata e di uscita relativa all'esercizio scaduto, ed ove sianvi pagamenti fatti sotto il titolo di fondi somministrati, per i quali i tesorieri non abbiano ancora ricevuto le quietanze di rimborso, debbono le corrispondenti somme venir diffalcate dai registri d'uscita e da tutti i prospetti di contabilità dell'esercizio scaduto, ed essere partitamente trasportate in quello stesso giorno a credito di essi tesorieri nei registri di uscita e prospetti di contabilità dell'esercizio immediatamente successivo.

(Continua)

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA
via del Castellaccio, 20.

Al 1° ottobre i tesorieri chiudono i giornali di entrata e di uscita dell'esercizio scaduto, e trasportano in quelli del successivo esercizio la differenza che risultasse fra l'ammontare delle *riscossioni eseguite* e quello dei *pagamenti fatti*, scemato quest'ultimo dell'importare dei pagamenti fatti sotto il titolo di fondi somministrati rimasti da rimborsare, come è detto nel precedente articolo.

Di tale differenza, che debbe risultare dalla ricapitolazione delle riscossioni e dei pagamenti posta a piedi dei giornali di entrata e di uscita dell'esercizio chiuso, i tesorieri si addebitano nella colonna — *Debito del tesoriere alla fine dell'esercizio precedente* del giornale di entrata, o si accreditano nella colonna — *Credito del tesoriere alla fine dell'esercizio precedente* del giornale d'uscita del successivo esercizio, secondo che risulti un'eccedenza di riscossioni o di pagamenti.

Codeste operazioni si fanno senza che occorra la spedizione di quietanze.

CAPITOLO VIII. — *Sequestri.*

Art. 508. Gli atti di sequestro, di opposizione, di cessione e di delegazione nei casi permessi dalla legge, e qualunque altro atto, che abbia lo scopo d'impedire il pagamento al creditore diretto di somme dovute dallo Stato, devono essere notificate ai ministri cui la spesa riguarda, o direttamente, o col mezzo degli uffiziali delegati dai ministri medesimi. Quando si tratti di spese fisse inscritte nei registri delle agenzie del Tesoro, gli uffiziali delegati sono gli agenti del Tesoro.

Art. 509. Gli atti di sequestro, o qualunque altro atto d'impedimento devono indicare:

1° Il cognome, il nome, la qualità e il domicilio del creditore dello Stato e del sequestrante;

2° Il credito colpito da sequestro, o da altro impedimento;

3° La data dell'atto;

4° La somma sequestrata per capitale, per interessi e per ispese, e la misura delle ritenzioni.

Art. 510. I creditori sequestranti non hanno diritto di esser pagati da una Tesoreria diversa da quella da cui sono soddisfatti i crediti che i loro debitori hanno verso lo Stato.

Art. 511. Gli uffiziali delegati e gli agenti del Tesoro quando ricevano intimazioni d'atti di sequestro li trasmettono immediatamente ai Ministeri, al bilancio dei quali risguardano le somme colpite da sequestro.

Ove il sequestro si riferisca a spese per le quali gli agenti del Tesoro le tenessero inscritte nei loro registri di spese fisse, allora essi, prima d'inviare i relativi atti ai competenti Ministeri, ne fanno nota nei registri di spese fisse.

Tengono poi in sospeso gli ordini di pagamento delle quote sequestrate fino a che i Ministeri abbiano disposto in proposito, e provvedono intanto alle debite scadenze al pagamento ai creditori dello Stato della parte libera dovuta ai creditori medesimi.

Se vi sieno nelle tesorerie o presso i contabili mandati od altri ordini da pagare colpiti da sequestro noto agli agenti del Tesoro, questi ne sospendono il pagamento.

Art. 512. I ministri, cui sieno stati intimati od inviati dagli uffiziali delegati o dagli agenti del Tesoro atti di sequestro, li esaminano, e quando li riconoscano regolari ne fanno prendere nota nei registri del Ministero, e li comunicano con due prospetti alla Corte dei conti, la quale, presane conoscenza e fattane memoria nei suoi libri, ritorna un prospetto coi relativi atti ai ministri mittenti, e ritiene l'altro.

I ministri ritengono gli atti di sequestro e trasmettono pure un terzo esemplare del prospetto dianzi citato agli agenti del Tesoro, quando a questi spetti provvedere al pagamento delle quote sequestrate.

Ove gli atti di sequestro fossero riconosciuti irregolari od illegalmente fatti, i Ministeri li fanno restituire alle parti sequestranti, e, quando ne sia il caso, fanno cessare l'effetto della sospensione del pagamento.

Art. 513. Tostochè i ministri colla spedizione dei prospetti indicati nel precedente articolo abbiano disposto di dar esecuzione agl'intimati sequestri, gli uffizi, cui incumbe di tener la contabilità dei pagamenti delle quote sequestrate, debbono aprire in un registro tanti conti correnti individuali quanti sono i creditori sequestranti, per trasportarvi le indicazioni de' sequestri risultanti dai prospetti medesimi, e per notare le ritenzioni eseguite ed i pagamenti fatti ai creditori sequestranti.

La Corte dei conti e gli agenti del Tesoro fanno altresì menzione di que' prospetti e delle quote sequestrate alle rispettive partite de' propri registri.

Art. 514. Gli agenti del Tesoro, appena ricevuto dai Ministeri il prospetto indicato all'articolo 512, ritirano dalle tesorerie o dai contabili i mandati od ordini relativi ai crediti colpiti da sequestro non ancora pagati, e procedono nel seguente modo:

1° Per i mandati spediti da un Ministero, li trasmettono al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) con analoga annotazione, affinchè provveda alla modificazione dei medesimi;

2° Per gli ordini spediti dagli stessi agenti, essi vi apportano le necessarie modificazioni.

Art. 515. Per il pagamento delle quote legalmente sequestrate i ministri competenti o gli agenti del Tesoro, in conformità ai ricevuti prospetti, spediscono mandati individuali a favore dei singoli creditori sequestranti nella forma prescritta secondo la natura della spesa, e li notano nei libri o registri dei conti correnti tanto di essi creditori sequestranti, quanto dei rispettivi creditori dello Stato.

Ove trattisi di stipendio, di pensione o di altro assegno personale, gli agenti del Tesoro non ispediscono il mandato per la parte sequestrata senza che risulti essere stata riscossa la porzione libera.

Se però la rata della spesa fissa sia scaduta senza che il creditore dello Stato abbia riscosso la parte libera, il sequestrante può procurarsi un certificato di esistenza in vita, o di prestato servizio o di altra prestazione qualsiasi, in appoggio del quale gli agenti del Tesoro possono spedire il mandato per il pagamento della quota sequestrata.

Art. 516. Quando il creditore di una partita di spesa fissa tramuti di residenza, l'agente del Tesoro competente trasmette, contemporaneamente alla situazione della detta partita, il conto delle somme colpite da sequestro che fossero già pagate, e di quelle che rimanessero da soddisfare, perchè l'agente presso la tesoreria a cui viene ad essere assegnata la partita medesima possa fare, ne' suoi registri, la inscrizione come è detto all'articolo precedente.

Se l'accennata situazione è direttamente spedita al Ministero, spetta ad esso a far pervenire a quest'ultimo agente il conto delle somme colpite da sequestro.

Art. 517. Nel caso in cui un individuo, sullo stipendio o sull'assegno personale del quale gravi un sequestro, passi dallo stato di attività a quello di riposo, cessa di aver effetto l'atto di sequestro.

Art. 518. Se un atto sia valido nei rapporti delle leggi civili, ma non contenga le indicazioni espresse nell'art. 509, non ha altro effetto che quello della sospensione dei pagamenti della quota sequestrata.

Il Ministero, l'uffiziale delegato, o l'agente del Tesoro, debbono invitare le parti interessate a provvedere alla regolazione dell'atto.

Art. 519. L'atto di opposizione ha per effetto di sospendere il pagamento fino a che non sia intervenuto l'atto di aggiudicazione o di annullamento dell'opposizione.

Art. 520. Le discipline stabilite per i sequestri sono applicabili alle cessioni e alle delegazioni.

CAPITOLO IX. — *Ritenzioni sulle spese fisse.*

Art. 521. Nei mandati relativi a stipendi, aggi, salari, pensioni, o altri assegnamenti soggetti a *ritenute, tasse* o *sovratasse* stabilite dalle leggi, devesi tenere distinto l'importare della somma da pagare al creditore da quelle da versarsi quali entrate dello Stato.

Art. 522. I mandati e gli ordini, che contengono spese soggette a ritenzione, sono dai tesorieri e dagli altri contabili portate a loro credito nel giornale di uscita per le sole somme pagate.

Art. 523. In fine di ogni mese i tesorieri si danno credito dell'ammontare delle ritenzioni, soltanto pei mandati spediti dai Ministeri, e nello stesso tempo se ne addebitano e spediscono quietanze in conto entrate dello Stato, con applicazione all'esercizio nel quale sono portati in uscita i mandati; e senza distinzione se si riferiscono all'anno che dà nome all'esercizio, o agli anni precedenti.

Art. 524. Le quietanze per questo titolo sono spedite nel numero di due per ogni qualità di entrata: la prima per le ritenzioni risultanti dai mandati spediti dai Ministeri e relativi all'esercizio in corso; la seconda per quelle risultanti dai mandati di egual natura relativi agli esercizi chiusi e pagati per *conto speciale del Tesoro.*

Art. 525. Gli agenti del Tesoro, riconosciuta l'esattezza delle quietanze, vi scrivono a tergo la indicazione dei Ministeri cui si riferiscono i mandati che diedero luogo all'entrata, e le somme ripartite per Ministero.

Art. 526. Le quietanze indicate negli articoli precedenti devono essere unite alle note ricapitolative dei mandati spediti dai Ministeri.

Art. 527. Le ritenzioni contenute nelle note nominative, negli ordini spediti dagli agenti del Tesoro, nei certificati d'esistenza in vita degli impiegati in aspettativa e in disponibilità, e di creditori del debito vitalizio a cui accennano gli articoli 296, 300, 303, 312 e 320, sono portate in uscita e in entrata dello Stato, come è stabilito dall'art. 582 del presente regolamento.

CAPITOLO X. — *Depositi.*

Art. 528. I depositi sono di due specie:

Depositi obbligatori in danaro ed in effetti pubblici da passarsi alle casse dei depositi e prestiti secondo le discipline stabilite all'articolo 74 e agli articoli successivi del regolamento approvato col Regio decreto del 14 agosto 1863, numero 1437;

Depositi volontari in danaro ed in effetti pubblici, che possono essere ricevuti nelle tesorerie di provincia dietro autorizzazione degli agenti del Tesoro.

Art. 529. Gli agenti del Tesoro non possono ammettere depositi nelle tesorerie di provincia senza che esistano disposizioni di massima, o ne abbiano ricevuta l'autorizzazione dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro).

Art. 530. Quando una somma non possa versarsi quale entrata dello Stato per difetto di forma nell'autorizzazione relativa, o perchè sia dubbio a quale capo di entrata debba applicarsi, gli agenti del Tesoro possono abilitare i tesorieri a riceverla in cassa come deposito fino a che sieno date agli uffizi competenti le necessarie indicazioni.

Art. 531. Per le somme in danaro e per gli effetti pubblici, i tesorieri rilasciano quietanze staccate da un registro, le quali hanno il suggello a secco del Ministero delle finanze ed una serie di numeri propria e non rinnovabile alla chiusura degli esercizi o al mutamento dei tesorieri.

Le quietanze devono essere registrate entro le 24 ore presso l'agenzia del Tesoro.

Art. 532. Per i depositi di effetti pubblici i tesorieri notano sulla quietanza la qualità del titolo, la rendita e la decorrenza di essa, il corrispondente capitale nominale, e, ove sia il caso, anche la quantità delle cedole (*coupons, vaglia, tagliandi*, ecc.) annessevi.

Nella colonna destinata per la somma si inscrive quella rappresentante il capitale nominale.

Ove non vi sia nella quietanza spazio sufficiente per tutte le indicazioni suddette, vi si attacca un foglio apposito.

Art. 533. L'ordine di restituzione, intera o parziale di un deposito è dato dall'agente del Tesoro, dietro invito dell'uffizio che ha richiesto il ricevimento del deposito.

Art. 534. La ricevuta per la restituzione di parte di un deposito è fatta in due luoghi, cioè sulla matrice e sulla quietanza che resta in mano del depositante.

La ricevuta per la intera restituzione si fa soltanto sulla quietanza che debbe essere restituita dal depositante.

Alle matrici delle quietanze di deposito debbono essere uniti, quando avvengano restituzioni, gli ordini di restituzione e le quietanze ritirate.

Art. 535. Se l'importare di un deposito non debba materialmente restituirsi, ma abbia invece dalla stessa tesoreria da essere introitato come entrata dello Stato, o convertito in vaglia del Tesoro, a vece della ricevuta si eseguiscono sulla quietanza le annotazioni prescritte negli articoli 370 e 371.

Art. 536. I depositi sono custoditi o in una Cassa apposita o nella Cassa di riserva di cui all'articolo 177, dimostrandoli separatamente nel relativo registro.

I depositi in carte di valore o in monete, che sieno quelle stesse da restituire a suo tempo, devono essere posti in involti distinti, sui quali è indicato il depositante, l'ammontare e la specie delle monete o dei valori racchiusivi, e la quietanza cui i depositi si riferiscono.

Art. 537. I tesorieri tengono un registro giornale di entrata e di uscita dei depositi, e tengono un conto corrente per ogni deposito.

Gli agenti del Tesoro tengono essi pure il conto corrente individuale di ogni deposito, e compilano ogni mese una situazione dei depositi ricevuti e restituiti.

Art. 538. Per lo smarrimento o la distruzione delle quietanze di deposito sono osservate le prescrizioni contenute negli articoli 224 e 228 del presente regolamento.

Art. 539. Le operazioni per i depositi nella tesoreria centrale sono eseguite del tesoriere centrale dall'uffiziale incaricato del controllo e dal Ministero delle finanze in analogia alle prescrizioni contenute negli articoli precedenti, e secondo le istruzioni particolari date dal Ministero medesimo.

CAPITOLO XI. — *Contabilità speciali.*

Art. 540. I conti relativi alle contabilità speciali sono regolati dalle discipline stabilite dalle leggi in vigore o da disposizioni dell'autorità competente.

Le quietanze per le entrate di esse contabilità speciali sono staccate da apposito registro e hanno il bollo a secco del Ministero delle finanze, e una serie di numeri progressivi particolare a ciascheduna contabilità, che si rinnova secondo viene stabilito dalle discipline che regolano ciascuna contabilità.

Sulle quietanze delle contabilità speciali sotto il nome proprio di ogni quietanza deve essere apposto dal tesoriere anche il numero progressivo del giornale generale delle contabilità medesime.

Le quietanze debbono registrarsi entro 24 ore presso l'agenzia del Tesoro.

Art. 541. I pagamenti delle spese relative alle contabilità speciali sono eseguiti in appoggio di mandati o di ordini, che le competenti autorità trasmettono ai tesorieri col mezzo degli agenti del Tesoro, e sotto l'osservanza delle istruzioni che regolano ciascun servizio.

Art. 542. Gli agenti del Tesoro non possono permettere che i tesorieri assumano l'esercizio di alcuna contabilità speciale senza esserne autorizzati dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro).

Art. 543. Per lo smarrimento e la distruzione delle quietanze di entrata delle contabilità speciali si procede in analogia alle disposizioni stabilite agli articoli 224 a 228 del presente regolamento.

Art. 544. Per le contabilità speciali della tesoreria centrale sono osservate le disposizioni contenute negli articoli precedenti, e quelle date dal Ministero delle finanze per ciascuna contabilità.

TITOLO IX.

DELLE SCRITTURE, DEI PROSPETTI PERIODICI E DEI CONTI MENSUALI PER LE AZIENDE DEI TESORIERI E DEGLI ALTRI CONTABILI.

CAPITOLO I. — *Scritture, prospetti periodici e conti mensuali per le aziende dei contabili, esclusi i tesorieri.*

Art. 545. I contabili in danaro o in materia debbono tenere per ogni servizio un libro (giornale) in cui notano dì per dì tutte le operazioni da essi fatte.

In altro libro speciale notano i pagamenti che fanno per conto dei tesorieri, e vi contrappongono, a suo tempo, le rimborsazioni ricevute.

Tengono pure quegli altri libri, e producono alle autorità competenti i prospetti periodici e i conti mensuali, stabiliti dalle discipline che governano ciascun servizio dello Stato.

Altrettanto, e in conformità alle stesse discipline, operano le amministrazioni dalle quali i contabili immediatamente dipendono.

CAPITOLO II. — *Scritture, prospetti periodici e conti mensuali per l'azienda dei tesorieri.*

Sezione I. — *Scritture.*

§ 1. — Scritture del tesoriere centrale.

Art. 546. Qualunque operazione di entrata e di uscita della cassa corrente della tesoreria centrale debb'essere registrata in un quaderno di cassa che è addizionato e chiuso giornalmente.

Art. 547. I versamenti di qualunque natura sono registrati in un giornale di entrata nell'ordine in cui vengono rilasciate le quietanze e i vaglia del Tesoro. Le somme relative sono fatte dì per dì, e vi si aggiungono quelle dei giorni precedenti colle quali si addizionano.

Nello stesso giornale debbono notarsi le dichiarazioni di regolarità e le quietanze di rimborsazioni dei pagamenti fatti e del denaro somministrato alle altre tesorerie. Le addizioni delle somme di esse dichiarazioni e quietanze sono fatte alla fine di ogni mese, coll' aggiunta di quelle dei mesi precedenti.

Art. 548. I pagamenti fatti per qualsiasi titolo, compreso il denaro somministrato ad altre tesorerie, sono partitamente registrate di per dì in un giornale di uscita.

Nello stesso giornale si riporta alla fine di ogni giorno in apposita colonna l'ammontare totale dei pagamenti fatti in conto di mandati collettivi, ed a misura che i mandati stessi vengono interamente estinti la totalità di essi è diffalcata dalla corrispondente colonna, e le relative somme sono riportate nella sede competente.

I mandati dei Ministeri per spese soggette a ritenute in conto entrate dello Stato si registrano in colonne speciali la somma ritenuta e quella pagata.

Le addizioni delle somme dei pagamenti in conto di mandati collettivi sono continue, quelle delle somme dei vari titoli di spesa saldati sono fatte di giorno in giorno e riunite alla totalità dei pagamenti dei giorni precedenti, e le altre riguardanti le ritenzioni sono eseguite e chiuse di mese in mese per la esecuzione del disposto dall'art. 523 del presente regolamento.

Art. 549. In appositi libri sono registrati i mandati separatamente per ogni Ministero, distinguendo quelli degli esercizi aperti da quelli del *Conto speciale del Tesoro.*

In codesti libri sono riportate le dichiarazioni di regolarità, che debbonsi addizionare alla fine di ciascun mese, riassumendo la totalità delle dichiarazioni dei mesi precedenti.

Art. 550. Per i fondi somministrati ai tesorieri di provincia, e per quelli ricevuti da questi ultimi, il tesoriere centrale tiene un registro di credito e debito distintamente per ogni tesoreria, e vi allibra le quietanze ricevute o rilasciate ai tesorieri provinciali per le fatte somministrazioni.

Art. 551. L'entrata e l' uscita dei conti correnti e speciali è classata partitamente per ogni conto in apposito libro.

Art. 552. Per i depositi autorizzati dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) il tesoriere centrale tiene il registro delle quietanze a madre-figlia, il giornale di entrata e di uscita, ed un registro di conti correnti, nel quale è distintamente notata l'entrata e l'uscita di ogni deposito e se ne stabilisce la situazione di mese in mese.

Art. 553. Il tesoriere centrale tiene pure i registri prescritti dall'art. 177 per la cassa di riserva, e dall'art. 369 per il pagamento dei mandati collettivi.

Art. 554. Ove occorra la tenuta di registri sussidiari, se ne trasportano giornalmente le somme nei corrispondenti giornali di entrata e di uscita.

Art. 555. L'uffiziale incaricato del controllo della tesoreria centrale tiene i giornali di entrata e di uscita prescritti per il tesoriere centrale agli art. 547, 548, 551, 552, e gli altri registri che fossero prescritti dalle proprie istruzioni.

§ 2. — Scritture dei tesorieri di provincia.

Art. 556. I tesorieri di provincia tengono:

1° Un quaderno di cassa per registrarvi giornalmente qualunque operazione di entrata e di uscita della cassa corrente. Esso quaderno è addizionato e chiuso a dì per dì.

2° Un giornale di entrata, nel quale i versamenti ricevuti per conto dello Stato sono registrati nell'ordine in cui vengono rilasciate le quietanze ed i vaglia del Tesoro, come pure vi si registrano le dichiarazioni di regolarità e le quietanze di rimborsazione dei pagamenti fatti e del danaro somministrato alle altre tesorerie o sovvenuto al contabile di circondario. Le somme sono addizionate e chiuse come è prescritto dall'art. 547.

3° Un giornale di uscita per registrare giornalmente a un per uno i titoli di spesa pagati da essi o per loro conto da altri contabili coi fondi dello Stato, compreso il danaro somministrato ad altre tesorerie. Per i mandati collettivi e per gli altri di spese soggette a ritenute in conto entrate dello Stato le operazioni sono eseguite in conformità alle prescrizioni dell'articolo 548. Le addizioni però delle somme riportate nelle colonne della classazione dei vari titoli di spesa saldati sono fatte e chiuse a dì per dì.

4° Un registro riassuntivo, nel quale sono riportate giornalmente le totalità dei versamenti e quelle dei pagamenti fatti in ciascun dì, e allibrati nei giornali di entrata e di uscita. Quelle di esse totalità che si riferiscono alle ritenzioni sono addizionate e chiuse come è detto all'articolo 548. Le altre riguardanti le somme pagate sono addizionate di decina in decina e di mese in mese.

5° Un registro nel quale i versamenti ricevuti in conto entrate dello Stato debbono essere partitamente inscritti per ogni capo di entrata, secondo il prospetto annuale di classazione delle entrate medesime, e per ogni uffizio contabile o debitore diretto.

6° Il registro prescritto dall'art. 550 per notare a debito ed a credito di ciascuna delle varie tesorerie dello Stato i fondi ad esse somministrati, o forniti dalle medesime ad altre tesorerie.

7° Un giornale generale di entrata e di uscita nel quale sono distintamente registrati in apposite colonne le riscossioni ed i pagamenti fatti per conto di ciascuna contabilità speciale. Le colonne sono addizionate di per dì e vi si aggiungono quelle dei giorni precedenti, formandone la totalità.

Art. 557. I tesorieri di provincia tengono pure gli altri registri prescritti:

1° Dall'art. 177 per la cassa di riserva;

2° Dall'art. 369 per il pagamento dei mandati collettivi;

3° Dall'art. 468 per il pagamento dei titoli del Debito pubblico;

4° Dall'art. 501 per i recipienti da servire al trasporto del danaro;

5° Dall'art. 537 per i depositi particolari autorizzati.

Art. 558. Ove occorra la tenuta di registri sussidiari debbonsi riportare giornalmente le somme di essi nei corrispondenti giornali di entrata e di uscita.

§ 3. — Scritture degli agenti del Tesoro.

Art. 559. Tutti i versamenti che si fanno nelle tesorerie per entrate di qualsivoglia natura, riguardino esse lo Stato, i depositi o le contabilità speciali, sono registrati un per uno dall'agente del Tesoro in un giornale generale d'entrata ripartitamente, secondo le varie specie di entrate.

Nello stesso giornale si notano le dichiarazioni di discarico, e le quietanze di rimborsazione dei pagamenti fatti a titolo di fondo somministrato.

Le somme relative sono fatte di per dì, e riportate in aumento delle somme dei giorni precedenti.

Art. 560. I pagamenti fatti dalle tesorerie per qualsivoglia servizio sono consegnati, a misura che avvengono, in un giornale generale d'uscita che è tenuto in conformità alle prescrizioni dell' art. 548.

Ove per alcuna qualità di titoli di spesa fossero tenuti registri sussidiari devesi procedere come è disposto all'art. 558.

Art. 561. I registri indicati ai due articoli precedenti servono a formare il riscontro materiale delle operazioni dei tesorieri, e sono tenuti dall' agente del Tesoro o da altri impiegati della agenzia che stanno nei locali dove si eseguiscono le operazioni di cassa.

A codesti impiegati che esercitano funzioni di controllo può dall' agente essere demandata la sottoscrizione in suo nome per la registrazione delle quietanze di entrata e dei vaglia del Tesoro.

Art. 562. Gli agenti del Tesoro tengono il registro di classazione dei versamenti fatti per conto dello Stato nelle tesorerie ripartitamente per ogni capo di entrata, come è detto al numero 5 dell' art. 556, e per classe di contabili.

Le addizioni del registro sono fatte al compiersi di ogni mese.

Art. 563. Gli agenti del Tesoro allibrano in un registro i mandati che ricevono dalla Direzione generale del Debito pubblico, dalle amministrazioni delle Casse dei depositi e prestiti, e da quella del fondo per il culto. A suo tempo vi indicano la data dei pagamenti fatti.

Art. 564. Gli agenti del Tesoro tengono libri mastri nei quali notano giornalmente i pagamenti fatti:

1° Su mandati spediti dai Ministeri, distintamente per ogni Ministero;

2° Su mandati del conto speciale del Tesoro, secondo il Ministero che li ha spediti;

3° Su ordini spediti dagli agenti stessi per il pagamento di spese fisse, separatamente per Ministero e per capitolo di spesa cui si riferiscono.

Le addizioni dei libri mastri sono fatte alla scadenza di ogni mese.

Art. 565. Gli agenti tengono dei libri distinti per ciascuna natura di pagamenti fatti dalle tesorerie per estinzione di buoni e di vaglia del Tesoro, di mandati delle Casse dei depositi e prestiti e del fondo per il culto.

Art. 566. Gli agenti riportano giornalmente in un registro le totalità delle riscossioni e dei pagamenti fatti dalle tesorerie per conto dello Stato allibrati nei giornali di entrata e di uscita di cui agli articoli 559 e 560. Fanno le addizioni a decina e a mese come è disposto dal numero 4 dell'articolo 556.

Art. 567. In altro registro sono riportate dagli agenti del Tesoro le somme che da conti mensuali risultano pagate dai tesorieri coi fondi dello Stato per qualsivoglia titolo di spesa. In esso registro sono pure riportate le dichiarazioni di regolarità, le quietanze di rimborso, le quali non sono addizionate e chiuse, se non quando la relativa contabilità mensuale sia stata interamente regolata.

Art. 568. Gli agenti del Tesoro tengono pure i registri prescritti:

1° Dall'art. 177 per la cassa di riserva;

2° Dall'art. 240 per le entrate della Direzione generale del Tesoro;

3° Dall'articolo 281 per la registrazione di tutti i mandati dei Ministeri;

4° Dall'art. 296 pel pagamento degli stipendi e di altri assegni fissi personali;

5° Dagli articoli 289 e 312 per i conti correnti delle spese fisse e del debito vitalizio;

6° Dall'art. 369 per i pagamenti delle somme parziali dei mandati collettivi;

7° Dagli articoli 409 e 418 per le inscrizioni

dei buoni del Tesoro da alienarsi e di quelli da pagarsi sotto le date delle rispettive scadenze;

8° Dagli art. 449 e 454 per le dichiarazioni di autorizzazione alla spedizione dei vaglia del Tesoro e per la registrazione delle contromatrici dei vaglia da pagarsi;

9° Dall'art. 537 per i conti correnti dei depositi particolari autorizzati.

§ 5. Scritture del Ministero delle finanze
(Direzione generale del Tesoro).

Art. 569. Tutte le operazioni di entrata e di uscita sono tenute in evidenza separatamente per esercizio dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), e riepilogate:

a) In un giornale generale;

b) In un libro mastro generale;

c) Nei libri ausiliari che occorrano oltre quelli indicati nel presente regolamento.

Sezione II. — *Prospetti periodici.*

Art. 570. Il tesoriere centrale compila giornalmente una nota delle operazioni di entrata e di uscita fatte nel corso della giornata, e la consegna ogni sera al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro).

Art. 571. I tesorieri di provincia compilano una nota delle operazioni di entrata e di uscita fatte nel corso di ogni giorno per tutte le aziende da essi esercitate.

Prima della chiusura dell'uffizio, i tesorieri consegnano all'agente del Tesoro la nota e l'elenco coi ricapiti dei pagamenti fatti nella giornata, eccetto quelli del Debito pubblico.

Art. 572. L'agente del Tesoro esamina accuratamente la regolarità delle quietanze dei titoli pagati dal tesoriere, riconosce la esattezza della nota, e quando nulla vi sia d'irregolare la convalida della sua sottoscrizione, e, previa la registrazione degli estremi di essa nel registro prescritto all'articolo 566, dà ricevuta dello importare dei ricapiti al tesoriere.

Essa ricevuta è in fine di mese, dopo compiuto l'atto di verificazione di cassa, ritirata e annullata dall'agente del Tesoro.

Art. 573. La sera del 10, 20 ed ultimo di ogni mese i tesorieri compilano il prospetto delle operazioni di entrata e di uscita fatte nella decina, corredato della nota delle monete esistenti nella cassa corrente e nella cassa di riserva, e lo consegnano all'agente del Tesoro, che, riconosciutane l'esattezza, lo sottoscrive e lo trasmette al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro).

In esso prospetto sono indicate distintamente per ognuno dei due esercizi aperti le operazioni di entrata e di uscita dell'erario dello Stato, e al resto di cassa si aggiunge l'ammontare degli altri resti in contanti, che al termine della decina possano esservi, per le contabilità speciali, e per depositi particolari autorizzati, dando la dimostrazione dei valori di cui si compongono tutti i fondi delle varie contabilità della tesoreria.

Art. 574. Per i versamenti direttamente eseguiti nelle tesorerie provinciali dai debitori di entrate, diverse da quelle della Direzione generale del Tesoro, gli agenti del Tesoro compilano alla fine d'ogni mese una nota e la trasmettono alle competenti amministrazioni.

Art. 575. Gli agenti del Tesoro compilano inoltre e trasmettono ai competenti Ministeri, entro le epoche stabilite, i prospetti e gli elenchi prescritti:

1° Dall'articolo 241 per le riscossioni delle entrate della Direzione generale del Tesoro;

2° Dall'articolo 242 per le partite di esse entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio;

3° Dall'articolo 315 per le avvenute estinzioni nel mese delle partite del debito vitalizio;

4° Dall'articolo 385 per le partite di spese fisse rimaste da pagare al chiudimento dell'esercizio;

5° Dall'articolo 419 pei buoni del Tesoro alienati nella decina;

6° Dall'articolo 456 per i vaglia del Tesoro rimasti da pagare alla chiusura dell'esercizio.

Sezione III. — *Conti mensuali.*

Art. 576. In fine d'ogni mese il tesoriere centrale descrive in tre elenchi, separatamente per ogni Ministero, i mandati spediti dai Ministeri e pagati entro il mese, e riporta le somme totali degli elenchi in una nota ricapitolativa in due esemplari.

Altrettanto opera per i mandati pagati per il conto speciale del Tesoro.

In tre elenchi riporta inoltre uno per uno i buoni del Tesoro estinti nel mese, tenendo separato l'importare del capitale da quello degli interessi.

In altri tre elenchi descrive i vaglia del Tesoro pagati nel corso del mese stesso. I buoni del Tesoro e i vaglia del Tesoro relativi agli esercizi chiusi sono descritti in elenchi a parte.

Compila egualmente la situazione dei depositi ricevuti, e restituiti durante il mese.

Tutti gli elenchi, le note ricapitolative e la situazione dei depositi sono riconosciuti per l'esattezza, e sottoscritti dall'uffiziale incaricato del controllo.

Nei primi cinque giorni del mese successivo il tesoriere centrale trasmette al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) gli elenchi e le note ricapitolative coi documenti relativi, e la situazione dei depositi.

Art. 577. Entro i primi cinque giorni d'ogni mese il tesoriere centrale rimette al Ministero delle finanze in due esemplari il conto delle riscossioni e dei pagamenti fatti nel mese precedente, corredato delle matrici delle quietanze e dei vaglia del Tesoro.

Nei due esemplari del conto sono riportate le somme delle operazioni dei mesi precedenti, e delle ottenute dichiarazioni di regolarità delle quietanze di rimborsazione, e di altri titoli di discarico.

I due esemplari del conto mensuale sono sottoscritti dal tesoriere centrale e dall'uffiziale incaricato del controllo.

Art. 578. Per i mandati spediti dai Ministeri, per i buoni e per i vaglia del Tesoro estinti durante il mese, gli agenti del Tesoro compilano per la rispettiva tesoreria, e per ogni mese, gli elenchi e la nota ricapitolativa, come è detto per il tesoriere centrale all'articolo 576.

Art. 579. Per i pagamenti di spese fisse (escluso il debito vitalizio) gli agenti del Tesoro compilano per ogni Ministero, cui le spese riguardano, un elenco in tre esemplari, in uno dei quali descrivono ad uno ad uno e addizionano distintamente per capitolo i titoli pagati nel mese, facendovi risultare in colonne separate le somme nette pagate dal tesoriere, e quelle delle ritenzioni in conto entrate dello Stato; e negli altri due esemplari riportano soltanto gli estremi delle somme pagate e delle ritenzioni per ogni capitolo di bilancio.

Riassumono poi le totalità degli elenchi dei vari Ministeri nella nota ricapitolativa fatta in doppio esemplare.

Art. 580. I titoli pagati per debito vitalizio sono dagli agenti del Tesoro descritti partitamente in un esemplare e riassunti in altri tre esemplari dell'elenco nel modo prescritto dal precedente articolo.

Art. 581. Entro il giorno 5 di ogni mese gli agenti del Tesoro compilano in due esemplari, e trasmettono al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) il conto mensuale di tutte le operazioni di entrata e di uscita fatte dai tesorieri per conto dello Stato nel mese precedente corredato delle matrici, delle quitanze d'entrata dello Stato e dei vaglia del Tesoro.

In esso conto sono descritte ad una ad una le quietanze di versamento di entrate e di prodotti d'ordine, distintamente per amministrazioni, per classe di contabili e per debitori diretti, come pure sono partitamente descritti i vaglia del Tesoro, e riportate le somme delle quietanze e dei vaglia dei mesi precedenti.

Vengono altresì descritti ad una ad una le dichiarazioni di regolarità, e le quietanze di rimborso pervenute ai tesorieri durante il mese.

I pagamenti dei diversi titoli di spesa sono riferiti nel conto soltanto per le somme totali cui ammontano i corrispondenti elenchi, e debbono essere epilogati nel conto stesso colle totalità dei mesi precedenti.

Art. 582. Gli agenti del Tesoro, visti i risultamenti del conto mensuale, compilano note separate per ogni Ministero, nelle quali riportano le somme complessive per ogni capitolo delle ritenzioni in conto entrate dello Stato risultanti dagli elenchi delle spese fisse indicati all'articolo 579.

In calce della nota riguardante il bilancio delle finanze sono aggiunte alle somme relative a questo bilancio quelle pure complessive degli elenchi degli altri bilanci, e tutte queste somme vengono addizionate per modo da ottenerne un risultamento generale.

Altra nota riepilogativa vien pure dagli agenti del Tesoro formata per le ritenzioni fatte sui pagamenti relativi al debito vitalizio di cui all'art. 580.

Queste note sono dagli agenti del Tesoro rimesse ai tesorieri con ordine di darsi debito delle somme complessive delle ritenzioni risultanti dalle note stesse.

I tesorieri rilasciano con applicazione all'esercizio cui le ritenzioni si riferiscono, una quietanza per ogni natura di entrata e per ogni somma complessiva risultante dalle due note riepilogative.

Le quietanze rilasciate sono unite alle rispettive note riepilogative e della loro emissione è fatto cenno, citandone il numero, la data e lo ammontare, anche appiè di tutte le altre note parziali, che colle quietanze sono restituite agli agenti del Tesoro in conformità al disposto dall'articolo 571.

Codeste note sono poste a corredo della contabilità che viene spedita immediatamente dopo quella nella quale trovansi compresi i pagamenti delle spese alle quali le ritenzioni si riferiscono, e l'ammontare delle ritenzioni stesse viene rispettivamente per ogni capitolo riferito nei relativi elenchi, come è prescritto per gli altri ordini di pagamento delle spese fisse.

Nell'ultimo giorno dell'ultimo mese dell'esercizio sono pure spedite le note per le ritenzioni relative ai pagamenti fatti nel mese stesso. Entro lo stesso ultimo giorno dell'esercizio i tesorieri rilasciano le quietanze relative a queste note, le quali debbono portarsi ancora in uscita nella contabilità del mese stesso.

Qualora occorresse introdurre modificazioni delle ritenzioni di un mese si procede per via di compensi da farsi nelle note dei mesi successivi.

Art. 583. Dopo spedito il conto del mese di settembre dell'anno successivo a quello che dà nome all'esercizio, il tesoriere centrale e gli agenti del Tesoro ne compilano uno complementare, subito che sieno state date tutte le dichiarazioni di regolarità dei pagamenti fatti e riportati nei conti dell'esercizio scaduto.

Art. 584. Per i tesorieri cessati, oltre il mensuale complementare prescritto all'articolo precedente, gli agenti del Tesoro ne spediranno un altro almeno al termine di ogni esercizio fino a che non abbiano ricevuto tutte le quietanze di rimborso dei pagamenti fatti a titolo di fondo somministrato.

Art. 585. Entro i primi cinque giorni di ogni mese gli agenti trasmettono al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) gli elenchi e le note ricapitolative colle quietanze delle ritenzioni in conto entrate dello Stato, coi mandati, gli ordini, i buoni e i vaglia del Tesoro estinti muniti delle relative contromatrici, giusta il disposto degli articoli 578, 579, 580 e 582.

Vi aggiungono pure:

1° L'atto verbale della verificazione fatta alle casse della tesoreria, colla nota delle carte contabili da rimborsarsi materialmente;

2° La situazione dei depositi ricevuti e restituiti durante il mese.

Un altro esemplare del suddetto atto verbale di verificazione di cassa viene trasmesso dagli agenti del Tesoro al competente ufficio di ispezione.

Art. 586. Il Ministero delle finanze trasmette alla Corte dei conti i mandati e gli altri ordini di pagamento, i buoni e i vaglia del Tesoro pagati mensualmente dal tesoriere centrale e dai tesorieri di provincia.

I mandati e gli altri ordini di pagamento sono trasmessi con tutti gli esemplari dei relativi elenchi e con una delle due note ricapitolative, corredata delle quietanze di ritenzione in conto entrate dello Stato; i buoni e i vaglia del Tesoro con due esemplari dei rispettivi elenchi.

La Corte dei conti, fatte le necessarie verificazioni e annotati nei conti correnti individuali i pagamenti eseguiti delle spese fisse, restituisce al Ministero delle finanze:

a) Le note recapitolative dei mandati e degli altri ordini di pagamento, munite della dichiarazione di regolarità per servire di discarico ai tesorieri, ed uno degli esemplari di tutti i relativi elenchi;

b) Due esemplari degli elenchi riguardanti il debito vitalizio, uno dei quali munito della dichiarazione di regolarità;

c) Un esemplare degli elenchi dei buoni e dei vaglia del Tesoro munito della dichiarazione di regolarità.

Il ministro delle finanze sottoscrive esso pure le dichiarazioni di regolarità, e le fa pervenire al tesoriere centrale e ai tesorieri di provincia a mezzo degli agenti del Tesoro, i quali, prima di rimetterle ad essi tesorieri, le notano nel giornale e nel registro indicati agli articoli 559 e 567.

Art. 587. Con gli elenchi restituiti al Ministero delle finanze dalla Corte dei conti, e con quelli trattenuti dalla stessa, si eseguiscono nei registri di ambidue gli uffizi le allibrazioni dei pagamenti fatti.

Il ministro delle finanze, all'appoggio degli elenchi riassuntivi di pagamento delle spese fisse, debitamente parificati, compila mensualmente prospetti distinti per esercizio, per bilancio e per capitolo, e li trasmette alla Corte dei conti, perchè, riconosciutane la regolarità, ne faccia le occorrenti imputazioni sui suoi registri e li restituisca al Ministero delle finanze, il quale, dopo di aver fatto le imputazioni sui propri registri, li trasmette per consimili operazioni ai Ministeri cui le spese riguardano.

In calce di codesti prospetti, la Corte dei conti, il Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), e i rispettivi Ministeri sottoscrivono la dichiarazione dell'eseguita imputazione.

Le registrazioni riguardanti ciascun prospetto debbono essere compiute dai tre Dicasteri entro lo stesso trimestre finanziario.

Art. 588. Un esemplare del conto mensuale dei tesorieri è dal Ministero delle finanze trasmesso alla Corte dei conti.

Art. 589. Gli elenchi relativi ai buoni del Tesoro sono trasmessi alla Corte dei conti accompagnati da una nota in due esemplari nella quale sono riepilogate le somme pagate per interessi dei buoni.

Un esemplare di queste note è trattenuto dalla Corte dei conti, e l'altro è restituito al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) per servire a fare l'imputazione degli interessi dei buoni al relativo capitolo del bilancio.

TITOLO X.

DELL'ASSESTO DEFINITIVO DEL BILANCIO E DEL RENDIMENTO DEI CONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

CAPITOLO I. — *Assesto del bilancio.*

Sezione I. — *Norme generali.*

Art. 590. L'assesto definitivo del bilancio è sancito con legge speciale.

Il progetto di questa legge è presentato alla Camera elettiva nei primi due mesi della sessione che succede al giorno nel quale l'esercizio è chiuso.

Si uniscono al progetto il conto di ciascun Ministero, quello generale dell'amministrazione delle finanze, e le osservazioni della Corte dei conti (60).

Art. 591. Nell'assesto definitivo del bilancio devono essere dimostrate tutte le entrate riscosse, le spese pagate, e le somme rimaste a riscuotere e a pagare alla chiusura dell'esercizio.

Sezione II. — *Accertamento delle entrate.*

Art. 592. Al progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio è unito un prospetto in cui sono indicate le entrate:

prevedute;

accertate;

riscosse;

rimaste da riscuotere.

Art. 593. L'ammontare delle contribuzioni dirette stabilito in appoggio di ruoli, quando a termini di legge se ne debba dar debito agli esattori, ai ricevitori, o agli altri contabili, è compreso fra le entrate riscosse.

Le somme, che per entrate di questa natura non siano state versate nelle tesorerie prima della chiusura dell'esercizio, figurano nei conti qual debito di cassa di quei contabili.

Sezione III. — *Appuramento delle entrate arretrate e trasporto delle medesime sull'esercizio corrente.*

Art. 594. Le entrate, che alla chiusura di un esercizio rimangano da riscuotere, vengono aggiunte al bilancio dell'esercizio immediatamente

(60) Art. 50 R. D. 3 novembre 1861, n. 302.

successivo, con applicazione ai capitoli e agli articoli cui per loro natura si riferiscono (61).

Ove alcuna di esse entrate non sia applicabile ad uno dei capitoli del bilancio, è conservato il capitolo del bilancio precedente, e se ne fa l'aggiunta dopo quelli delle entrate ordinarie o straordinarie del bilancio, secondo ne sia il caso.

Art. 595. Le entrate così aggiunte al bilancio sono riscosse e comprese nel conto dell'esercizio del bilancio medesimo.

Esse sono però inscritte nei registri e nei conti in modo distinto da quelle proprie di detto bilancio.

Eguale distinta inscrizione avranno quelle entrate, le quali, sebbene non comprese fra le arretrate alla chiusura del precedente esercizio, vengano riconosciute dovute durante l'esercizio successivo, e sieno, per ragione di tempo, relative agli anni precedenti.

Sezione IV. — *Accertamento delle spese.*

Art. 596. Al progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio è unito un prospetto, in cui sono indicate le somme delle spese:

Autorizzate con la legge di approvazione del bilancio e con leggi successive;

Annullate da leggi durante l'esercizio;

Accertate;

Rimaste senza impiego, da annullare colla legge di assesto del bilancio.

Le spese accertate si dimostrano:

a) Colle somme dei mandati spediti e pagati;

b) Con quelle delle spese trasportate all'esercizio successivo, distinguendo l'ammontare dei mandati spediti e non pagati da quello dei mandati da spedire.

Sezione V. — *Appuramento delle spese arretrate, e trasporto delle medesime sull'esercizio corrente.*

Art. 597. Se una spesa prevista nel bilancio non sia intieramente fatta, mentre ne dura ancora la causa, si trasporta all'esercizio successivo la somma necessaria a compierla, previa giustificazione alla Corte dei conti (62).

Art. 598. Dura ancora la causa di una spesa, e se ne trasporta la somma al bilancio dell'esercizio successivo, quando si tratti di forniture, trasporti o lavori dati in appalto con contratti approvati prima della fine dell'anno, che ha dato nome all'esercizio, o incominciati a economia prima dello stesso termine.

Si trasportano egualmente le somme relative alle partite scadute e non pagate, quelle per i diritti acquisiti dai creditori dello Stato a cagione di assegnamenti personali non soddisfatti, e quelle altre che riguardano spese le quali nei rapporti di tempo appartengono all'anno che ha dato nome all'esercizio.

Art. 599. Sono comprese fra le somme da trasportare, giusta il precedente articolo, quelle ancora necessarie per le parziali forniture, trasporti o lavori non ancora appaltati, o incominciati a economia il 31 dicembre, quando siffatte spese, sebbene fra loro distinte, formino il compimento di altre già appaltate o incominciate a economia, e sieno dipendenti le une dalle altre.

Di codesta natura non sono però le somme rimaste disponibili il 31 dicembre per servizi annuali. L'impiego di queste somme è vietato, trascorso quel giorno.

Art. 600. Le somme che, diffalcato l'ammontare dei mandati spediti, rimangano disponibili il 31 dicembre sui capitoli di spese straordinarie ripartite in più anni, sono trasportate il 1° gennaio seguente ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, mediante nota dei Ministeri ammessa dalla Corte dei conti e dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro).

Quando nell'ultimo degli anni, in cui è ripartito il fondo di una spesa straordinaria, vi sia qualche somma impegnata da trasportare all'esercizio successivo, si deve eseguire il trasporto soltanto alla chiusura dell'esercizio (63), previa giustificazione alla Corte dei conti.

Art. 601. Le somme per ispese che, alla chiusura di un esercizio, non sieno effettuate, nè sieno della natura di quelle indicate nei precedenti articoli, vengono annullate (64).

Sono pure annullate senza pregiudizio dei creditori le somme inscritte per cinque anni consecutivi nei conti amministrativi dei Ministeri, senza che i creditori ne abbiano chiesto il pagamento.

Continuano a vece a trasportarsi agli esercizi successivi quelle intorno alle quali esista vertenza amministrativa o giudiziaria, ovvero sieno colpite da opposizione o da sequestro, come pure le somme rimaste dalle assegnazioni per il servizio del Debito pubblico, qualunque sia l'anno della loro provenienza.

Art. 602. Ciascun Ministero tiene un registro, in cui nota tutte le somme delle partite di spesa annullate nei conti annuali.

In questo registro nota pure le disposizioni date, in seguito alle domande che successivamente fossero fatte dai creditori.

Art. 603. Alla chiusura dell'esercizio i Ministeri compilano il prospetto della situazione generale delle spese relative all'esercizio stesso, conservando le ripartizioni del bilancio.

Il prospetto dimostra per ciascun capitolo:

1° La somma delle spese autorizzate;

2° La somma delle spese accertate, distinguendole come segue:

a) Ammontare dei mandati spediti ed ammessi a pagamento;

b) Ammontare delle partite da trasportare all'esercizio successivo, giusta gli articoli 597, 598 e 599;

c) Ammontare delle altre partite già trasportate e da trasportare all'esercizio successivo giusta l'art. 600;

3° La somma rimasta senza impiego, da annullare colla legge d'assesto del bilancio.

Art. 604. A corredo del prospetto generale

(61) Art. 51 R. D. 3 novembre 1861, n° 302.
(62) Art. 55 detto.
(63) Art. 56 detto.
(64) Art. 57 detto.

indicato all'articolo precedente i Ministeri uniscono due prospetti, in cui danno la dimostrazione particolareggiata delle spese da trasportare all'esercizio successivo, conformemente alla distinzione fatta alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo stesso.

Nel prospetto che comprende le spese impegnate da trasportare sono partitamente inscritti per ciaschedun articolo di ogni capitolo i nomi dei creditori, i contratti o altri titoli di autorizzazione, l'oggetto del credito, e le somme dovute a saldo del credito medesimo.

Nel prospetto che comprende le spese straordinarie eseguibili in più anni sono inscritti i fondi di ciaschedun capitolo trasportati all'esercizio successivo.

Art. 605. Ove all'atto della compilazione dei prospetti di cui all'articolo precedente si riconosca la mancanza o l'insufficienza dei fondi per il pagamento di qualche spesa da trasportare all'esercizio successivo, i Ministeri devono promuovere subito dal potere legislativo l'assegnazione delle somme necessarie.

La spesa però è iscritta egualmente nei prospetti.

Art. 606. I prospetti indicati agli articoli 603 e 604 sono da ciascun Ministero trasmessi in tre esemplari non più tardi del 1° novembre alla Corte dei conti, la quale, dopo averne riconosciuta l'esattezza, la fa risultare con apposita dichiarazione sui medesimi, e trasmette al Ministero delle finanze i tre esemplari del prospetto di situazione generale, unendovi un solo dei prospetti particolarizzati.

La Corte dei conti trasporta quindi nei suoi libri all'esercizio successivo le somme per il pagamento delle spese impegnate sull'esercizio scaduto, facendo, da questo il diffalco delle somme medesime. Tale trasporto si fa ai capitoli del bilancio, cui per loro natura sono applicabili le spese che vi si trasferiscono.

Se non havvi capitolo cui possano le spese applicarsi come a capitolo proprio si mantiene quello del precedente bilancio.

Art. 607. Il Ministero delle finanze, eseguite le operazioni di diffalco e di trasporto, tiene presso di sè un esemplare dei prospetti di situazione generale e i prospetti particolarizzati delle spese trasportate all'esercizio successivo, e restituisce gli altri due esemplari del prospetto di situazione generale alla Corte dei conti, dopo averli completati colla dichiarazione delle effettuate operazioni.

Art. 608. Un esemplare dei prospetti di situazione generale coi relativi prospetti particolarizzati è dalla Corte dei conti restituito al competente Ministero, il quale eseguisce analoghe operazioni ne' suoi registri.

Art. 609. Subito dopo la chiusura dell'esercizio, e anche prima che sieno eseguite le operazioni di trasporto, i Ministeri possono spedire mandati per il pagamento delle relative spese, ad eccezione di quelle per le quali abbisognino nuove assegnazioni di fondo, che non fossero ancora concedute.

Art. 610. Le somme aggiunte al bilancio per il pagamento di spese provenienti da esercizi scaduti debbono figurare nei registri e nei conti dell'esercizio del bilancio medesimo, ma in modo distinto per mezzo di speciali colonne (65).

Le spese di ciaschedun capitolo si applicano ai fondi dell'anno corrente o degli anni precedenti secondo la loro derivazione.

Art. 611. Una serie speciale d'articoli viene aggiunta a ciaschedun capitolo per le spese che vi sono trasportate, relative agli anni precedenti.

Art. 612. È vietato il trasporto di fondi da un articolo di spesa propria dell'anno corrente ad altro articolo di spesa propria degli anni precedenti e viceversa.

Art. 613. Ove nel corso dell'esercizio si debba eseguire il pagamento di una spesa riferibile in ragione di tempo agli anni precedenti, per la quale nel prospetto delle somme trasportate non sia stato inscritto alcun fondo, o ne sia stato allogato uno insufficiente, e non vi si possa sopperire con fondi disponibili per economie fatte su altri articoli di spese dello stesso capitolo e relative altresì agli anni precedenti, si promuove dal potere legislativo l'assegnazione dell'occorrente fondo in aggiunta a quello proveniente dall'esercizio scaduto.

Nello stesso modo si procede rispetto alle somme annullate nei conti a termini dell'articolo 601, le quali venissero in seguito reclamate dai creditori.

Art. 614. Ai mandati per il pagamento di spese provenienti dall'esercizio chiuso è posta l'indicazione: *anni precedenti.*

Art. 615. Le disposizioni degli articoli 610 e 614 non sono applicabili alle somme rimaste disponibili per spese straordinarie ripartite in più anni.

Il trasporto di queste somme è fatto a termini del disposto dall'art. 600, ed i relativi mandati di pagamento sono spediti con applicazione all'*anno corrente.*

Quando però si tratti della somma trasportata dall'ultimo degli esercizi in cui venne ripartita la spesa, la spedizione dei mandati ha luogo con applicazione agli *anni precedenti.*

Art. 616. Le operazioni relative alla chiusura dell'esercizio debbono essere compiute non più tardi del 15 di novembre di ciascun anno.

Sezione VI. — *Trasporto nel conto speciale del Tesoro dei mandati spediti e non pagati alla chiusura dell'esercizio.*

Art. 617. I mandati spediti direttamente dai Ministeri, non pagati alla chiusura dell'esercizio, possono, senza essere rinnovati, avere efficacia per cinque anni, da contare dal primo giorno dell'anno in cui furono spediti (66).

Art. 618. I mandati indicati all'articolo precedente sono dal Ministero delle finanze e dalla

(65) Art. 51 R. D. 3 novembre 1861, n. 302.
(66) Art. 52 detto.

Corte dei conti riportati, separatamente per ogni Ministero che li ha spediti e per ordine di capitolo, dai registri dell'esercizio cui si riferiscono in altro registro denominato *Conto speciale del Tesoro.*

Art. 619. Nei quattro anni consecutivi a quello in cui furono spediti i mandati trasportati nel conto speciale del Tesoro, le somme di quelli fra essi, che vengono pagati, si registrano nelle scritture dell'esercizio dell'anno in corso all'atto del pagamento.

Art. 620. Il primo di gennaio di ciascun anno il Ministero delle finanze ritira dalle tesorerie tutti i mandati non estinti, per i quali al 31 dicembre dell'anno precedente si sia maturato il quinquennio.

Ritira egualmente gli atti di sequestro o di opposizione di cui fossero colpiti i mandati.

Art. 621. L'ammontare dei mandati non pagati nel quinquennio è versato al Tesoro dello Stato, salvi i diritti dei creditori.

La somma però dei mandati colpiti da sequestro o da opposizione, è depositata nella Cassa centrale dei depositi e dei prestiti per conto di chi di ragione.

Questo deposito libera lo Stato (67).

Art. 622. Per l'esecuzione del disposto dall'articolo precedente, il Ministero delle finanze compila un prospetto, nel quale inscrive distintamente per Ministero da una parte i mandati non pagati, l'ammontare dei quali debbesi versare quale entrata del Tesoro, e dall'altra quelli colpiti da inibizione o da sequestro, l'importare dei quali è da depositarsi nella Cassa centrale dei depositi e dei prestiti.

Art. 623. Riconosciuto dalla Corte dei Conti esatto il prospetto dei mandati non pagati nel quinquennio, il Ministero delle finanze scrive a tergo di ogni mandato l'ordine al tesoriere centrale di versare la somma in conto entrate del Tesoro all'apposito capitolo del bilancio, o di pagarla alla Cassa centrale dei depositi e dei prestiti.

Tale ordine è visto dalla Corte dei conti.

Il tesoriere centrale eseguisce l'ordine posto a tergo dei mandati suddetti e ne porta l'ammontare in uscita nei conti dell'anno in cui scade il quinquennio.

Art. 624. Il Ministero delle finanze trasmette all'amministrazione della Cassa centrale dei depositi e dei prestiti un prospetto in due esemplari, nel quale sieno indicati per ogni Ministero i creditori originari a favore dei quali i mandati furono spediti, le opposizioni o i sequestri da cui sono colpiti, il nome, il cognome, la qualità e il domicilio degli opponenti o sequestranti, e vi unisce gli atti con tutte le indicazioni necessarie.

Un esemplare del prospetto viene dall'amministrazione della Cassa centrale restituito al Ministero delle finanze, con dichiarazione di ricevuta.

Art. 625. Del deposito fatto alla Cassa centrale dei depositi e dei prestiti il Ministero delle finanze fa rendere consapevoli le parti interessate.

Art. 626. Dopo l'eseguito deposito delle somme relative a mandati colpiti da sequestro o da opposizione, divenendo libero lo Stato da ogni responsabilità, gli atti, che riguardo a quei mandati emanassero dalle autorità giudiziarie, debbono essere intimati all'amministrazione della Cassa centrale dei depositi e dei prestiti.

Art. 627. Quando il creditore di un mandato riscosso in conto entrate del Tesoro ne domandi il pagamento, il Ministero delle finanze si assicura della sussistenza del credito, e in caso affermativo spedisce a favore del creditore un nuovo mandato sull'apposito capitolo del bilancio.

CAPITOLO II. — *Rendimento dei conti dell'amministrazione dello Stato.*

Sezione I. — *Norma generale.*

Art. 628. Compiute le operazioni di chiusura dell'esercizio indicate nel capitolo precedente, i Ministeri compilano i conti dell'amministrazione dello Stato.

Sezione II. — *Conti dei Ministeri* (68).

Art. 629. Ciascun Ministero forma il conto delle spese della propria amministrazione.

Art. 630. Oltre il prospetto di situazione generale, di cui all'art. 603, è compilato un prospetto particolareggiato in cui per ciascheduno degli articoli onde si compongono i capitoli, sono inscritte le spese accertate, l'ammontare dei mandati spediti ed ammessi a pagamento, e le spese trasportate all'esercizio successivo.

Art. 631. Il prospetto particolareggiato, di cui è cenno al precedente articolo, è trasmesso non più tardi del 20 di novembre alla Corte dei conti, premettendovi una nota, nella quale, per ciascun servizio, sono date dettagliate spiegazioni sulle spese inscrittevi, e sulla differenza tra l'ammontare delle spese accertate e quello delle spese autorizzate.

Art. 632. La Corte dei conti, esaminato il prospetto particolareggiato, e trovatolo regolare, vi appone analoga dichiarazione, e lo invia al Ministero delle finanze, assieme alla nota premessavi, per essere unito al conto generale dell'amministrazione delle finanze.

Sezione III. — *Conto generale dell'amministrazione delle finanze.*

Art. 633. Il ministro delle finanze forma il conto generale dell'amministrazione delle finanze.

Tale conto riassume le operazioni relative alla riscossione ed all'impiego del pubblico danaro, le operazioni d'ordine, e la situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio (69).

Art. 634. Al conto generale sono uniti:

1° Il conto delle entrate dello Stato;

2° Il conto delle spese dello Stato;

(67) Art. 53 e 54 R. D. 3 novembre 1861, n. 302.
(68) Art. 59 detto.
(69) Art. 60 detto.

3° Il conto del movimento dei fondi;

4° La situazione delle tesorerie di provincia;

5° La situazione della tesoreria centrale;

6° I conti dell'amministrazione del Debito pubblico e di altri servizi speciali (70).

Art. 635. Il conto delle entrate dello Stato indica, per ogni ramo, le somme previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio.

A illustrazione di questo conto si uniscono prospetti dei valori e delle materie che produssero le entrate.

Art. 636. Il conto delle spese dello Stato è diviso per Ministero e per capitolo, e dimostra:

Le spese autorizzate;

Le spese accertate;

I pagamenti effettuati;

Quelli rimasti da effettuare.

Art. 637. Il conto del movimento dei fondi presenta i movimenti dei fondi tra i contabili di riscossione di entrate, i tesorieri di provincia e il tesoriere centrale.

Art. 638. La situazione delle tesorerie di provincia dimostra per ciascun tesoriere:

1° Nell'entrata;

Le somme di cui è rimasto in debito il tesoriere alla chiusura dell'esercizio precedente;

I versamenti fatti dai contabili di riscossione delle entrate, e dai debitori diretti;

Le riscossioni per acquisto di buoni del Tesoro;

Quelle per fondi somministrati, per rilascio di vaglia del Tesoro, e per altri introiti;

2° Nell'uscita:

La somma di cui il tesoriere è rimasto in credito alla chiusura dell'esercizio precedente per eccedenza di pagamenti a fronte delle riscossioni;

I mandati pagati per conto del bilancio dello Stato;

I buoni del Tesoro estinti;

I vaglia del Tesoro pagati;

I fondi somministrati ad altre tesorerie;

E i titoli di altre uscite;

3° La differenza tra l'entrata e l'uscita, che costituisce il resto o il manco di cassa della tesoreria alla chiusura dell'esercizio.

Art. 639. La situazione della tesoreria centrale è compilata secondo le regole stabilite all'articolo precedente per quella delle tesorerie di provincia.

Art. 640. I conti dell'amministrazione del Debito pubblico e di altri servizi speciali dimostrano le operazioni eseguite durante l'esercizio, e la situazione alla chiusura del medesimo dei fondi pel servizio del Debito pubblico, e per quegli altri servizi che abbiano relazione col bilancio dello Stato.

Art. 641. Il conto generale dell'Amministrazione delle finanze, con tutti i documenti a corredo, viene dal Ministero delle finanze trasmesso alla Corte dei conti, la quale, riconoscendolo regolare, lo attesta sul conto medesimo, e lo rinvia al Ministero accompagnandolo colla relazione di cui all'art. 31 della legge 14 agosto 1862, n° 800.

Art. 642. Il Ministero delle finanze fa stampare il conto generale e la relazione della Corte dei conti, come pure i conti particolari dei ministri, e ne fa la presentazione alla Camera elettiva insieme al progetto della legge di approvazione.

Sezione IV. — *Conti delle Amministrazioni delle entrate dello Stato.*

Art. 643. Chiuso l'esercizio, i Ministeri e gli altri uffizi ai quali è affidata l'amministrazione di entrate, debbono compilare il proprio conto, e inviarlo al Ministero delle finanze.

Art. 644. Il conto è tratto dai conti particolari dei contabili di riscossione delle entrate, dai registri e dai conti correnti delle Amministrazioni centrali, e dai prospetti dei resti attivi, che entro un mese dalla chiusura di ciascun esercizio ogni contabile debbe far pervenire alla rispettiva amministrazione.

Art. 645. Il conto indicato all'art. 643 si compone dei seguenti documenti:

1° Conto riassuntivo per capitolo e per articolo;

2° Conto delle entrate riscosse distinto per capitolo, per articolo e per contabile;

3° Prospetto particolarizzato delle entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio;

4° Conto di debito e credito dei contabili di riscossione delle entrate.

A corredo del conto si unisce una nota, in cui sono indicati i motivi degli aumenti e delle diminuzioni a fronte delle entrate previste nella parte attiva del bilancio.

Sezione V. — *Conto speciale del Tesoro.*

Art. 646. Il Ministero delle finanze forma annualmente il conto speciale del Tesoro per i mandati spediti dai Ministeri e non pagati.

Questo conto è diviso per esercizio, e comprende:

1° I mandati rimasti a pagare alla chiusura di ciascun esercizio;

2° I mandati pagati durante i quattro anni successivi a quello della loro spedizione;

3° I versamenti effettuati nella Cassa dei depositi e dei prestiti per mandati colpiti da opposizione o da sequestro;

4° I mandati, l'ammontare dei quali fu riscosso e versato quale entrata del Tesoro;

5° I mandati, pel pagamento dei quali non è ancora scaduto il termine utile.

Art. 647. Il conto, di cui è cenno all'articolo precedente, è verificato e visto dalla Corte dei conti, e viene posto a corredo del conto generale dell'Amministrazione delle finanze.

CAPITOLO III. — *Rendimento dei conti giudiziali.*

Sezione I. — *Norme generali.*

Art. 648. I tesorieri, e tutti gli altri contabili dello Stato in danaro o in materia, rendono il conto della loro azienda alla Corte dei conti direttamente, o per mezzo delle rispettive amministrazioni, secondo è prescritto per ciascun servizio.

(70) Art. 61 R. D. 3 novembre 1861, n. 302.

Se per uno stesso uffizio, più contabili presero parte al maneggio del danaro, o di cose dello Stato durante uno stesso esercizio, ciascuno di essi rende separatamente il conto della sua azienda.

Quando un contabile muti d'uffizio nel corso dell'esercizio, deve produrre entro un mese il proprio conto.

Art. 649. In tutti i casi nei quali, per effetto di permesso, di congedo o di malattia, i contabili affidano sotto la loro personale responsabilità il servizio a persona di conosciuta probità ed idoneità, la quale sia accetta all'Autorità competente, non si interrompe la durata dell'azienda, e il contabile titolare comprende anco questo periodo nei suoi conti, come se non fosse avvenuta la temporanea sostituzione.

Art. 650. In casi eccezionali, come dimissione, morte, manco di cassa di un contabile, il ministro competente fissa i termini, entro i quali i conti debbono essere presentati, quando la Corte dei conti non siasi servita della facoltà di fissarli essa stessa, ed, ove sia d'uopo, i conti vengono compilati d'uffizio.

Art. 651. Ciascun ministro stabilisce con apposite istruzioni, da approvarsi con Regio decreto, di concerto col ministro delle finanze e colla Corte dei conti, i modelli dei conti giudiziali, che riguardano i suoi contabili, e i documenti giustificativi, che li debbono corredare, per tutto ciò che non sia stabilito nel presente regolamento.

Sezione II. — *Conti dei contabili di riscossione delle entrate dello Stato.*

Art. 652. I contabili di riscossione di qualsiasi entrata dello Stato presentano il loro conto annuale nel termine di un mese dopo il chiudimento dell'esercizio al Ministero da cui dipendono.

Art. 653. Ogni conto debbe dimostrare:

1° Il debito o il credito del contabile alla chiusura dell'esercizio precedente,

2° Le riscossioni ed i versamenti effettuati nel corso dell'azienda, cui è relativo il conto;

3° Il debito o il credito del contabile alla chiusura dell'esercizio, da trasportarsi nel conto dell'esercizio successivo.

Art. 654. I conti dei contabili delle entrate, verificati dal Ministero da cui dipendono, sono dal medesimo riassunti in un prospetto generale, e trasmessi assieme ai documenti giustificativi alla Corte dei conti per il giudizio di liberazione.

Sezione III. — *Conti dei debitori di entrate dello Stato che versano direttamente nelle tesorerie.*

Art. 655. Alla chiusura di ciascun esercizio è compilato, e presentato dal competente Ministero alla Corte dei conti, il conto di ciascun appaltatore di entrate dello stato o di altro debitore obbligato a versare direttamente nelle tesorerie.

Ogni capitolo di entrata forma oggetto di un conto distinto.

Art. 656. Ogni conto deve dimostrare:

1° Il debito o il credito di ciascun debitore alla chiusura del precedente esercizio;

2° Il debito accertato per l'esercizio di cui si rende il conto;

3° I versamenti fatti nelle tesorerie;

4° Il debito o il credito del debitore alla chiusura dell'esercizio da trasportarsi nel conto dell'esercizio successivo.

Sezione IV. — *Conti del tesoriere centrale e dei tesorieri di provincia.*

Art. 657. Il tesoriere centrale e i tesorieri di provincia presentano al Ministero delle finanze il conto della loro azienda per l'esercizio chiuso non più tardi del 30 novembre di ciaschedun anno.

Art 658. Il conto di ciascun tesoriere dimostra:

1° Nell'entrata:

Il debito del tesoriere alla chiusura dell'esercizio precedente;

Le riscossioni per entrate del bilancio, per buoni del Tesoro, e per vaglia del Tesoro, per fondi somministrati e per altri introiti.

2° Nell'uscita:

Il credito del tesoriere alla chiusura dell'esercizio precedente;

Le dichiarazioni di regolarità per pagamenti di mandati dei Ministeri, di ordini degli agenti del Tesoro, di buoni del Tesoro, di vaglia del Tesoro, e le quietanze per fondi somministrati e ordini per altri pagamenti.

3° La differenza tra l'entrata e l'uscita, che costituisce il resto o il manco di cassa alla chiusura dell'esercizio, da trasportare all'esercizio successivo.

Art. 659. Le riscossioni sono giustificate colla produzione delle madri delle quietanze e dei vaglia del Tesoro che il tesoriere ha rilasciato a coloro che hanno eseguiti i versamenti.

I pagamenti sono giustificati colla produzione delle dichiarazioni di regolarità, delle quietanze e degli ordini ricevuti dai tesorieri, come pure colla produzione dei decreti di scarico nei casi di furto, o di perdite per forza maggiore.

Art. 660. I conti dei tesorieri sono, dal Ministero delle finanze esaminati e quindi trasmessi coi documenti giustificativi alla Corte dei conti per il giudizio di liberazione.

Art. 661. I tesorieri rendono all'autorità competente il conto dei fondi di servizi speciali di cui fossero incaricati, osservando le prescrizioni stabilite dalle leggi o da altre disposizioni che li riguardano.

Sezione V. — *Conti dei contabili di materie.*

Art. 662. I conti delle materie di ragione dello Stato sono dati dai contabili ad anno civile.

Art. 663. Terminato l'anno, ciascun contabile compila il conto generale delle introduzioni e delle estrazioni dai magazzini giusticandolo, colla produzione dei documenti richiesti dalle specialità di ciascun servizio.

Art. 664. Il conto viene trasmesso al Ministero da cui il contabile dipende, coi documenti giustificativi.

Il Ministero, dopo esaminato e rivestito il conto dell'attestato, dal quale risulti che lo stesso corrisponde con le scritture tenute presso il medesimo, lo trasmette alla Corte dei conti con tutti i documenti per il giudizio di liberazione.

CAPITOLO IV. — *Trasporto nei campioni demaniali dei debiti dei contabili, e di altri debitori dello Stato.*

Art. 665. I debiti accertati a carico dei contabili di riscossione delle entrate e dei tesorieri alla cessazione del loro impiego; i debiti a carico degli appaltatori di diritti delle finanze alla cessazione del loro appalto; e in generale qualunque debito verso lo Stato, quando non sia stato pagato nel corso del relativo esercizio, sono trasporlati nei *campioni demaniali*, perchè sieno riscossi dagli agenti dell'amministrazione del demanio.

Art. 666. Sono eccettuati dalla disposizione indicata all'articolo precedente:

1° I resti e i debiti per cui siasi dal debitore ottenuta dilazione al pagamento, o verta lite o trattativa:

2° Le somme di cui i contabili possono comparire debitori per causa di rimborsazioni loro dovute, o per qualunque siasi altro motivo di semplice regolazione di partite.

Art. 667. In ogni anno i Ministeri compilano il prospetto delle partite da trasportare nei *campioni demaniali*, desumendolo dai conti amministrativi delle entrate, e dai conti dei tesorieri e degli altri contabili.

Art. 668. I prospetti sono trasmessi al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) non più tardi del 30 novembre di ogni anno, corredati di tutte le carte e notizie atte a facilitare la riscossione delle partite da trasportarsi nei *campioni demaniali.*

Art. 669. Il Ministero delle finanze provvede per il trasporto nei *campioni demaniali* delle partite comprese nei prospetti, ed eseguito il trasporto, ne trasmette un certificato ai Ministeri competenti.

Art. 670. I Ministeri notano a scarico nei conti amministrativi, ed in quelli dei tesorieri e degli altri contabili per l'esercizio successivo, le partite state trasportate nei *campioni demaniali.*

Le partite medesime sono altresì notate a credito nei conti giudiziali come partite che non avranno più da riprodursi a debito nei conti degli esercizi successivi.

L'accreditamento nei conti giudiziali è giustificato colla produzione dei certificati prescritti all'articolo precedente.

TITOLO XI.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 671. Per ogni esercizio si debbono tenere scritture separate, come pure si debbono dare prospetti periodici e conti mensuali distinti.

Art. 672. Quando vi sono due esercizi aperti, il resto della cassa dei due esercizi è riepilogato sul documento che riguarda l'esercizio dell'anno in corso.

Art. 673. Gli elenchi, le note ricapitolative, i prospetti e i conti mensuali hanno la data dell'ultimo giorno del mese.

L'atto verbale di verificazione di cassa ha la data del giorno in cui la verificazione viene eseguita.

Quando i documenti predetti riguardino l'azienda di un contabile cessato, per qualsiasi motivo, dalle sue funzioni, hanno la data del giorno in cui il servizio è assunto dal nuovo contabile o dal gerente.

Art. 674. Le rettificazioni che occorra di fare alle scritture, ai prospetti periodici e ai conti debbono essere eseguite senza raschiature, e in modo da lasciar vedere le scritture preesistenti.

Nella colonna delle osservazioni o nel margine dei documenti deve essere data ragione delle fatte rettificazioni.

Se venga annullata una quietanza di versamento, ovvero annullato un mandato o un ordine pagato, le rettificazioni si fanno nei prospetti, nei registri e nei conti all'epoca in cui viene regolato l'errore.

Art. 675. Tutti i registri le scritture e i conti dell'amministrazione dello Stato sono tenuti in lire italiane e centesimi di lira.

Per quelli dei contabili in materia, per i quali occorra la indicazione di pesi, di misure di superficie, ecc. debbono esporsi le quantità secondo il sistema metrico decimale prescritto dalla legge 28 luglio 1861, n° 132.

Art. 676. Le amministrazioni che avessero già presentati gli inventari dei beni mobili, non devono produrre, per l'esecuzione degli articoli 138 e 140, che i prospetti delle variazioni avvenute agli inventari medesimi fino al 31 dicembre 1866.

Art. 677. I ricevitori provinciali nelle provincie napoletane e siciliane, finchè esercitino le funzioni di tesorieri di provincia, debbono osservare le prescrizioni contenute per i tesorieri provinciali nel presente regolamento.

I ricevitori di circondario nelle provincie napoletane e siciliane ricevono i versamenti dai contabili e dai debitori diretti, rilasciando le quietanze con l'applicazione stabilita nel quadro annuale di classazione delle entrate per conto proprio, e se ne danno debito come i tesorieri di provincia. Essi possono essere autorizzati a rilasciare vaglia del Tesoro secondo le norme stabilite per i tesorieri di provincia nel presente regolamento. I vaglia però debbono essere tratti soltanto sul tesoriere centrale e sui tesorieri di provincia.

Art. 678. Colle somme derivanti dai versamenti ricevuti i ricevitori di circondario indicati all'articolo precedente, eseguiscono i pagamenti loro ordinati per conto del tesoriere della rispettiva provincia.

Tutte le somme derivanti dai versamenti ricevuti devono essere riversate nella cassa del tesoriere provinciale, sia con danaro contante, sia con carte contabili.

Il loro discarico è, quindi unicamente costituito da quietanze che vengono ad essi rilasciate dal tesoriere della provincia.

I ricevitori di circondario danno i conti e le dimostrazioni nei modi e nei tempi stabiliti da apposite istruzioni del Ministero delle finanze.

Le sottoprefetture registrano le quietanze ed i vaglia del Tesoro che rilasciano i ricevitori circondariali, e hanno la vigilanza sulle operazioni di tali contabili, secondo le prescrizioni date colle istruzioni su ricordate.

Art. 679. Le formalità prescritte per la quietanza dei mandati di spese a carico dello Stato debbonsi osservare anco per le quietanze dei buoni del Tesoro, e di tutti gli altri titoli di spesa che debbono essere quietanzati, e per i quali non esistano prescrizioni in contrario.

Art. 680. I conti e i prospetti, le note, e le situazioni che debbono trasmettersi alle autorità competenti, a termini del presente regolamento, si compilano e si producono nelle determinate scadenze, anco se offrano un risultamento negativo, nel qual caso si riportano, ove occorra, le totalità dei conti e delle dimostrazioni precedenti.

Art. 681. Tutti i modelli occorrenti per la contabilità generale dello Stato, per il servizio delle tesorerie e per quegli altri servizi cui si riferisce il presente regolamento, sono stabiliti dal ministro delle finanze, presi, ove occorra, gli opportuni concerti colla Corte dei conti e cogli altri Ministeri.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro delle finanze
A. SCIALOJA.

Elenco di nomine e disposizioni avvenute nel personale dell'amministrazione finanziaria durante il mese di settembre 1866:

Della Valle cav. Luigi, direttore delle tasse e del demanio a Cagliari, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Conti Giovanni, segretario nella direzione delle tasse e del demanio di Pavia, id. id.;

Gomez Leopoldo, agente delle tasse dirette a Portici, id. id.;

Glisenti Giacomo, aiuto nell'agenzia delle tasse dirette di Lonato, id. id.;

Grazia Luigi, esattore delle contribuzioni dirette a Savigliano, id. id.;

Pedraglio Gaetano, scrittore nell'uffizio delle ipoteche di Como, id. id.;

Fontaine Giovanni, maestro fabbro delle RR. miniere e fonderie del ferro di Toscana, id. id.;

Terzi dott. Paolo, medico dei Palazzi già Reali di Parma, in disponibilità, id. id.;

Godi Policarpo, impiegato id. id., id. id.;

Bursi Giacomo, 1° clarinetto nella Cappella del Palazzo già Reale di Modena, in disponibilità, id. id.;

Severino Pietro, uffiziale della soppressa direzione generale del Gran Libro di Napoli, id. idem;

Fajella Raffaele, uffiziale nella soppressa amministrazione del Tavoliere di Puglia, id. id.;

Gigli Alessandro, ministro forestale dei Reali possessi di Toscana, in disponibilità, id. id.;

Guidi Carlo, pesatore delle privative, in disponibilità, id. id.;

Cerillo Edoardo, ingegnere alle saline di Barletta, dispensato dal servizio in seguito a sua domanda;

Forti Enrico, aiuto nell'agenzia delle tasse dirette di Pescia, id. id.;

Omodei-Gagliardi Antonio, ricevitore di 5° classe alla dogana di Agosta, dispensato dal servizio e collocato a riposo;

Toschi Luciano, commesso di 1° classe id. di Livorno, id. id.;

Prezzolini Carlo, commesso di 3° classe id. di Torre delle Saline, id. id.;

De Bergolis Felice, commesso al magazzino delle privative in Molfetta, id. id.;

Trinchera avv. Francesco, allievo verificatore dei pesi e delle misure, dispensato dal servizio;

Marola Ubaldo, agente delle tasse dirette a Bovino, id.;

Giunta Pietro, percettore delle contribuzioni dirette a Condrò, id.;

Ballanti Valentino, tenente di 1° classe, nel Corpo delle guardie doganali, id.;

Barbareschi Luigi, primo reggente ricevitore di 5° classe alla dogana di Saint-Rémy, id.;

Rutilj Pietro, ricevitore di 7° classe id. di Monzambano, id.;

Silvestri Luigi, commesso di 2° classe, id. d'Intra, id.;

Anibaldi Decio, id. id. di Talamone, id.;

Paci Luigi, commesso di 3° classe id. di Ancona, id.;

Trojano Tommaso, commesso al magazzino delle privative in Bergamo, id.;

Genova Leopoldo, id. id. di Chieti, id.;

Vigilante Francesco, commesso al fondaco delle privative di Napoli, collocato in disponibilità;

Fabbri Enrico, aiuto nell'agenzia delle tasse dirette di Siena, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;

Morra Antonino, applicato tecnico catastale, id. id.;

Tabassi Gaspare, verificatore al magazzino di spedizione dei tabacchi in Pescara, id. id.;

Napoli Enrico, sotto segretario di 2° classe nella direzione delle gabelle di Livorno, id. per motivi di salute;

Pessina Antonio, scrivano nella direzione delle tasse e del demanio di Navara, id. id.;

Pierro Isidoro, commesso delle privative a Napoli, revocato il suo collocamento in disponibilità;

Perris Gabriele, id. id., id. id.;

Marioni Giov. Battista, magazziniere delle privative a Bettola, revocata la nomina in seguito a sua domanda;

Jannetti Nicola, id. a Vergato, id. id;

Braghò Stefano, id. in Ozieri, id. id.;

Jemina Giov. Battista, id. a Barletta, id. id.;

Dattola Luigi, id. a San Severino, id. id.;

Nicassa Nicola, id. a Larino, id. id.;

Cuciniello cav. Vincenzo, censore centrale presso l'uffizio di sindacato delle società commerciali e degli istituti di credito, accettata la rinunzia al posto;

De Cesare cav. Carlo, deputato al Parlamento nazionale, nominato censore centrale presso l'uffizio di sindacato delle società commerciali e degli istituti di credito;

Tholosano di Valgrisanche cav. Carlo, applicato di 1ª classe nella direzione generale del Debito Pubblico, nominato segretario di 2ª classe nella direzione del Debito Pubblico di Firenze;

Gastaldi Paolo, segretario di 2ª classe nella direzione del Debito Pubblico di Firenze, nominato segretario di 2ª classe nella direzione generale del Debito pubblico;

Vanni cav. Francesco, volontario id. di Napoli, nominato applicato di 3ª classe ivi;

Bocchi Emilio, scrivano di 3ª classe nell'amministrazione del Tesoro, in aspettativa, richiamato in attività di servizio;

Garofoli Serafino, segretario di 2ª classe nella direzione delle gabelle di Ancona, traslocato a Modena;

Bosio Nicolò, segretario di 3ª classe id. di Livorno, promosso alla 2ª classe;

Salvatores Ferdinando, id. id. di Palermo, traslocato a Salerno;

Astigiano Valentino, applicato di 2ª classe nel Ministero delle finanze, nominato segretario di 3ª classe nella direzione delle gabelle di Torino;

Giorgi dott. Vincenzo, sottosegretario di 1ª classe nella direzione delle gabelle di Bologna, id. id. di Ancona;

De Filippi Luigi, id. id. di Napoli, id. id. di Palermo;

Naldi Cesare, sottosegretario di 2ª classe id. di Modena, nominato sottosegretario di 1ª cl. id. di Bologna;

Leoni Claudio, scrivano di 2ª classe id. di Torino, id. id. di Napoli;

Stasio Francesco, sottosegretario di 3ª classe id. di Napoli, promosso alla 2ª classe;

Reitano Carlo, volontario id. di Catania, nominato sottosegretario di 3ª classe in quella di Cagliari;

Lombardo Fiorentino Pietro, id. id. id., id. id. di Cosenza;

Bazoli Francesco, reggente computista di 3ª classe id. di Ancona, nominato alla effettività del posto;

Palmerini Federico, controllore del dazio di consumo a Bologna, in disponibilità, nominato scrivano di 1ª classe nella direzione delle gabelle di Torino;

Benassi Carlo, scrivano di 2ª classe nella direzione delle gabelle di Oneglia, traslocato a Chieti;

Ricci Giuseppe, commesso della soppressa intendenza di finanza in Ferrara, nominato scrivano di 2ª classe nella direzione delle gabelle di Parma;

Fiory Luigi, commesso dell'abolita Vigilanza a Napoli, id. id. di Salerno;

Sarzano Domenico, sotto ispettore dell'abolito macino a Palermo, nominato scrivano di 3ª classe id. di Orbetello;

Novaro Nicolò, scrivano di 4ª classe nella direzione delle gabelle di Chieti, traslocato ad Oneglia;

Minutelli Pietro, id. id. di Orbetello, id. id.;

Landucci Luigi, id. id. d'Oneglia, id. a Parma;

Migliore Giuseppe, ufficiale nella soppressa direzione generale del macino in Palermo, nominato scrivano di 4ª classe nella direzione delle gabelle di Cagliari;

Gonzales Tito, ispettore delle gabelle di 2ª classe ad Ancona, traslocato a Magnavacca;

Caraffa Ercole, id. di 3ª classe a Magnavacca, id. ad Ancona;

Calarco Natale, reggente ispettore delle gabelle di 3ª classe a Porto Empedocle, nominato alla effettività del posto;

Toffoli Luigi, tenente di 2ª classe nel corpo delle guardie doganali, promosso alla 1ª classe;

Panci Enrico, sottotenente id., promosso a tenente di 2ª classe;

Lena Gio. Battista, commissario alle visite di 2ª classe alla dogana di Porto Empedocle, promosso alla 1ª classe e traslocato a Milano;

Demurtas Salvatore, id. di 3ª classe id. di Porto Torres, promosso alla 2ª classe e traslocato a Porto Empedocle;

Grazioli Luigi, id. di 4ª classe id. di Oneglia, promosso alla 3ª classe e traslocato a Genova;

Peccia Cesare, veditore doganale di 2ª classe a Torino, nominato commissario alle visite di 3ª classe alla dogana di Porto Torres;

Gualtieri Domenico, id. a Livorno, id. id. di Genova;

Lavagna Felice, id. di 3ª classe a Livorno, id. di 4ª classe id. d'Oneglia;

Colvara Antonio, id. a Genova, id. id. di Como;

Ugo Felice, commissario alle dichiarazioni di 2ª classe alla dogana di Genova, promosso alla 1ª classe e traslocato a Susa;

Donati Francesco, ricevitore doganale di 5ª classe ad Osteria Nuova, nominato commissario alle dichiarazioni di 1ª classe alla dogana di Genova;

Miglioli Giuseppe, ricevitore doganale di 4ª classe a Genova, promosso alla 3ª classe;

Tagliasacchi Celestino, veditore doganale di 2ª classe ad Oneglia, nominato ricevitore doganale di 4ª classe a Genova;

Frontini Fausto, ricevitore doganale di 5ª cl. a Taranto, id. a Molfetta;

Giampieri Ferdinando, id. a Molfetta, traslocato a Taranto;

Stefanucci Ermenegildo, id. a Livorno, id. ad Iselle;

Ferreri Francesco, id. a Trani, id. a Gallipoli;

Crimi Salvatore, id. a Terranova di Sicilia, id. ad Agosta;

Bellati Carlo, ricevitore doganale di 6ª classe a Luino, promosso alla 5ª classe;

Apicella Michele, id. a Napoli, id. e traslocato a Trani;

Perotti Emilio, id. a Porlezza, id. id. a Livorno;

Penna Giovanni, id. a Messina, id. id. a Terranova di Sicilia;

Predi Gio. Battista, veditore doganale di 3ª classe ad Ancona, nominato ricevitore doganale di 5ª classe ad Osteria Nuova;

Mugnaini Carlo, ricevitore doganale di 6ª cl. a Collenoci, traslocato a Napoli;

Verzola Giacomo, id. a San Giuseppe, id. a Livorno;

Biffignandi Berardo, id. a Pisciotta, id. ad Ancona;

Cannavale Michele, id. a Portella, id. a Pisciotta;

Bondetti Ernesto, id. a San Vincenzo, id. a Porlezza;

Manzoni Leopoldo, id. ad Ancona, id. a Magnavacca;

Provenzale Vincenzo, commesso doganale di 1ª classe a Messina, nominato ricevitore doganale di 6ª classe ivi;

Cornini Zelester, ricevitore doganale di 7ª classe a Cecina, traslocato a San Giuseppe;

Piquè Giuseppe, id. a Bocca d'Arno, id. a San Vincenzo;

Donini Giuseppe, ricevitore doganale di 8ª classe ad Ischia, promosso alla 7ª classe e traslocato a Castelluccio di Sora;

Buzzoni Francesco, id. ad Osteno, id. id. a Messina;

Rossoni Pietro, id. allo Stelvio, id. id. a Bocca d'Arno;

Morelli Cetteo, id. a Pilastri, id. id. ad Ancona;

Acquistapace Giuseppe, id. a Clivio. id. id. a Messina;

Viglioli Angelo, id. a Foce, id. id. a Portella;

Giorgi Giuseppe, id. a Maderno, id. id. a Monzambano;

Formisani Enrico, id. a Castellammare del Golfo, id. id. a Palermo;

Cellario Fereolo, commesso doganale di 2ª classe a Torino, nominato ricevitore doganale di 7ª classe a Cecina;

Giannini Giacomo, id. a Pizzo, id. a Collenoci;

Sulsenti Salvatore, ricevitore doganale di 8ª classe a Siculiana, traslocato a Mazzarelli;

Sormani Giuseppe, id. a Torre delle Civette, id. a Piaggio di Valmara;

Asturelli Florestano, id. a Tropea, id. a Castelle;

Scalfaro Saverio, id. a Sant'Eufemia, id. a Nicotera;

Ceci Enrico, id. a Mellezet, id. a Foce;

Cinque Ferdinando, id. a Stromboli, id. a Sampieri;

Mazzantini Giuseppe, id. a Bibbona, id. a Maderno;

Polizzi Ignazio, id. a Favignana, id. a Trappeto;

De Fabianis Ortensio, scrivano di 4ª classe nella direzione delle gabelle di Novara, nominato ricevitore doganale di 8ª classe a Cremenaga;

Forino Stanislao, commesso doganale di 3ª classe a Napoli, id. ad Ischia;

Giurato Bellomo Salvatore, id. a Terranova di Sicilia, id. a Stromboli;

Andreani Geminiano, id. a Genova, id. a Portopalo;

Farina Diego, id. a Messina, id. a Siculiana;

Corvini Comingio, *id.* ad Ancona, id. a Giovinazzo;

Tramontano Giuseppe, id. a Granatello, id. a San Menajo;

Vannerini Lodovico, id. a Modena, id. a Porto Venere;

Monteleone Francesco, id. a Messina, id. a Badolato;

Nocera Francesco, id. a Livorno, id. a Prales;

Donato Giovanni, id. id., id. a Diamante;

Rodi Giuseppe, id. a Marsala, id. a Favignana;

Acunto Gaetano, id. a Genova, id. a Castellammare del Golfo;

Muzio Enrico, id. id., id. a Bibbona;

Gerodetti Camillo, id. id., id. a Bousson;

Valcurone Cesare, id. id., id. a Mellezet;

Zardoni Giovanni, id. ad Uggiate, id. a Bizzarrone;

Dellalunga Michele, id. a Fornasette, id. a Bellino;

Rossi Umberto, id. a Ventimiglia, id. a Pigna;

Botta Nicolò, id. a Loano, id. a Chianale;

Mazzucchi Andrea, id. a Torino, id. ad Entraques;

Lagomarsino Giuseppe, id. a Pontefelice, id. a Termoli;

Brunelli Giulio Sereno, id. a Susa, id. a Valgrisanche;

Gautier Silvio, id. a Follonica, id. ad Osteno;

Faldi Enrico, id. a Livorno, id. a Pilastri;

Uboldi Antonio, id. a Sesto Calende, id. allo Stelvio;

Lanza Giacinto, id. id., id. a Clivio;

Fogliani Napoleone, id. a Milano, id. a Crissolo;

Scrugli Ottavio, magazziniere delle privative a Tropea, incaricato delle funzioni di ricevitore doganale;

Cataldi Giovanni Maria, id. a Nicastro, id. id.;

Abbrate Giovanni, commissario alle visite di 3ª classe alla dogana di Genova, nominato veditore doganale di 1ª classe ad Oneglia;

Cigolini Pietro, veditore doganale di 2ª classe a Genova, traslocato ad Ancona;

De Feo Gaetano, id. a Gioia Tauro, id. a Napoli;

Ferreri Giuseppe, id. a Porto Empedocle, id. a Palermo.

Bonacina Achille, commissario alle dichiarazioni di 1ª classe alla dogana di Susa, nominato veditore doganale di 2ª classe a Torino;

De Rossi Carlo, id. id. di Genova, id. a Genova;

Menegazzi Attilio, ricevitore doganale di 6ª classe a Magnavacca, id. id.;

Maffezzoli Giovanni Battista, veditore doganale di 3ª classe a San Giuseppe, traslocato a Spezia;

Pasquali Luigi, id. a San Vincenzo, id. ad Oristano.

Caire Pietro, id. ad Ancona, id. a Livorno;

Angelini Ulisse, id. a Napoli, id. id.;

Goiran Luigi, id. a Porto Maurizio, id. id.;

Premoli Pietro, id. ad Iselle, id. a Susa;

Bariola Emilio, ricevitore doganale di 6ª cl. a Livorno, nominato veditore doganale di 3ª classe ivi;

Fassio Luciano, id. ad Iselle, id. a Luino;

Picozzi Luciano, id. di 7ª classe ad Ancona, id. ad Ancona;

Del Buon Tromboni Giovanni, veditore doganale di 4ª classe a Termoli, traslocato ad Ortona;

Salerni Nicola, id. a Manfredonia, id. id.;

Adabbo Benedetto, id. id., id. a Gioia Tauro;

Ranieri Rocco, id. a Gioia Tauro, id. a Messina;

Colonna Saverio, id. a Pozzallo, id. id.;

Bisignani Alessandro, id. a Palermo, id. id.;

Cassano Antonio, id. ad Ortona, id. a Manfredonia;

De Francesco Giovanni, id. a Messina, id. a Milazzo;

Fiorito Cusmano Carmelo, id. a Palermo, id. a Porto Empedocle;

Ferrari Antonino, commesso doganale di 2ª cl. a Palermo, nominato veditore doganale di 4ª classe ivi;

Doninelli Carlo, id. a Milano, id. ad Iselle;

Bregoli Giuseppe, id. ad Ancona, id. a Manfredonia;

Perugini Filippo, id. id., id. a Genova;

Arcari Felice, id. a Genova, id. a Porto Torres;

Rognoni Francesco, ricevitore doganale di 8ª classe a Pigna, id. a Molfetta;

Sorbi Cesare, commesso doganale di 3ª classe a Desenzano, nominato reggente veditore doganale di 4ª classe ad Iselle;

Pizi Vincenzo, id. a Messina, id. a Messina;

Sicuro Antonio, id. id., id. id.;

Schiavo Benedetto, id. a Palermo, id. a Palermo;

Lo Jacono Matteo, id. a Livorno, id. a Pozzallo;

La Porta Antonino, commesso doganale di 1ª classe a Licata, traslocato a Trapani;

Bonvicini Luigi, id. a Narni, id. ad Ancona;

De Matteis Filippo, id. a Palermo, id. a Trapani;

Campisi Concetto, id. a Porto Empedocle, id. a Pozzallo;

Coletti Antonio, già ricevitore doganale, nominato commesso doganale di 1ª classe a Molfetta;

Gorni Cesare, ricevitore doganale di 7ª cl. a Palermo, id. a Torino;

Garretti Alfonso, magazziniere delle privative a Pisciotta, id. a Viesti;

Albora Salvatore, veditore doganale di 4ª cl. a Genova, id. a Genova;

Russo Ignazio, sottoispettore del macino in disponibilità, id. a Livorno;

Catandella Giuseppe, id., id. a Porto Empedocle;

Pappalardo Salvatore, id., id. a Palermo;

Ungaro Francesco, di Messina, id. a Livorno;

Sparano Matteo, commesso doganale di 2ª classe a Gallipoli, traslocato a Brindisi;

Gori Cesare, id. a Viareggio, id. a Livorno;

Zanni Eriberto, id. a Pontelagoscuro, id. ad Ancona;

Raso Giuseppe, id. a Trapani, id. a Marsala;

Rotelli Maisani Francesco, id. a Genova, id. a Messina;

Brocato Antonino, id. a Livorno, id. id.;

Tringali Gaetano, id. a Messina, id. ad Agosta;

Tornabene Carlo, id. a Reggio, id. a Catania;

Rosa Annibale, id. a Mola di Bari, id. a Rodi;

Ghezzi Carlo, id. a Spezia, id. a Fornasette;

Saya Pasquale, ricevitore doganale di 8ª cl. a Porto Venere, nominato commesso doganale di 2ª classe a Messina;

Mazzanti Pietro, id. a Torre Mozza, id. a Livorno;

Giordano Giuseppe, uffiziale della soppressa tesoreria generale di Napoli, id. a Genova;

Borsellino Francesco, contabile del macino in disponibilità, id. a Porto Empedocle;

Arcidiacono Felice, ricevitore id., id. a Scoglitti;

Caruso Leopoldo, sotto-ispettore id., id. a Porto Empedocle;

Montesanti Salvatore, id. id., id. a Messina;

Di Vincenzo Mariano, id. id., id. a Licata;

Mistretta Antonio, id. id., id. a Marsala;

Moscuzza Ignazio, id. id., id. a Riposto:

Tesi Pietro, commesso doganale di 3ª classe a Susa, traslocato a Livorno;

Marchi Raffaele, id. ad Oristano, id. a Pontelagoscuro;

Cicarelli Michele, id. a Molfetta, id. a Barletta;

Carbone Giovanni, id. a Porto Empedocle, id. a Terranova di Sicilia;

Paladino Carlo, id. a Catania, id. a Reggio;

Zappalà Giovanni, id. a Genova, id. a Messina;

Palermo Giovanni, id. a Messina, id. a Lipari;

Buccheri Nunzio, id. ad Ancona, id. a Messina;

Barbera Giuseppe, id. a Messina, id. a Taormina;

Martines Pietro, id. a Genova, id. a Palermo;

Perez Bartolomeo, id. a Palermo, id. a Sciacca;

Lupi Emanuele, id. a Livorno, id. a Pontefelice;

Felicetti Carlo uffiziale della soppressa tesoreria generale di Napoli, nominato commesso doganale di 3ª classe a Granatello;

Ricca Paolo, id. id., id. a Mola di Bari;

Milone Gaetano, commesso di vigilanza in disponibilità, id. a Capitello;

Caruson Giuseppe, commesso doganale in disponibilità, id. a Livorno;

Romani Giuseppe, già assistente al dazio di consumo, id. a Modena;

Grassi Albergati Domenico, già ricevitore doganale, id. ad Ancona;

Capucci Achille, foriere dei dazi indiretti in disponibilità, id. ad Amalfi;

Daniele Daniele, id., id. a Sapri;

Pancamo Gioachino, uffiziale del macino in disponibilità, id. a Palermo;

Gestivo Francesco, id. id., id. a Spezia;

Di Giorgio Alessandro, id. id., id. a Palermo;

De Savelli Francesco, id. id., id. id.;

Zucco Giovanni, id. id., id. a Licata;

Vinaigre Carlo, id. id., id. a Capo Molini;

Federico Salvatore, ricevitore id., id. a Messina;

Barbaro Pietro, commesso id., id. a Mazzara del Vallo;

Zucco Federico, id. id., id. a Genova;

Abate Salvatore, id. id., id. a Palermo;

Malato Giovanni, id. id., id. a Trapani;

D'Epiro Proto Domenico, id. id., id. a Messina;

Fortunato Francesco, id. id., id. id.;

Beltran Andrea, id. id., id. id.;

De Marco Mario, id. id., id. id.;

Longo Pietro, soprannumero id., id. a Livorno;

Luisi Giustino, id. id., id. a Genova;

Di Giorgi Emanuele, alunno id., id. a Messina;

Filippone Felice, agente subalterno alla dogana di Milano, id. a Desenzano;

Orecchia Antonio, id. id. di Porto Maurizio, id. a Genova;

Sacchi Giuseppe, id. id. di Susa, id. id.;

Altieri Giuseppe, id. id. di Palermo, id. a Palermo;

Calleri Luigi, id. id. di Follonica, id. a Passo Correse;

Negrini Giovanni, brigadiere nel Corpo delle guardie doganali, id. a Sesto Calende;

Spelta Antonio, id. id., id. a Genova;

Fabbri Adriano, id. id., id. id.;

Beccanulli Gaspare, id. id., id. id.;

Fazi Ercole, id. id., id. id.;

Magnoli Alessandro, id. id., id. id.;

Rannucci Luigi, id. id., id. id.;

Fusi Agostino, id. id., id. a Susa;

Lumini Ferdinando, id. id., id. a Narni;

Cornini Antonio, id. id. id. a Chiarone;

Bajo Gio. Batt., id. id., id. a Follonica;

Mari Angelo, alunno diurnista alla Corte di appello di Milano, id. a Livorno;

Orsi Edoardo, volontario nell'amministrazione delle gabelle, id. id.;

Carocci Demetrio, id., id. id.;

Flosi Luigi, id., id. id.;

Pugliese Luigi, id., id. a Palermo;

Loi Alzeni Efisio, id., id. a Ponto Torres;

Barreca Rosario, id., id. a Genova;

Ciorbetti Alessandro, id., id. id;

Trucchi Andrea, id., id. id.;

Viveros Filippo, id., id. id.;

Lombardo Fiorentino Luciano, id., id. id.;

Scaccia Giuseppe, id., id. id.;

Valaperta Elio, id., id. id.;

Mascheroni Francesco, id., id. id.;

Corradi Paolo, id., id. id.;

Camuzzi Alberto, id., id. id.;

Bonomelli Berardo, id., id. id.;

Veneziani Giuseppe, id., id. a Milano;

Pesce Filantropo, id., id. a Loano;

Vittadini Gerolamo, id., id. a Luino;

Mossa Raimondo, id., id. ad Oristano;

Bertani Andrea, id., id. a Sesto Calende;

Chiapussi Enrico, id., id. a Susa;

Flamini Giulio, magazziniere nella manifattura dei tabacchi di Capraia, nominato magazziniere delle privative a Bettola;

Palastri Carlo, magazziniere di spedizione id. di Chiaravalle, nominato magazziniere alla manifattura di Capraia;

Buscajoli Massimiliano, magazziniere delle privative ad Urbino, traslocato a Vergato;

Garbati Pietro, id. ad Oristano, id. ad Urbino;

Paolassini Giovanni, ispettore delle privative in disponibilità, nominato magazziniere delle privative ad Oristano;

Rivano Onorato, magazziniere delle privative ad Exilles, traslocato ad Ozieri;

Chiera Lorenzo, verificatore al magazzino dei tabacchi e delle polveri a Torino, nominato magazziniere delle privative ad Exilles;

Berra Luigi, magazziniere delle privative a Clusone, nominato verificatore di 1ª classe al magazzino de' tabacchi e delle polveri in Torino;

Bianchi Alessandro, id. a Breno, traslocato a Clusone;

Carli Gaetano, magazziniere nella manifattura dei tabacchi in Modena, nominato magazziniere delle privative a Breno;

Dal Pino Giuseppe, id. id. di Massa, promosso e traslocato nella manifattura di Modena;

Melini Pio, protocollista ed archivista id. di Modena, nominato magazziniere nella manifattura di Massa;

Barberini Attilio, scrittore id. id., nominato archivista e protocollista ivi;

Monferrari Pietro, alunno id. di Bologna, nominato scrittore nella manifattura di Modena;

Berna Giuseppe, magazziniere delle privative in Guidizzolo, traslocato a Soncino;

Dragoni Sante, id. a Varallo, id. a Guidizzolo;

Bolognini Giacomo, tenente nel Corpo delle guardie doganali a Torino, nominato reggente magazziniere delle privative a Varallo;

Salerno Francesco, controllore dei dazi indiretti in disponibilità, nominato magazziniere delle privative a Potenza;

Rocca Vittorio, commissario alle visite alla dogana di Como, id. a Domodossola;

Sutera Guido, veditore doganale a Susa id. a Broni;

Bettali Giovanni, sotto ispettore delle gabelle a Menaggio, id. a Crema;

Chiappe Enrico, computista nella direzione delle gabelle di Lecce, id. ad Avigliano;

Negro Pietro, assistente alla manifattura dei tabacchi di Torino, nominato fabbricante nella manifattura di Bologna;

Avenati Luigi, id. id. id., promosso a maggiore stipendio;

Fontana Vincenzo, applicato al Ministero delle finanze, nominato assistente alla manifattura dei tabacchi di Torino;

Visetti Virginio, fabbricante alla manifattura dei tabacchi di Parma, nominato 2° fabbricante alla manifattura di Bologna;

Serafini Augusto, assistente id. di Chiaravalle, nominato fabbricante alla manifattura di Parma;

Paolini Domenico, sotto-capo operaio id. di Parma, nominato assistente alla manifattura di Chiaravalle;

Mauro Giuseppe, perito id. di Napoli, nominato perito fiscale ivi;

Valcarenghi Giuseppe, commesso id. id., promosso a maggior stipendio;

Tajani Francesco, amministratore delle saline di Cervia, nominato reggente direttore delle saline di Barletta;

Dubessè Antonio, verificatore di 2ª classe al magazzino dei tabacchi e delle polveri a Napoli (sezione 1ª), nominato amministratore delle saline di Cervia;

Dusmet Carlo, commesso delle privative in disponibilità, nominato verificatore di 2ª classe al magazzino dei tabacchi e delle polveri in Napoli (sezione 1ª);

Cuomo Francesco, controllare alle saline di Volterra, nominato controllore al peso nelle saline di Cervia;

Baracchini Antonio, delegato alle spedizioni de' sali in Cervia, nominato cassiere id. id.;

Paci Pietro, magazziniere nelle saline di Cervia, nominato contabile id. id.;

Marchesi Giovanni, 1° scrittore alla manifattura dei tabacchi di Bologna, nominato assistente alla manifattura di Milano;

Felici Luigi, pesatore in disponibilità, nominato 1° scrittore nella manifattura dei tabacchi di Bologna;

Rastelli Giovanni, commissario alle visite nella dogana di Milano, nominato magazziniere delle privative a Barletta;

Mistorni Giuseppe, magazziniere delle privative a Lagonegro, traslocato a San Severino;

Zambrotti Venanzio, nominato magazziniere delle privative a Lagonegro;

Bedeschi Antonio, id. a Pontelandolfo;

Garosci Michele, segretario nella direzione delle gabelle di Oneglia, id. a San Remo;

Campana Giuseppe, reggente magazziniere delle privative ad Imola, nominato alla effettività del posto;

Lavassa Carlo, direttore della manifattura dei tabacchi di Modena, nominato direttore di quella di Torino;

Orrù Efisio, assistente al magazzino di spedizione de' sali in Sampierdarena, nominato assistente alla manifattura dei tabacchi di Sestri Ponente.

Meriggiani Marco, magazziniere delle privative in Capitello, traslocato a Larino;

Maggi Ferdinando, commesso di 3ª classe al magazzino delle privative in Siena, nominato magazziniere delle privative con incarico delle funzioni di ricevitore doganale in Capitello;

Melli Luigi, scrivano nella direzione delle gabelle di Parma, nominato commesso al magazzino dei tabacchi greggi in Sampierdarena;

Travaglini Pasquale, assistente alla manifattura dei tabacchi in Firenze, nominato commesso di 1ª classe al magazzino delle privative in Livorno;

Bracciolini Camillo, commesso di 2ª classe al magazzino delle privative in Pistoia, promosso alla 1ª classe;

Biordi Mauro, id. id. di Perugia, traslocato a Reggio d'Emilia;

Mazzoni Luigi, id. id. di Livorno, id. a Crema;

Mazzinghi Luigi, commesso di 3ª classe id. di Volterra, promosso alla 2ª classe;

Lauri Pericle, id. id. id., id.;

Marcuggini Alessandro, applicato al Ministero delle finanze, nominato commesso di 2ª classe al magazzino delle privative in Perugia;

Nova Gio. Batt., soprannumero delle privative, nominato commesso di 3ª classe id. di Teramo;

Bozzelli Fileno, id., id. id. di Lanciano;

Duracci Enrico, id., id. id. di Venosa;

Errera Luigi, id., id. id. di Siena;

De Blasiis Enrico, id., id. id. di Aquila;

Bernoni Giuseppe, commesso dell'esattoria fiscale di Como, id. id. di Soncino;

Migiani Ernesto, foriere dei dazi indiretti, in disponibilità, id. id. di Pisa;

Fabbrini Antonio, pesatore al magazzino dei tabacchi greggi in Sampierdarena, id. al magazzino di spedizione dei sali ivi;

Cortesi Antonio, pesatore dei sali in disponibilità, nominato pesatore al magazzino dei tabacchi greggi in Sampierdarena;

Sassi Giuseppe, commesso di vigilanza in disponibilità, id. al magazzino di spedizione dei sali in Torre Cerchiara.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

FIRENZE. — Tipografia EREDI BOTTA
via del Castellaccio.